

100.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1986

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AGLIETTA: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione ai criteri adottati per la nomina dell'avvocato Camillo Tatozzi a vice pretore onorario nella pretura di Guardiagrele (Chieti) (4-09789) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6346	AULETA: Sul numero dei segretari comunali reggenti, supplenti e fuori ruolo nella provincia di Salerno (4-10897) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6351
AGOSTINACCHIO: Sui provvedimenti adottati per combattere il fenomeno dell'abigeato in provincia di Foggia (4-10630) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6348	BAGHINO: Per l'accertamento delle cause dell'incendio verificatosi al festival del balletto di Nervi (Genova) e per un intervento volto a restituire prestigio a detta manifestazione (4-10900) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6351
ANTONI: Sull'attività del consiglio superiore delle finanze durante il 1984 (4-07363) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6348	BARCA: Sull'entità dei finanziamenti pubblici ricevuti dal gruppo IFI-FIAT dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1984 (4-06930) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	6352
AULETA: Sulla compatibilità con la condanna subita dal tribunale di Salerno e le funzioni attribuite dal consiglio comunale di Sacco (Salerno) all'ex sindaco Aldo Comunale (4-08985) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6349	BARONTINI: Per un intervento volto ad assicurare la gratuità delle prestazioni sanitarie presso le case di riposo Compalti di Siena, Montedomini di Firenze e Villone Puccini di Pistoia, come previsto dalla legge n. 833 del 1978 (4-07778) (risponde CAVIGLIASSO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).	6353
AULETA: Sui brogli commessi durante le elezioni del 12 maggio 1985 nel comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) (4-10010) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6350	BERSELLI: Per la predisposizione di accertamenti volti a verificare il potere inquinante dell'industria chi-	

	PAG.		PAG.
<p>mica Chimiren di Renazzo di Cento (Ferrara), in relazione alla nube tossica che il 18 e 19 settembre 1984 ha investito il suddetto centro abitato (4-05846) (risponde DE LORENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).</p>	6354	<p>dichiarazione dei redditi, stabilendo che il mancato rispetto di tale termine comporti la proroga automatica della scadenza della legge (4-07999) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	6360
<p>BERSELLI: Sulle responsabilità in merito ai cibi avariati serviti presso la mensa della scuola elementare di Zolino di Imola (Bologna) e sull'opportunità di chiarire le condizioni igienico-sanitario-ambientali nelle quali versa tale scuola (4-12028) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	6356	<p>CATTANEI: Sulle iniziative da assumere per eliminare qualsiasi differenza di trattamento fiscale sulle importazioni di caffè tra i diversi porti italiani (4-10666) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	6361
<p>BOSCO BRUNO: Sul comportamento assunto dagli ufficiali di dogana dell'aeroporto di Fiumicino (Roma) nei confronti del signor Gregorio Riccio proveniente da Toronto ed ivi residente come emigrato (4-11310) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	6356	<p>CUOJATI: Sui motivi per i quali istituti bancari a capitale pubblico hanno rinunciato ad ingenti crediti nei confronti della Finbassetti (4-10837) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	6361
<p>BROCCA: Sull'uccisione di padre Ezechiele Ramin avvenuta in Brasile il 24 luglio 1985 (4-11642) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	6357	<p>DI DONATO: Per un intervento volto ad accertare la regolarità delle residenze concesse dal comune di Forio (Napoli) (4-10206) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	6362
<p>CALAMIDA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il pagamento ai pensionati statali d'annata, degli aumenti maturati ai sensi della legge n. 141 del 1985 (4-11654) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	6359	<p>DONAZZON: Per un intervento volto a chiarire l'obbligo della fatturazione normale da parte delle aziende artigiane che intrattengono rapporti di prestazione (contratti d'opera) con altre imprese o con enti ed istituti (4-02746) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	6363
<p>CAPRILI: Sul mancato rispetto del termine di sei mesi per l'attuazione delle modifiche allo statuto della SACAT, previste dalla legge 18 luglio 1984, n. 360 (4-10358) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	6359	<p>FERRARI MARTE: Per il potenziamento della linea ferroviaria Milano-Luino (Varese) (4-12306) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	6364
<p>CARLOTTO: Per un intervento volto a prevedere un termine entro il quale rendere disponibili i modelli per la</p>		<p>FILIPPINI: Per un intervento volto ad una sollecita decisione da parte del Consiglio superiore della magistratura in merito alla procedura di trasferimento d'ufficio ad altra sede nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini (Forlì) (4-12476) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	6365

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1986

	PAG.		PAG.
FINI: Sulle trattenute mensili operate sulle pensioni dall'INPS a favore del disciolto ONPI (4-07448) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	6365	MACIS: Sul numero dei processi penali e civili iscritti a ruolo nel mese di gennaio 1985 per ciascun tribunale della Repubblica (4-07540) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6370
FINI: Sulla mancata concessione, da parte della direzione della filiale della Banca d'Italia di Frosinone, dei cinque giorni di congedo straordinario per l'espletamento della campagna elettorale al dipendente Cesare Trocchi, candidato nella lista del MSI-destra nazionale (4-09480) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	6365	MACIS: Per un intervento volto ad accertare eventuali responsabilità in relazione al ritardo con cui vengono liquidate le indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari della corte di appello di Roma (4-12812) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6370
FITTANTE: Sul mancato riconoscimento della cittadinanza italiana a Michel Caralis, di nazionalità greca (4-10221) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6366	MANCINI GIACOMO: Sulle circostanze della morte del professor Pietro Greco avvenuta a Trieste (4-08559) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6372
FITTANTE: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la ripresa dei lavori di costruzione della nuova sede provinciale delle poste in località Santa Maria di Catanzaro (4-11247) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	6366	MATTEOLI: Sull'opportunità di esonerare dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli affittuari di alloggi ammobiliati per il periodo estivo, con particolare riferimento al comune di Rosignano Marittimo (Livorno) (4-10093) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6374
GARAVAGLIA: Per un intervento volto ad impedire che i consiglieri di minoranza eletti nei comuni a sistema maggioritario si dimettano per dare adito a surroghe (4-10388) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6367	MATTEOLI: Sul ritardo con il quale l'amministrazione comunale di Campo nell'Elba (Livorno) esamina le domande tendenti ad ottenere la residenza in quel comune (4-10936) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6374
GIOVAGNOLI SPOSETTI: Sull'opportunità che le farmacie, ubicate nelle zone dove vivono persone affette dal morbo di Hansen, siano dotate del farmaco <i>Kelfizina</i> (4-07572) (risponde ROMEI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).	6368	MICELI: Per un intervento volto a garantire la ricezione delle trasmissioni televisive della RAI-TV nella zona di Bonagia (Trapani) (4-11054) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	6374
GRASSUCCI: Per un intervento volto a porre termine alla speculazione edilizia nel comune di Minturno (Latina) (4-09366) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6368	MICELI: Per un intervento volto ad intensificare il collegamento aereo	

	PAG.		PAG.
Roma-Trapani e viceversa (4-11093) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	6375	PARLATO: Sull'opportunità di aprire un'inchiesta amministrativa volta ad accertare la veridicità delle tesi, da anni sostenute dal MSI-destra nazionale e recentemente confermate dal segretario della DC, in merito al facile e costante conferimento di appalti alle cooperative comuniste (4-06683) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6381
MUSCARDINI PALLI: Sulla opportunità di investire i comuni delle grandi città della responsabilità di collaborare con le prefetture e le forze di polizia nella lotta contro la droga, con particolare riferimento alla città di Milano (4-05885) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6376	PARLATO: Sulle indagini svolte dai carabinieri a carico di alcuni giovani appartenenti al MSI-destra nazionale col pretesto della loro partecipazione ad una manifestazione di protesta sui problemi occupazionali che avrebbe avuto luogo il 16 maggio 1985 a Potenza (4-10028) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6382
MUSCARDINI PALLI: Per un intervento presso la CEE volto alla sollecita regolamentazione della vendita di prodotti dimagranti a base di anfetamina (4-09602) (risponde ROMEI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).	6377	PARLATO: Per un intervento volto a colpire le responsabilità in merito alla mancata omogenea distribuzione, da parte del Ministero di grazia e giustizia, dei flussi di spesa e degli interventi finanziari nel Mezzogiorno (4-10052) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6383
NUCARA: Sull'iscrizione all'albo ufficiale dei revisori dei conti dei componenti il collegio dei, revisori dell'Ente ferrovie dello Stato, nominati recentemente dal ministro dei Trasporti (4-13367) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	6378	PASQUALIN: Sulla legittimità di quanto stabilito dalla normativa concernente la disciplina della sezione autonoma di Bolzano del TAR in materia di competenze relative ai ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici esistenti nella regione (4-05424) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per gli affari regionali</i>).	6386
PALMIERI: Per un provvedimento al fine di risolvere i problemi derivanti dall'inquinamento del bacino dei corsi d'acqua Agno, Guà, Fratta e Gorzone di un ampio territorio situato tra le province di Vicenza, Verona e Padova (4-02769) (risponde ZANONE, <i>Ministro per l'ecologia</i>).	6378	PAZZAGLIA: Sulle misure da adottare per evitare il diffondersi dell'AIDS nelle carceri (4-11754) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6389
PARLATO: Per l'eliminazione della presenza del piombo nella benzina (4-00528) (risponde DE LORENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).	6379	PAZZAGLIA: Sull'uso di aerei avariati nelle linee per la Sardegna (4-12238) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	6389
PARLATO: Sull'opportunità di revocare il decreto emanato dal prefetto di Napoli con il quale la società SFSM veniva autorizzata ad occupare temporaneamente alcuni immobili regolarmente abitati (4-05218) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6380		

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1986

	PAG.		PAG.
PERNICE: Sull'opportunità di modificare gli orari dei collegamenti aerei tra Trapani, Milano e Roma, anche al fine di garantire un maggiore utilizzo dell'aeroporto siciliano (4-12396) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	6390	darietà con il popolo nicaraguense (4-11375) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6394
POLLICE: Sui provvedimenti che si intendono adottare per una efficace lotta all'evasione fiscale nel comune di Sorrento (Napoli), anche a seguito della pubblicazione di un documento di denuncia contenente diversi nominativi di grandi evasori fiscali (4-06989) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6391	PORTATADINO: Per la revisione della normativa che obbliga i lavoratori stranieri operanti in Italia al possesso preventivo del biglietto aereo di rimpatrio (4-10233) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6394
POLLICE: Sui motivi per i quali istituti bancari a capitale pubblico abbiano rinunciato ad ingenti crediti nei confronti della Finbassetti (4-10883) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	6391	PORTATADINO: Sulle valutazioni del Governo in relazione alla decisione del Governo del Nicaragua di sospendere i diritti civili e democratici (4-11575) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	6395
POLLICE: Sullo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Troia (Foggia) e sui motivi per i quali il sindaco uscente ha revocato al Movimento unità di base l'affissione di manifesti informativi ed ha rifiutato il nullaosta per iniziative politiche pubbliche (4-10957) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6392	PUJIA: Per l'adeguamento della definizione giuridico-legale di « emigrato » alla realtà attuale dell'emigrazione italiana (4-10476) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	6396
POLLICE: Sulla inadeguatezza dell'attuale dirigenza della sede provinciale delle poste e telecomunicazioni di Milano (4-11152) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	6392	RAUTI: Per il ritiro dal mercato del farmaco <i>Tanderil</i> prodotto dalla casa svizzera Ciba-Geigy (4-09092) (risponde ROMEI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).	6396
POLLICE: Sul comportamento assunto dal maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Palata (Campobasso) in merito alla richiesta presentata dai rappresentanti della locale sezione di Democrazia proletaria tendente ad ottenere l'autorizzazione ad una manifestazione di soli-		RAUTI: Sulle misure che si intendono adottare per tutelare la sicurezza dei lavoratori bancari, stante la ventilata decisione dei maggiori istituti di credito di sospendere l'utilizzazione delle guardie giurate nella vigilanza esterna delle proprie dipendenze (4-10089) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6397
		RIZZO: Per una indagine sugli attentati subiti recentemente dalla cooperativa Celi di Santa Ninfa (Trapani), appaltatrice dei lavori di costruzione di opere pubbliche nella Valle del Belice (4-11855) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6398

PAG.	PAG.
<p>RUSSO FRANCO: Sull'uso delle armi da fuoco da parte delle forze di polizia, con particolare riferimento all'uccisione del latitante Pietro Maria Greco avvenuta a Trieste il 9 marzo 1985 (4-08555) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 6398</p>	<p>SCARAMUCCI GUAITINI: Sullo stato della pratica di equo indennizzo a favore dell'assistente capo di pubblica sicurezza Remo Fabretti di Perugia (4-11497) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 6408</p>
<p>RUSSO FRANCO: Per un intervento volto a revocare il licenziamento adottato nei confronti del signor Luigi Boe dipendente della direzione generale degli istituti di previdenza con la qualifica di commesso (4-08823) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 6401</p>	<p>SCOVACRICCHI: Per un intervento volto ad evitare ulteriori ritardi nell'applicazione integrale della legge n. 141 del 1985, concernente la perequazione delle pensioni del pubblico impiego (4-11709) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 6409</p>
<p>RUSSO FRANCO: Sul comportamento violento ed intimidatorio assunto dalle forze dell'ordine in occasione di una perquisizione effettuata presso la casa dello studente di Firenze (4-10469) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 6401</p>	<p>SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di invalidità civile intestata a Franca Restaino, residente in Avezzano (L'Aquila) (4-12573) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 6409</p>
<p>RUSSO FRANCO: Sui motivi che impediscono la messa in opera della cabina della SIP situata a Roma nella zona Val Melaina-Casal Boccone (4-11118) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 6402</p>	<p>SPADACCIA: Sulla legittimità della delibera emessa dalla regione Lazio in merito all'obbligo della notifica nominativa di tutti i casi sospetti o accertati di AIDS (4-10920) (risponde DE LORENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>). 6410</p>
<p>RUTELLI: Sull'uccisione da parte delle forze dell'ordine del professor Pietro Greco, militante dell'autonomia padovana (4-08538) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 6403</p>	<p>TAMINO: Per l'adozione di provvedimenti volti a tutelare la salute della popolazione del comune di Cento (Ferrara) anche a seguito dei numerosi incidenti verificatisi recentemente nello stabilimento Visplan-Chemiren (4-08072) (risponde DE LORENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>). 6410</p>
<p>RUTELLI: Per la revisione del decreto ministeriale che ha dichiarato chiusa la sperimentazione a morfina autorizzata per la terapia delle tossicodipendenze (4-12374) (risponde DE LORENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>). 6405</p>	<p>TAMINO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad una organica disciplina dell'informazione scientifica sui farmaci e per promuovere una sistematica educazione sanitaria della popolazione, in particolare nelle scuole (4-09609) (risponde ROMEI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>). 6412</p>
<p>SAVIO: Sull'inquinamento di numerosi corsi d'acqua che attraversano le province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia (4-02883) (risponde ZANONE, <i>Ministro per l'ecologia</i>). 6407</p>	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1986

PAG.	PAG.
<p>TAMINO: Per la revoca della circolare emanata dal Ministero della pubblica istruzione che nega al personale supplente la possibilità di ottenere un permesso retribuito per ottemperare al diritto-dovere di voto in occasione delle consultazioni elettorali (4-10510) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>sponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>
6413	6417
<p>TASSI: Per un intervento volto ad intensificare i controlli relativi al rispetto delle norme del codice stradale da parte dei mezzi pesanti (4-10178) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	<p>TREMAGLIA: Per la revoca della verifica fiscale in corso nei confronti della cooperativa di San Patrignano (Forlì), gestita da Vincenzo Muccioli (4-08238) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>
6413	6417
<p>TASSI: Sulle carenze del servizio di pronto soccorso e degli organici degli agenti di custodia riscontrate nelle carceri, con particolare riferimento al carcere di San Vittore ed a quello di Piacenza (4-11530) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>TREMAGLIA: Sui provvedimenti che si intendono assumere in relazione all'arresto, avvenuto presso la dogana di Chiasso (Como), del connazionale emigrato in Svizzera Angelo Rinaldi perché in possesso di un libretto di risparmio al portatore a lui intestato (4-11420) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).</p>
6414	6418
<p>TRAMARIN: Per la predisposizione di un piano di controllo delle industrie che producono o impiegano materiali tossici, al fine di evitare il ripetersi di episodi di inquinamento delle falde freatiche, con particolare riferimento ai casi verificatisi a Galliera Veneta, a Tombolo e a San Martino di Lupari (Padova) (4-07844) (risponde ZANONE, <i>Ministro per l'ecologia</i>).</p>	<p>VIRGILI: Per un intervento volto ad impedire la soppressione dell'ufficio imposte dirette di Fiera di Primiero (Trento) (4-12792) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>
6415	6419
<p>TRAMARIN: Per un intervento volto a garantire l'accettazione, da parte dell'istituto professionale E. Uselli-Ruzza di Padova, di tutte le domande di iscrizione presentate (4-12172) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>ZARRO: Sulle iniziative che s'intendono assumere per la statizzazione della linea ferroviaria a gestione commissariale Cancellone-Benevento in Valle Caudina (4-08706) e (4-09744) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>
6416	6420
<p>TRAMARIN: Sui tempi entro i quali il signor Rosario Podimani ha ottenuto il riconoscimento delle scuole private da lui aperte a Vicenza (4-12174) (ri-</p>	<p>ZOLLA: Per l'inserimento nel piano generale dei trasporti della linea ferroviaria Sempione-Novara-Alessandria-Genova (4-11486) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>
6416	6421
<p>risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>ZOPPETTI: Sui motivi che ritardano la definizione delle pratiche di riscatto presentate ai sensi della legge n. 152 del 1968, giacenti presso l'INADEL di Milano, con particolare riferimento alla signora Graziella Ciucchi (4-12414) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
6422	6422

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia informato dei seguenti fatti:

che il dottor Goffredo Tatozzi è presidente di sezione della Corte d'appello dell'Aquila;

che l'avvocato Camillo Tatozzi è stato nominato per il triennio 1983-1985 vice pretore onorario nella pretura di Guardiagrele (sita nel distretto dell'Aquila) senza averne fatto domanda e quindi sul presupposto che non vi fossero domande per la posizione suddetta;

che a seguito di esposto inviato al Presidente della Repubblica e da questi rimesso al Consiglio superiore della magistratura dall'avvocato Emidio Orlando veniva accertato che quest'ultimo aveva regolarmente presentato domanda pervenuta tempestivamente al Consiglio superiore il 27 gennaio 1983 per l'attribuzione della suddetta carica in Guardiagrele e che la domanda stessa con la relativa documentazione era scomparsa dagli atti di ufficio al Consiglio superiore per 14 mesi;

che riapparsa tale domanda veniva inviata per i successivi incombenti al tribunale di Chieti dove giaceva per ben sette mesi e quindi giaceva per altri tre mesi presso la Corte d'appello dell'Aquila ed infine per altri quattro mesi presso il Consiglio superiore;

che, effettuata infine la nomina dell'avvocato Emidio Orlando a vice pretore onorario con provvedimento adottato nel

mese di aprile del 1985 per il triennio 1983-1985 anzi, per il residuo periodo del triennio (e quindi sul presupposto dell'effettiva illegittimità della omissione della tempestiva nomina nonché della nomina dell'avvocato Camillo Tatozzi effettuata d'ufficio sul falso presupposto dell'inesistenza di domande) l'attribuzione delle funzioni di reggenza della pretura di Guardiagrele sprovvista di titolare rimaneva affidata al vice pretore avvocato Camillo Tatozzi con il corrispondente emolumento di circa lire 2.500.000 mensili mentre la carica di vice pretore onorario conferita all'avvocato Emidio Orlando rimaneva puramente e letteralmente « onoraria » e sostanzialmente derisoria;

che il più volte ricordato avvocato Camillo Tatozzi, iscritto all'albo professionale di Chieti ed esercente abitualmente avanti alla Corte d'appello dell'Aquila sul cui distretto il tribunale di Chieti è incluso, è il figlio del dottor Goffredo Tatozzi presidente di sezione della Corte d'appello dell'Aquila;

che le circostanze di cui ai punti precedenti e quanto meno quelle di cui ai punti *a)*, *b)* ed *f)* sono ben note al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione dottor Tamburino il quale è stato ricevuto in forma conviviale dall'avvocato Camillo Tatozzi con il padre dottor Goffredo in occasione del suo viaggio in Abruzzo per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del comune di Casacanditella ed il quale ha promesso di intervenire solennemente all'inaugurazione della nuova sede della pretura di Guardiagrele, retta, nelle condizioni e nei presupposti di cui ai punti precedenti, dall'avvocato Camillo Tatozzi.

Preso atto di tutto quanto precede si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda promuovere il ministro, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, di fronte alla patente condizione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, riscontrabile nella circostanza di cui alla lettera f) e di fronte alla significativa vicenda della nomina a vice pretore onorario dell'avvocato Camillo Tatozzi e degli altrettanto significativi « contrattempi » che l'hanno caratterizzata, nonché di fronte al mantenimento nelle funzioni (con relativi emolumenti) del suddetto vice pretore onorario, malgrado le accertate irregolarità.
(4-09789)

RISPOSTA. — *Il presidente della corte d'appello degli Abruzzi ha comunicato le seguenti notizie.*

Per la nomina a vice pretore onorario nel mandamento di Guardiagrele dell'avvocato Camillo Tatozzi è stato seguito il normale iter seguito in via generale dal Consiglio superiore della magistratura.

Invero, in data 6 aprile 1983, il presidente del tribunale di Chieti — vista la impossibilità di assicurare diversamente il funzionamento della pretura di Guardiagrele, priva non solo del titolare ma anche del vice pretore onorario, a seguito della mancata riconferma del vice pretore onorario reggente avvocato Beniamino De Lucia che aveva svolto dette funzioni per molti trienni — propose la nomina d'ufficio dell'avvocato Camillo Tatozzi dato che nell'ambito del circondario non era stato possibile trovare altro professionista disponibile. Ottenuta, quindi, in data 7 aprile 1983 l'accettazione dell'avvocato Camillo Tatozzi, fu istruita la pratica, trasmettendo poi alla corte d'appello, in data 2 giugno 1983, il relativo fascicolo.

Il 1° luglio 1983 il consiglio giudiziario presso la corte d'appello espresse incondizionato parere favorevole per la nomina, che fu deliberata dal Consiglio superiore in data 25 luglio 1983. L'avvocato Tatozzi fu immesso nell'esercizio delle funzioni il 29 luglio 1983, per il triennio 1983-1985 e,

successivamente, gli fu conferito dal competente presidente del tribunale di Chieti, l'incarico della reggenza che espleta tuttora con prestigio e con soddisfazione del foro e della popolazione del mandamento.

È certo, comunque, che all'epoca (6 aprile 1983) si ignorava l'esistenza di una domanda avanzata dall'avvocato Emidio Orlando, che sarebbe stata inviata direttamente al Consiglio superiore senza informare il presidente del tribunale di Chieti o la corte d'appello. In proposito il Consiglio superiore della magistratura ha fornito le seguenti informazioni.

In data 27 gennaio 1983 perveniva al Consiglio superiore della magistratura istanza dell'avvocato Emidio Orlando diretta ad ottenere la nomina a vice pretore onorario del mandamento di Orsogna. Unitamente a detta istanza perveniva altra domanda dello stesso avvocato Orlando, diretta ad ottenere la nomina a vice pretore onorario del mandamento di Guardiagrele. Le due istanze, spillate insieme, venivano assegnate alla quarta commissione non separate, tant'è che veniva protocollata la sola domanda per la pretura di Orsogna.

Successivamente, su disposizione del presidente della quarta commissione, a seguito di sollecito in data 6 settembre 1983 dell'avvocato Orlando, venivano disposte opportune ricerche accertandosi così, alcuni mesi dopo, che le due istanze non erano state separate e che erano state inserite insieme per errore nella pratica concernente la pretura di Orsogna. In data 24 febbraio 1984 le due istanze erano separate e quella per la pretura di Guardiagrele veniva protocollata in data 27 febbraio 1984 al n. 4784.

Il 13 marzo 1984 tale ultima istanza veniva inviata per la necessaria istruttoria al presidente del tribunale di Chieti, che la restituiva con nota 4 dicembre 1984 pervenuta al Consiglio in data 11 dicembre 1984. La quarta commissione, in data 25 marzo 1985, proponeva la nomina dell'avvocato Orlando a vice pretore onorario del mandamento di Guardiagrele ed il consiglio, in data 10 aprile 1985, deliberava in conformità.

Secondo quanto riferito dal presidente della corte d'appello degli Abruzzi successivamente a tale nomina, sia prima sia dopo il prestato giuramento, l'avvocato Orlando avrebbe preteso la revoca immediata del provvedimento di reggenza già da tempo emesso per l'avvocato Camillo Tatozzi, ma il presidente del tribunale di Chieti non ha ritenuto di aderire a tale richiesta avendo l'avvocato Tatozzi dato prova di encomiabile diligenza e laboriosità.

Va aggiunto che, stante il persistente arrogante atteggiamento assunto dall'avvocato Emidio Orlando, si è ritenuto, su conforme richiesta del presidente del tribunale di Chieti, di proporre la revoca della nomina al predetto professionista.

Con delibera del 23 ottobre 1985 il Consiglio superiore della magistratura ha aderito a tale proposta disponendo la revoca dell'avvocato Orlando dall'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Guardiagrele, avendo questi dimostrato di non possedere il necessario equilibrio per assolvere con dignità e prestigio le funzioni demandategli.

Per quanto riguarda, infine, la condizione di incompatibilità in cui verserebbe il dottor Goffredo Tatozzi presidente di sezione della corte d'appello degli Abruzzi, ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, questa è stata già valutata dal Consiglio superiore della magistratura, che in data 20 dicembre 1983 ha deliberato l'archiviazione degli atti in quanto il figlio del magistrato, avvocato Camillo Tatozzi, iscritto nell'albo professionale di Chieti, ha svolto avanti gli uffici giudiziari de L'Aquila attività professionale soltanto occasionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

AGOSTINACCHIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

il fenomeno dell'abigeato nelle zone garganiche è una delle cause dell'abbandono di attività essenziali per l'economia della provincia di Foggia, particolarmente

del Gargano, dove non si registra crescita degli investimenti nel settore zootecnico, anzi si rilevano in alcuni comuni preoccupanti flessioni;

tale fenomeno non può essere sottovalutato, non solo perché contribuisce in misura non trascurabile all'abbandono delle campagne in zone in cui la zootecnia potrebbe essere incentivata, ma anche perché con l'abigeato si sviluppano altre pericolose forme di delinquenza —:

quali provvedimenti sono stati adottati per la lotta all'abigeato in provincia di Foggia. (4-10630)

RISPOSTA. — La prefettura di Foggia ha comunicato che negli ultimi cinque anni il fenomeno dell'abigeato nella provincia di Foggia è andato assumendo dimensioni minori, come si evince dai seguenti dati statistici:

	Anno	Casi
	—	—
1981		122
1982		67
1983		49
1984		57
1985 (primo semestre)		24

Le forze dell'ordine, tuttavia, continuano a profondere il massimo impegno per la prevenzione e la repressione del reato. Pattugliamenti vengono effettuati dai carabinieri nelle zone boschive, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, rafforzati, specialmente in occasione della denuncia di furti di bestiame, con elicotteri ed unità cinofile.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

ANTONI, BELLOCCHIO E VISCO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:

quale sia stata l'attività del Consiglio superiore delle finanze nel corso dell'anno 1984 e in particolare quali parerisiano stati richiesti sui disegni di legge e

sui decreti di iniziativa governativa in materia fiscale, ed in generale di quali problemi sia stato investito il Consiglio.

Gli interroganti chiedono se il Governo non ritenga che venga trasmessa al Parlamento copia dei pareri predisposti dal Consiglio e di conoscere se giacciono presso il Consiglio stesso richieste e, se nel caso, quali. (4-07363)

RISPOSTA. — Il consiglio superiore delle finanze nel corso dell'anno 1984, ha fornito, su richiesta, pareri in materia di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, per la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di IVA ed in tema di iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da corrispondere in franchi svizzeri, per i residenti nel comune di Campione d'Italia.

Il consiglio stesso ha inoltre proceduto, autonomamente, ad approfondimenti in tema di tutela cautelare nel processo tributario e di condanna alle spese di giudizio nel procedimento tributario, esprimendo al riguardo il proprio parere.

Premesso, infine, che nessuna richiesta di parere è rimasta inevasa, si ritiene che non sussistano valide ragioni perché questa Amministrazione inoltri alle Assemblee parlamentari, in assenza di una esplicita richiesta in tal senso, il testo di pareri espressi dal Consiglio superiore delle finanze, dal momento che essi hanno contenuto strettamente tecnico e non politico.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

AULETA E CALVANESE. — Al Ministro dell'interno — Per sapere — premesso che:

la prima sezione penale del tribunale civile e penale di Salerno con sentenza n. 1967 del 23 ottobre 1984 ha condannato il signor Comunale Aldo, sindaco del comune di Sacco (Salerno), ad anni uno e mesi otto di reclusione:

il signor Comunale ha continuato ad esercitare, anche formalmente, la funzione di sindaco del comune di Sacco fino a tutto il mese di gennaio 1985;

il consiglio comunale di Sacco ha deliberato, in data 5 febbraio 1985, l'autorizzazione al collocamento in aspettativa del signor Comunale Aldo ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1982, n. 187;

il sindaco facente funzioni Coraggio Pietro in data 6 febbraio 1985 metteva a disposizione del signor Comunale Aldo un locale per poter continuare a seguire ed istruire, di concerto con l'UT, tutte le pratiche relative alla richiesta di contributo previste dalla legge n. 219 del 1981, autorizzando altresì il Comunale ad avere libero accesso ai locali e agli atti del comune di Sacco; per cui è il signor Comunale Aldo che, di fatto, continua, nonostante la grave condanna subita, ad amministrare il comune di Sacco e ciò crea non poco sconcerto nella popolazione e diffusa sfiducia verso le istituzioni democratiche —

se ritiene compatibile con la condanna subita le funzioni attribuite dal consiglio comunale di Sacco, con la delibera n. 4 del 5 febbraio 1985, al signor Comunale Aldo e se non reputa opportuno e necessario intervenire immediatamente perché sia evitato che il Comunale frequenti assiduamente la casa comunale e che di fatto continui ad amministrare quel comune. (4-08985)

RISPOSTA. — La sentenza del tribunale di Salerno del 23 ottobre 1984 con la quale il sindaco di Sacco signor Comunale è stato condannato ad un anno ed otto mesi di reclusione per concorso nei reati di falsità materiale e di soppressione, distruzione ed occultamento di atti pubblici, è stata portata a conoscenza del consiglio comunale di Sacco con nota del tribunale medesimo in data 18 gennaio 1985. In relazione a tanto, il consiglio comunale, con deliberazione in data 26 gennaio 1985, prendeva atto della sospensione del signor Aldo Comunale dalla carica di sindaco.

Il suddetto, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 286, permaneva nella carica di consigliere comunale per la quale non opera la sospensione ope iudicis. Con deliberazione in data 5 febbraio 1985, il consiglio comunale, avvalendosi della speciale normativa posta in essere per i comuni terremotati (decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187) poneva in aspettativa il consigliere Aldo Comunale affinché continuasse a curare le pratiche inerenti alla ricostruzione. A seguito del cennoto provvedimento deliberativo, il sindaco facente funzioni incaricava, con atto del 5 febbraio 1985, il signor Comunale esclusivamente della istruttoria delle pratiche relative ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

La stessa deliberazione, tempestivamente inviata all'organo di controllo, formava poi oggetto di richiesta di chiarimenti, in relazione ad un esposto pervenuto contro di essa. Avendo il comune corrisposto alla richiesta stessa in via informale, senza che le controdeduzioni avessero formato oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale, il comitato di controllo, nella seduta del 6 giugno 1985, annullava la già citata delibera del 5 febbraio 1985. In ordine alla vicenda l'arma dei carabinieri ha specificamente riferito all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

AULETA E CALVANESE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che*

durante le elezioni del 12 maggio 1985, nel comune di San Pietro al Tanagro (Salerno), furono rilasciati numerosi certificati medici ad elettori perché fossero « accompagnati » in cabina per votare;

non sembra che gli impedimenti della maggior parte di tali elettori fossero quelli contemplati dalle vigenti disposizioni di legge;

già in sede di votazione è stata verbalizzata la contestazione di detti presunti impedimenti;

alcuni elettori di San Pietro al Tanagro hanno già denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, chiedendo che gli autori di eventuali reati siano puniti;

stranamente nelle successive votazioni del 9 giugno 1985, a distanza di meno di un mese, gran parte degli elettori per i quali erano stati rilasciati i certificati medici non risultavano più « impediti » e potevano così esprimere il proprio voto senza necessità di accompagnatori —:

quali iniziative di rispettiva competenza intendano assumere per evitare che tali fatti si ripetano in futuro, ma anche e soprattutto per fare in modo che eventuali brogli commessi durante le elezioni del 12 maggio 1985 nel comune di San Pietro al Tanagro producano effetti non più eliminabili e per individuare e punire i responsabili di eventuali illeciti.

(4-10010)

RISPOSTA. — *In occasione delle consultazioni amministrative del 12 maggio 1985, alcuni elettori del comune di San Pietro al Tanagro hanno chiesto di essere accompagnati in cabina, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.*

Le richieste — ciascuna delle quali è stata corredata da apposito certificato medico comprovante la sussistenza di impedimenti fisici — sono state accolte dai presidenti di seggio, al cui prudente apprezzamento, fondato su mere indagini di ordine empirico, è esclusivamente affidata ogni determinazione in materia.

Nelle consultazioni referendarie del 9 giugno 1985 nessun elettore del comune di San Pietro al Tanagro si è avvalso delle particolari agevolazioni consentite dalla richiamata norma del testo unico. Sull'episodio, da parte dell'arma dei carabinieri, sono state svolte indagini di polizia giudiziaria il cui esito è stato riferito alla procura della Repubblica di Sala Consilina.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

AULETA, TRIVA E CALVANESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i segretari comunali della provincia di Salerno si trovano, nella maggioranza dei casi, nella situazione di reggenti, supplenti in via continuativa, supplenti a scavalco e fuori ruolo;

molto spesso segretari titolari sono nominati reggenti o supplenti in comuni lontani da quelli in cui hanno la titolarità, addirittura decine di chilometri;

tale situazione, oltre a comportare maggiori spese non sempre giustificate, determinerebbe uno stato di soggezione dei segretari comunali che, non di rado, proprio per soddisfare sollecitazioni o richieste provenienti da parte di coloro i quali, di fatto, decidono delle reggenze e delle supplenze, inducono gli enti locali ad adottare deliberazioni al limite della legalità;

tutto ciò sarebbe altresì stimolato dal fatto che è nota l'influenza che potrebbe essere esercitata, da parte di chi è preposto agli incarichi e alle supplenze, nelle decisioni del CORECO provinciale —

quanti sono i segretari reggenti, quelli supplenti in via continuativa e quelli a scavalco e i fuori ruolo della provincia di Salerno;

quali sono i motivi per i quali si consente che segretari titolari in un comune siano nominati reggenti o supplenti in altri comuni, magari appartenenti alla stessa classe;

se e come intende intervenire tempestivamente per evitare che lo stato di fatto sopra descritto si perpetui e contribuisca, in una situazione già largamente controllata e assoggettata alla malavita organizzata, ad indebolire il principio della trasparenza dei comportamenti nella pubblica amministrazione. (4-10897)

RISPOSTA. — *Il conferimento di incarichi di reggenza o supplenza, in via continuativa o a scavalco, delle segreterie comu-*

nali è nella maggior parte provvedimento che si rende necessario per fronteggiare situazioni di assenza o impedimento dei titolari a causa di trasferimento, distacco, congedo ordinario o straordinario, aspettativa.

Per quanto in particolare concerne gli incarichi di supplenza continuativa, spesso gli stessi vengono affidati a segretari che hanno prestato servizio presso quelle sedi prima di acquisire la titolarità di altro comune. Sono gli stessi amministratori comunali a prospettare tale opportunità al fine di evitare negative ripercussioni nella continuità del delicato servizio.

Nei casi dei comuni colpiti gravemente dagli eventi tellurici del novembre 1980, interessati alla attuazione e completamento della complessa fase della ricostruzione delle zone danneggiate, si è preferito consentire il permanere del segretario comunale, anche se non più titolare della sede, per obiettive esigenze di funzionamento ed al fine di non ritardare ulteriormente la definizione dei procedimenti relativi alla ricostruzione stessa.

Talune volte, in considerazione delle concrete esigenze di avvicinamento al proprio nucleo familiare adottate dal segretario e tenuto conto anche dei servizi in precedenza prestati in sedi disagiate o particolarmente decentrate, può prescindere dalla titolarità della sede.

In ordine alla richiesta formulata dagli interroganti di conoscere il numero dei segretari che nella provincia di Salerno prestano servizio in sedi di cui non hanno la titolarità, si comunica che nei 157 comuni della provincia risultano sette segretari reggenti, 31 supplenti in via continuativa, 11 supplenti a scavalco e quattro fuori ruolo.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

BAGHINO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto il Secolo XIX ha scritto il 30 luglio 1985, e cioè: « Iniziatosi con il capitolombolo di una ballerina per l'improvviso spegnersi delle luci

di scena, condotti a slalom attraverso lo sciopero dei dipendenti dell'Opera che è costato una serata vuota e una notevole figuraccia, i Balletti di Nervi si sono infine conclusi nella notte tra domenica e lunedì con un incendio di cui qualcuno, non si sa con quale attendibilità, sussurra natura dolosa. Due metronotte hanno rischiato di morire tra le fiamme che hanno raso al suolo, vicino a Villa Grimaldi, nei parchi di Nervi, un prefabbricato che accoglieva camerini e docce per gli artisti. È andato distrutto anche un magazzino che alloggiava alcune apparecchiature elettroniche, si sono salvati per un soffio i costosissimi costumi usati per il « Lago dei Cigni » dal *Dance Theatre Off Harlem*, imballati e portati via poche ore prima. Le due guardie giurate raccontano di aver udito, poco prima dell'una, strani rumori, e di aver visto un'ombra fuggire dal prefabbricato. In quel momento, si è sollevata un'enorme fiammata; i due guardiani, imprigionati nel casotto, sono fuggiti dall'uscita posteriore dopo aver fatto saltare la serratura con un colpo di pistola. E con questo suggello all'edizione 1985, i trent'anni di vita avventurosa dei Balletti si trovano ora nella curiosa situazione di essere in bilico tra il ricordo di una passata grandezza a tratti ancora visibile, come la bellezza un po' *fanée* di certe signore sulla soglia dell'addio alla gioventù, e l'avanzare del ridicolo che comincia a corrodere l'unica manifestazione di respiro internazionale della città ».

L'interrogante, rilevato che l'assillo economico ha fatto la sua comparsa da molto incrinando il fascino sottile del balletto, chiede di sapere quali iniziative vengono assunte per accertare intanto le cause dell'incendio, poi le ragioni del finanziamento da parte del comune di ben 2 miliardi e del loro uso, e infine per ridare ai Balletti di Nervi lo splendore degli anni scorsi. (4-10900)

RISPOSTA. — Nella notte del 29 luglio 1985, in alcune strutture del teatro Tagliani, allestito presso i parchi di Nervi, a

cura del teatro comunale dell'opera di Genova, in occasione del Festival internazionale del balletto, si sviluppava un incendio che distruggeva l'impianto ligneo, adibito a spogliatoio, con annessi i servizi per il personale.

Sul posto non sono state rinvenute tracce di inneschi o liquidi infiammabili; mentre non sembra da escludere, quale possibile causa dell'incendio, un corto circuito all'impianto elettrico, rivelatosi difettoso nel corso della giornata del 30 luglio 1985.

Sembra da escludere la natura dolosa dell'atto.

Tale opinione trova riscontro nella relazione tecnica dei vigili del fuoco di Genova, intervenuti sul posto. Per completezza di informazione si rappresenta che versioni contrastanti e per altro prive di riscontri effettivi sono state raccolte dagli organi di polizia presso il personale addetto alla vigilanza notturna del complesso teatrale.

Il finanziamento straordinario concesso dal comune di Genova al teatro comunale dell'opera, per consentire la realizzazione dell'edizione 1985 del Festival internazionale del balletto, è stato erogato al fine di sopperire alle note difficoltà finanziarie in cui versa il teatro.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

BARCA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere quale somma complessiva in lire ha ricevuto il gruppo IFI-Fiat dallo Stato, da enti pubblici, da istituti finanziati con contributi obbligatori imposti alla collettività, o a parte di essa, e sotto forme diverse (dalle agevolazioni creditizie con contributo pubblico alle fiscalizzazioni degli oneri sociali) dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1984. (4-06930)

RISPOSTA. — Si riporta il prospetto degli incentivi concessi al gruppo IFI-FIAT per il periodo gennaio 1983-giugno 1985.

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1986

Legge	Investimenti fissi agevolabili	Contributi		Finanziamenti	
		deliberati	erogati	deliberati	erogati

AGEVOLAZIONI SU INVESTIMENTI FISSI.

		(lire / miliardi)			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 (investimenti nel centro-nord)	1,6	—	—	0,9	0,9
Legge n. 675 del 1977	2.028,0	206,2	77,6	1.046,1	392,7
Legge n. 308 del 1982 (risparmio energetico)	—	—	—	—	—
	2.029,6	206,2	77,6	1.047,0	393,6

AGEVOLAZIONI PER INNOVAZIONE.

	Costi agevolabili				
Legge n. 46 del 1982 (articolo 15)	751,7	—	—	453,4	41,3

CONTRIBUTI PER CHIUSURA
STABILIMENTI SIDERURGICI.

Legge n. 46 del 1982 (articolo 20)	—	90,5	90,5	—	—
------------------------------------	---	------	------	---	---

Il Ministero del lavoro, per la parte di competenza, ha fatto presente che l'IFI (Istituto finanziario industriale di Torino) non beneficia della fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto fa parte del settore crediti ed è quindi escluso dai provvedimenti agevolativi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

BARONTINI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

presso le Case di riposo per anziani Campalti di Siena, Montedomini di Firenze e Villone Puccini di Pistoia e altre, si eroga una assistenza di tipo quasi

esclusivamente sanitario con personale medico ed infermieristico e con attrezzature di tipo ospedaliero;

i ricoverati nelle suddette strutture, che conservano ancora le caratteristiche istituzionali delle IPAB, sono costretti a sostenere pesanti spese per prestazioni che dovrebbero essere gratuite secondo le disposizioni della legge n. 833;

il piano sanitario regionale toscano non ha ancora previsto la trasformazione di dette strutture in presidi ospedalieri geriatrici —:

se è a conoscenza di quanto suesposto e se non ritiene di intervenire, nel rispetto dell'autonomia regionale, per favorire il superamento di una situazione

insostenibile per gli utenti ed anomala dal punto di vista giuridico ed istituzionale. (4-07778)

RISPOSTA. — 1) *In ordine alla questione secondo la quale presso le case di riposo per anziani Campansi di Siena, Montedomini di Firenze e Villone Puccini di Pistoia ed altre si eroga assistenza di tipo quasi esclusivamente sanitario con personale medico ed infermieristico e con attrezzature di tipo ospedaliero si precisa:*

le predette strutture di ospitalità sono da considerare presidi di assistenza sociale, appartenenti alla tipologia delle residenze sociali protette, ai sensi della legge regionale della Toscana 16 aprile 1980, n. 28;

le uniche prestazioni sanitarie, che devono essere assicurate agli ospiti attraverso l'organizzazione interna dei servizi di detti istituti, sono quelle previste dall'articolo 6 della legge regionale della Toscana 27 marzo 1980, n. 20, vale a dire l'assistenza infermieristica e gli interventi di riattivazione funzionale;

2) *l'assistenza farmaceutica e le prestazioni del medico di fiducia sono assicurate gratuitamente come per tutti gli altri cittadini. Gli interventi specialistici, vengono assicurati, sempre gratuitamente, dalle unità sanitarie locali attraverso le normali strutture dei laboratori e poliambulatoriali nonché i presidi ospedalieri;*

trattandosi di struttura sociale, l'intervento suddetto è il massimo possibile, dato che il fondo sanitario è utilizzabile esclusivamente per fini di assistenza sanitaria;

certamente va considerato che gli organici di dette strutture possono comprendere figure professionali appartenenti ai profili del ruolo sanitario.

Nell'intento di superare in questo campo le contraddizioni e le anomalie, il legislatore regionale toscano, con la legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, relativa al piano sanitario regionale 1984-1986 e piano regionale dei servizi sociali 1984-1986, precisamente all'articolo 42, che tratta delle attività di carattere sanitario svolte da istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficenza, ha previsto di dettare norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali dell'attività di carattere sanitario e del personale ad essa addetto;

3) *con riferimento, infine, al punto che sottolinea la mancata previsione nel piano sanitario regionale toscano della trasformazione di dette strutture in presidi ospedalieri geriatrici, va affermato che la regione Toscana non ha inteso prevedere la tipologia di tali presidi.*

Ciò per il presupposto che, ove occorra fare ricorso al ricovero di persone anziane non autosufficienti in strutture, viene distinto il bisogno di ospitalità per prestazioni di assistenza sociale, che trovano risposta in presidi quali le residenze sociali protette, da quello che deve trovare risposta espressamente in ospedali, a fronte di malattie da affrontare mediante interventi curativi di competenza propria dell'ospedale. Tanto ha riferito la competente regione Toscana.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: CAVIGLIASSO.

BERSELLI. — *Ai Ministri della sanità e per l'ecologia. — Per sapere — premesso che:*

il 18 ed il 19 settembre 1984 il centro abitato di Renazzo di Cento (Ferrara) è stato investito da una nube nauseabonda provocata dall'industria chimica « Chimiren » con sede in Renazzo, Via Salvi 1;

i miasmi hanno creato non pochi problemi alle persone: sintomi di vomito, qualche svenimento e molta apprensione. La scuola elementare di Renazzo, ammorbata dalle esalazioni, è stata sgomberata per misura precauzionale e gli abitanti di alcune case investite dalla nube hanno pensato bene di allontanarsi. Diversi bambini hanno accusato bruciore agli occhi e nausea persistente;

purtroppo non è la prima volta che la fabbrica, produttrice di preparati anti-parassitari, scarica nell'atmosfera gas che

allo stato attuale non è dato sapere se siano o meno inquinanti;

peraltro il dottor Antonio Callegaro, responsabile del Servizio igiene pubblica di Cento, ha affermato che « non è stato possibile verificare con precisione natura e concentrazione del gas, ma che comunque è ipotizzabile un pericolo per la salute pubblica »;

il sindaco del comune di Cento ha disposto la chiusura dello stabilimento della « Chimiren »;

attualmente vi è enorme incertezza circa la pericolosità o meno della « Chimiren » —

se non ritengano di intervenire con la massima urgenza, in funzione delle rispettive competenze, da un lato per accertare presso l'unità sanitaria locale n. 30 le reali condizioni di sicurezza interne ed esterne in cui opera la « Chimiren » e dall'altro per verificare, quantificare e qualificare l'impatto ambientale dalla medesima prodotto. (4-05846)

RISPOSTA. — Nei giorni 18, 19 e 20 settembre 1984 il responsabile del servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale n. 30, competente per territorio, riscontrò che gli impianti della società VISPLANT-CHIMIREN di Renazzo di Cento rilasciavano in atmosfera sostanze inquinanti.

A seguito di segnalazione del responsabile suddetto, il sindaco di Cento emanò, nei confronti della VISPLANT-CHIMIREN, nel periodo dal 20 settembre al 19 ottobre 1984, una serie di otto ordinanze, con le quali furono disposti la sospensione dell'attività di produzione e lo svuotamento e la bonifica degli impianti: la società interessata fu autorizzata a mantenere in essere solo l'attività commerciale e ad effettuare prove di esercizio controllate (ma da autorizzare di volta in volta) in linee specifiche, allo scopo di verificare l'efficacia delle misure di sicurezza progressivamente attuate per giungere alla revoca definitiva dell'ordinanza di sospensione, qualora i controlli avessero dato esito positivo.

Il progressivo riavvio dei reparti è stato quindi vincolato, da parte del comune di Cento, all'adozione nei vari impianti delle misure di sicurezza indicate in una relazione tecnica predisposta da una commissione di esperti, già nominata in data 21 giugno 1983 del comune d'intesa con la unità sanitaria locale. La commissione produsse un elaborato conclusivo nel mese di luglio 1984.

Le garanzie che le misure di sicurezza negli impianti siano state adottate consistono in una perizia giurata da parte di due docenti universitari, incaricati del controllo di rispondenza, ed in un parere di riscontro del servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale 30 e di tecnici della stessa unità sanitaria locale.

In data 23 settembre 1984 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Ministero della sanità (per gli aspetti autorizzativi) e dell'assessorato regionale alla sanità, allo scopo di accertare lo stato dei fatti. Il relativo verbale è stato trasmesso al sindaco di Cento, al quale il Ministero medesimo ha richiesto di essere costantemente informato sui provvedimenti adottati, così da poter assumere a sua volta le necessarie determinazioni in merito ai conseguenti aspetti autorizzativi di competenza.

Con due ordinanze, rispettivamente del 29 ottobre 1984 e del 5 gennaio 1985, il sindaco ha autorizzato (dopo aver ottenuto le garanzie previste) il riavviamento a termine di due linee di produzione riguardanti, l'una la produzione ed il confezionamento di sospensioni acquose concentrate di polveri di principi attivi di fitofarmaci, e l'altra la formulazione ed il confezionamento di prodotti in polvere con utilizzazione di principi attivi della seconda, terza e quarta classe tossicologica.

Il consiglio comunale di Cento, valutato l'indirizzo produttivo dell'azienda a fronte dell'alta densità urbana della zona di insediamento, è venuto, tuttavia, nella determinazione di valutare l'opportunità di una revoca delle licenze di produzione. Nell'ambito di una indagine promossa dal Ministero della sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ha

svolto presso la VISPLANT-CHIMIREN alcuni interventi, rivolti — in proposito — al reperimento di dati sulle materie prime, sui prodotti finiti (in lavorazione ed in deposito) e sui processi di lavorazione.

Per completezza, si fa presente che la produzione, il commercio e la vendita di fitofarmaci e di derrate alimentari immagazzinate sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Le formulazioni antiparassitarie per uso agricolo (presidi sanitari) sono autorizzate all'impiego solo dopo aver ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità. Le condizioni della registrazione, le indicazioni, la classificazione di pericolo e le norme e raccomandazioni per l'uso corretto sono riportate sulle etichette dei prodotti autorizzati.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il controllo su produzione, detenzione, commercio ed impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose rientra nelle funzioni attribuite alle regioni, alle quali periodicamente il Ministero della sanità comunica le avvenute registrazioni ed i termini delle stesse, come pure i provvedimenti e le informazioni di maggiore rilievo relativi al particolare settore.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: DE LORENZO.

BERSELLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità. — Per sapere — premesso che:

in data 31 ottobre 1985 alla mensa della scuola elementare di Zolino di Imola (Bologna) i bambini ed il corpo insegnante hanno trovato i maccheroni « conditi » con i vermi e si sono pertanto rifiutati di continuare il pasto;

la scuola elementare di Zolino nel maggio del 1985 fu al centro dell'intossicazione causata dalla « svizzera » e dal *clostridium perfringens* e fu in seguito a tale episodio che il consiglio del 1° Circolo, al quale appartiene la detta scuola,

si fece promotore di una iniziativa con cui si chiedevano maggiori garanzie per il servizio mense; garanzie che erano state promesse fin dalla ripresa di quest'anno scolastico ma che non sono servite ad evitare quanto sopra riferito —:

se non intendano aprire una inchiesta al fine di accertare le responsabilità in ordine all'accaduto e per chiarire le condizioni igienico-sanitario-ambientali in cui versa la scuola elementare di Zolino;

quali iniziative urgenti intendano porre in essere onde evitare che simili episodi possano nuovamente verificarsi.

(4-12028)

RISPOSTA. — Gli organi scolastici locali, appena avuta conoscenza dell'episodio verificatosi presso la mensa della scuola elementare Rubri di Zolino, hanno immediatamente interessato le competenti autorità sanitarie e locali. Dagli accertamenti effettuati non sono, tuttavia, emersi elementi di rilievo in merito alla gestione della mensa e l'episodio segnalato è risultato isolato e circoscritto ad una esigua minoranza di allievi.

Sono stati, infatti, effettuati con la massima tempestività prelievi di campioni di pasta presso la dispensa della mensa centralizzata, poi analizzati dal presidio multinazionale di prevenzione della regione Emilia-Romagna.

L'esito degli accertamenti effettuati per la ricerca di parassiti è risultato negativo. Da parte dell'amministrazione comunale sono state, comunque, fornite assicurazioni per un miglioramento delle strutture della mensa sia a livello centralizzato sia a livello periferico.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

BOSCO BRUNO, PUJIA E NAPOLI. — Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri. — Per rendere noto

che il personale della dogana presso l'aeroporto di Fiumicino il giorno 29 gennaio 1985 non ha consentito al signor

Riccio Gregorio, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) ma residente come emigrato a Toronto (Canada), proveniente da questa città con volo Alitalia, di portare con sé in Italia in franchigia o di pagare solo l'imposta di temporanea importazione di un video-registratore, pur avendo dichiarato che lo stesso serviva per far vedere ai parenti rimasti in Italia immagini dei familiari emigrati e che poi sarebbe stato riportato in Canada;

al fermo diniego degli ufficiali di dogana ha dovuto pagare l'imposta di circa 700.000 lire non rimborsate neppure dopo aver fatto controllare presso lo stesso aeroporto il 3 marzo 1985 che l'apparecchio in questione rientrava con lui a Toronto —:

se non intendano, ognuno per la propria competenza, e tenendo conto del particolare valore che hanno i viaggi periodici di ritorno degli emigrati in Italia:

a) far restituire al signor Gregorio Riccio, che ha prodotto regolare istanza, la somma riscossa a titolo di imposta doganale definitiva;

b) impartire disposizioni sia agli uffici interessati che agli emigrati che mantengono rapporti di collegamento con la madre patria e che con il loro temporaneo, periodico ritorno non solo rinsaldano vincoli affettivi, culturali e di tradizioni ma aprono anche o consolidano rapporti economici ed apportano direttamente valuta pregiata, affinché siano evitati — pur nel rispetto delle leggi vigenti — atti che comportino od appaiano di discriminazione o di vessazione o che comunque mostrino la patria di origine intollerante di una presenza che pure deve essere e certamente è, per motivi ideali, di giustizia e di convenienza, apprezzata e favorita. (4-11310)

RISPOSTA. — *Il signor Gregorio Riccio, nato a San Nicola da Crissa e residente in Toronto (Canada), in data 30 gennaio 1985 ha importato in Italia, a seguito viaggiatore, una cinepresa con annesso video-registratore pagando per i relativi diritti doganali*

lire 695.550: bolletta A 22-bis n. 16 serie B.

In data 2 marzo 1985, come risulta dalla bolletta A 24 n. 8, la predetta cinepresa unitamente al video-registratore è stata riesportata dallo stesso signor Riccio.

In data 19 luglio 1985 è stata presentata istanza di rimborso per i diritti pagati ed è stato delegato per la riscossione il signor Gregorio Forte residente in via Roma n. 3 - San Nicola da Crissa.

L'istanza di rimborso non ha avuto seguito perché l'istante non ha prodotto la bolletta-figlia in originale così come prescrive la vigente normativa (articolo 91 e seguenti del testo unico leggi doganali). Di tale circostanza è stato informato il signor Forte, delegato a riscuotere l'importo dei diritti che deve essere restituito. Appena verrà presentato alla competente dogana di Roma-II il documento mancante, si procederà ad effettuare il richiesto rimborso.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

BROCCA, MENEGHETTI E ZAMPIERI.
— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'assassinio di padre Ezechiele Ramin, comboniano di Padova, avvenuto in Brasile il 24 luglio 1985 nel distretto Fazenda Catuva, Municipio Aripóna, Stato di Mato Grosso, per mano di un gruppo di pistoleros, al soldo dei latifondisti, con il compito di sparare sui contadini che osassero entrare in possesso delle terre che il Governo assegna ad ogni famiglia secondo le norme della riforma agraria in fase di attuazione;

se risponda al vero il movente dell'efferato delitto, collegato in generale ad una opzione morale e civile di giustizia, di padre Ezechiele Ramin, avendo egli scelto la difesa degli « ultimi », oppressi e perseguitati, ed in particolare una missione di pacificazione svolta presso i contadini convincendoli ad evitare lo scontro con le bande private delle fazende e ad

attendere la forza del diritto, senza ricorrere alle armi, con le quali avrebbero avuto la peggio e sarebbero passati dalla parte del torto come aggressori ed usurpatori;

quali interventi siano stati compiuti dalla diplomazia italiana presente in Brasile per rappresentare l'indignazione dell'Italia offesa da un delitto nefando e per lenire il dolore della comunità dei Comboniani e della famiglia con provvidenze e agevolazioni;

quali iniziative intenda intraprendere presso il Governo brasiliano affinché siano:

accertati e incriminati i veri responsabili dell'uccisione, ancora liberi, oltre ai tre pistoleros esecutori mercenari, e precisamente il gastaldo della « fazenda » e Osmar Bruno che si dice proprietario;

giudicati in un regolare processo, soprattutto i mandanti, i quali sembrano godere di protezioni nei tribunali del Mato Grosso, al fine di rendere giustizia indipendentemente dall'atteggiamento cristiano dei genitori i quali hanno pubblicamente perdonato i responsabili della morte del figlio;

valutare possibili timidezze e connivenze di gruppi economici italiani disposti a ignorare o, peggio, a coprire ingiustizie e delitti per non compromettere i loro affari;

espressi incoraggiamenti e sollecitazioni per una più rapida realizzazione della riforma agraria, compresa la espropriazione della fazenda Catuva, corrispondendo in questo modo alle attese del popolo di « mettere la terra nelle mani di tutti per il bene di tutti » ed al sogno profetico che padre Ezechiele Ramin concepiva in una lettera del 24 luglio 1984, un anno prima della sua morte, in cui vedeva « i contadini pugnalati al petto e alla schiena » e si domandava « se mai qualche stella dal cielo cadrà su questa terra ! ».

(4-11642)

RISPOSTA. — *Padre Ezechiele Ramin, missionario comboniano, giunto a Cacoal in Brasile nel gennaio 1984, è stato assassinato nel pomeriggio del 24 luglio 1985 mentre rientrava dalla Fazenda Cutuaba, un'azienda agricola sita in località Aripuana (Mato Grosso).*

Il delitto è avvenuto al termine di una riunione, cui padre Ramin aveva preso parte, tra coltivatori del luogo che avevano proceduto all'occupazione di un'area la cui proprietà è rivendicata da altri proprietari terrieri della zona.

Secondo le notizie pervenute, l'imboscata sarebbe stata perpetrata ad opera di emissari dei predetti proprietari terrieri. In essa è rimasta ferita anche un'altra persona di nazionalità brasiliana. La salma del religioso è stata rinvenuta la mattina del 25 luglio 1985, trasportata il giorno stesso a Cacoal e rimpatriata il 31 luglio 1985.

La nostra ambasciata in Brasilia, a seguito del tragico episodio, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, ha immediatamente tenuto a sottolineare presso le autorità brasiliane la particolare gravità dell'accaduto ed ha richiesto il massimo impegno da parte degli organi inquirenti affinché siano assicurati alla giustizia i responsabili dell'uccisione del nostro connazionale.

L'assassinio di padre Ramin è stato deplorato pubblicamente dal ministro per la riforma agraria Nelson Ribero, mentre il ministro della giustizia Lyra ha da parte sua assicurato il massimo impegno del suo governo per fare piena luce sull'accaduto. La polizia brasiliana ha proceduto, nell'ambito delle indagini in corso, all'arresto di due dipendenti della Fazenda Cutuaba i quali hanno confessato di aver partecipato all'uccisione del missionario insieme con altre due persone tuttora latitanti. Una terza persona è stata arrestata perché sospettata di essere mandante dell'omicidio.

La nostra ambasciata in Brasilia non ha mancato di rappresentare alle autorità brasiliane la necessità di garantire adeguata protezione ai nostri missionari impegnati in quel paese in opere di rilevante valenza sociale, realizzate in condizioni di estrema difficoltà.

Il 10 settembre 1985 l'ambasciata d'Italia in Brasilia ha inoltrato al ministro della giustizia brasiliano un promemoria in cui, oltre a richiedere la pronta conclusione del processo in corso in Cuiaba, è stata rappresentata la preoccupazione italiana per la sicurezza dei missionari italiani che operano nella zona.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

CALAMIDA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere:*

se corrisponde al vero che gli uffici provinciali del tesoro abbiano concesso ai « pensionati statali d'annata » acconti sugli aumenti già snaturati ai sensi della legge 141/85 in ragione di un terzo, anziché dell'intera somma, e ciò, in considerazione del fatto che gli uffici lavorano attualmente su pratiche di pensioni del 1981;

se trova peraltro opportuno impartire al riguardo ai dipendenti di tali uffici precise istruzioni affinché gli aumenti di pensioni previsti dalla legge 141/85 siano regolarmente pagati ed aggiornati sulle pensioni mensili, ricorrendo, se il caso lo richiedesse, a rinforzare il personale di detti uffici. (4-11654)

RISPOSTA. — *La direzione generale dei servizi periferici del tesoro, in ordine ai quesiti posti dall'interrogante, ha riferito quanto segue.*

L'applicazione della legge 17 aprile 1985, n. 141, che riguarda complessivamente 1.250.000 partite di pensione, ha ulteriormente aggravato, per la molteplicità e la complessità degli adempimenti previsti, il già rilevante carico di lavoro delle direzioni provinciali del Tesoro.

In particolare, per l'applicazione delle misure percentuali e fisse di aumento, in relazione ai comparti e alla data di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla legge (circa 40 classi di aumento), nonché per la graduazione delle percentuali stesse in base all'anzianità di

servizio maturata dai singoli beneficiari, occorre accertare:

a) *la qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo, gli anni utili di servizio computati ai fini di pensione, la data di decorrenza della pensione stessa;*

b) *la qualifica rivestita dal dante causa, la decorrenza della pensione diretta e quella del trattamento di reversibilità.*

Deve, d'altra parte, rilevarsi che la riscontrata inattendibilità, in molti casi, delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comporta complesse operazioni di regolarizzazione delle posizioni contabili, obbligando pertanto gli uffici periferici del Tesoro a provvedere direttamente alla rilevazione delle anzianità.

Allo scopo tuttavia di accelerare i tempi per l'attuazione della citata legge n. 141, questo Ministero ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione pubblica — al fine di ottenere che, nell'anno 1986, sia consentito al personale dei dipendenti uffici periferici e dei centri interregionali di Bologna e Latina di effettuare un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello del 1985.

In ogni caso sono state impartite alle direzioni provinciali del Tesoro opportune istruzioni per il più rapido disbrigo delle posizioni arretrate, utilizzando tutti i mezzi in atto disponibili.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CAPRILI, FILIPPINI, GUALANDI, UMIDI SALA, TORELLI E PETROCELLI. — *Ai Ministri del tesoro e del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che*

con la legge 18 luglio 1984, n. 360, venivano fissate nuove regole per l'attività della « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del Lavoro » (SACAT) —:

per quali motivi non sia stato rispettato il termine di sei mesi per appor-

tare le opportune modifiche allo Statuto della SACAT rendendo così di fatto la legge inoperante visto che allo statuto veniva demandato il compito di determinare il capitale, le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti, le modalità dei trasferimenti di quote, gli organi, l'organizzazione e il funzionamento della Sezione ivi compresi i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che debbono assistere le stesse nonché le forme di provvista consentite. (4-10358)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha comunicato che, in relazione all'entrata in vigore della legge 18 luglio 1984, n. 360, contenente nuove norme sull'attività della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, il consiglio di amministrazione della sezione stessa ha sottoposto al preventivo esame dell'istituto di emissione un progetto di riforma del testo statutario.

L'esame del progetto, atteso l'ampio spazio di autonomia riservato dalla legge alla regolamentazione statutaria, ha richiesto una complessa analisi delle possibilità operative della sezione e della relativa disciplina statutaria, nonché una accurata verifica della struttura organizzativa. In ordine a tale progetto sono state per altro formulate, da parte dell'organo di vigilanza, talune osservazioni tuttora all'esame della sezione in parola per i necessari approfondimenti e per le conseguenti valutazioni dei competenti organi aziendali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CARLOTTO, BALZARDI E RABINO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

il notevole ritardo con il quale è stato ufficializzato il modello 740/84 per la dichiarazione dei redditi, ha provocato gravi disagi tra i contribuenti, nonché tra i professionisti e le organizzazioni di categoria che assistono i propri clienti e associati in tale adempimento;

la conseguente necessaria proroga ha comportato notevole danno per l'Erario, senza peraltro alleviare i disagi e le tensioni inizialmente creati;

il ritardo sopra lamentato è stato ancora più marcato per i modelli meccanizzati (le prime autorizzazioni concesse alle tipografie portano la data del 4 maggio 1984 !);

tali fatti non consentono certamente ai contribuenti e a quanti li assistono, di affrontare serenamente l'importante appuntamento con l'annuale denuncia dei redditi —

se non ritiene opportuno, come da più parti richiesto, rassicurare i contribuenti prevedendo, per la prossima dichiarazione dei redditi, un termine entro il quale la modulistica debba essere « veramente » di dominio pubblico, evitando la « farsa » dei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* aventi date solo nominali e stabilendo definitivamente che il mancato rispetto di tale termine comporti una proroga automatica, per eguale periodo, della scadenza di legge;

se non ritiene inoltre necessario vista l'ormai notevole diffusione della meccanizzazione nella compilazione dei modelli di denuncia dei redditi, e al fine di evitare possibili speculazioni, approvare, insieme ai modelli per la redazione manuale, anche quelli per la redazione meccanizzata, così come avviene già per i modelli 101 e per i modelli di dichiarazione annuale IVA. (4-07999)

RISPOSTA. — Non sembra che le procedure occorse per la predisposizione prima e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, poi, dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare a maggio dell'anno 1985 abbiano subito particolari inconvenienti tanto che il modello pubblicato per ultimo (740/85 ordinario) è apparso nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 1985, n. 78; parimenti, entro termini ragionevoli, tutti i modelli di

dichiarazione sono stati messi a disposizione degli enti ed organismi incaricati della loro distribuzione al pubblico.

Per quanto attiene, poi, alla proposta di approvare i modelli di dichiarazione meccanizzati contestualmente a quella dei modelli manuali, si precisa che è allo studio della competente direzione generale la praticabilità della proposta stessa.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

CATTANEI — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere:

quali sollecite iniziative si intendano assumere per eliminare l'assurda ed anacronistica differenza di trattamento fiscale sulle importazioni di caffè tra i diversi porti italiani;

l'attuale regime d'altronde oltre a ridurre le entrate erariali dello Stato (difatti nessuno ha mai richiesto in linea generale una diminuzione dei dazi doganali, ma solo un riallineamento di essi in sede nazionale) provoca notevoli disagi tra gli operatori commerciali, gli importatori, gli armatori anche esteri, con conseguente grave danno per l'economia del paese;

anche le motivazioni per cui il ministro non ha mai dato alcun riscontro, neppure formale, alle istanze ufficialmente presentate da tempo dalle associazioni di categoria e soprattutto dai rappresentanti dei più importanti enti portuali, compreso quello di Genova.

(4-10666)

RISPOSTA. — *L'istituto del credito doganale esistente per la città di Trieste, caratterizzato da una dilazione di pagamento dei diritti doganali di 180 giorni invece dei 30 consentiti, in via generale, dalla vigente legislazione (articolo 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) trae origine dall'articolo XVIII dei Preliminari della tariffa doganale austro-ungarica, recepito con regio decreto 15 settembre 1922, n. 1356 nella legislazione italiana.*

Tale trattamento agevolativo è stato riconosciuto per Trieste, e solo per Trieste, dalla Comunità europea.

Ne consegue, pertanto, che l'estensione ad altri porti nazionali del richiamato beneficio si tradurrebbe in una violazione della normativa comunitaria, la quale ha armonizzato per tutti gli Stati membri l'istituto del pagamento periodico e differito espressamente disciplinato dagli articoli 78 e 79 del vigente testo unico delle leggi doganali.

Occorre, d'altra parte, far presente che un riallineamento dei dazi doganali in sede nazionale causerebbe notevoli difficoltà all'economia triestina alla quale è stato accordato il trattamento agevolativo in parola proprio per ovviare ad una situazione del tutto particolare.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

CUOJATI. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che

al termine delle trattative intercorse tra il gruppo Marzotto e il gruppo Bassetti risulterebbe attribuita alla famiglia Bassetti una partecipazione del 4 per cento del capitale sociale della Marzotto spa, ammontante, alla attuale capitalizzazione di borsa, ad un valore di diversi miliardi di lire;

recenti notizie di stampa riportano come « abbonati o rinunciati » da parte di istituti di credito fra i quali, primariamente, aziende a capitale pubblico come la Banca Commerciale Italiana ed altre, crediti per oltre 44 miliardi nei confronti della Finbassetti spa —

quali siano le ragioni che ispirano tali atti di magnanima liberalità da parte delle aziende di credito in genere e, in particolare, da parte di istituti come le banche cosiddette IRI che, amministrando risparmio comunque da tutelare, dovrebbero poi avere, anche per ragioni di istituto, l'obbligo di assicurare il massimo profitto al capitale pubblico non consen-

tendo indebiti benefici a favore di gestioni aziendali dimostratesi, alla prova dei fatti, incapaci e inefficienti. (4-10837)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di pubblico interesse, che si ricollegano alla tutela della stabilità e della efficienza delle istituzioni creditizie. In tale quadro, l'attività dell'istituto di emissione è finalizzata ad esaminare nel loro complesso — utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento — le risultanze dell'attività di gestione, al fine di formulare, nel concorso di tutti gli elementi a disposizione, un giudizio globale sulla funzionalità della azienda di credito.*

In relazione a quanto precede, si osserva che le decisioni in materia di gestione di singole linee di credito sono rimesse dalla legge all'autonoma valutazione — ed alla conseguente responsabilità — degli organi competenti delle istituzioni creditizie, i quali determinano, secondo i criteri ritenuti ottimali, il merito di ciascun cliente.

Per quanto concerne poi le specifiche questioni poste dall'interrogante, si precisa che la Banca d'Italia ha riferito che, dagli elementi acquisiti, risulta che il piano di risoluzione della crisi gestionale e finanziaria del gruppo Bassetti si sostanzierebbe in un accordo raggiunto con la Manifattura lane Gaetano Marzotto, la cui attuazione, prevedendo una sistemazione dei debiti pregressi contratti con le banche, è stata subordinata all'adesione delle numerose istituzioni creditizie interessate. Queste ultime, per altro, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa, hanno deciso di seguire un'unica linea di condotta in sede di Associazione bancaria italiana.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

DI DONATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della circostanza, a dir poco strana e straordinaria, per cui nel comune di Forio (Napoli),

contrariamente agli altri comuni dell'isola di Ischia e delle altre zone limitrofe negli quattro anni si è verificato un incremento della popolazione residente di circa 1.500 unità, pari al 18 per cento, senza che nessun motivo di ordine economico e sociale possa giustificarlo, anche in relazione ai dati dei decenni precedenti rilevati dai censimenti ufficiali della popolazione;

se è ad essi noto che per la maggior parte si tratta di nuove residenze rilasciate a persone non originarie di Forio in concomitanza con il pauroso incremento edilizio, per altro ampiamente abusivo, che negli stessi anni ha interessato il territorio comunale di Forio;

se non ritengono, pertanto, che tale evento « eccezionale », che ha una significativa incidenza sul pubblico erario, godendo ad esempio i residenti di notevoli e giustificate riduzioni sulle tariffe per il trasporto via mare, non possa più semplicemente e ragionevolmente spiegarsi con il tentativo, messo in atto da chi gestisce l'amministrazione comunale di acquisire un preventivo consenso elettorale per garantirsi la continuità di posizioni di potere;

sulla base di quanto precede, se non credono opportuno ed urgente, in relazione anche a precisi e circostanziati esposti inviati ad esempio dalla sezione e dal gruppo consiliare del PSI di Forio al prefetto e all'autorità giudiziaria competente, dare immediate disposizioni tendenti ad acquisire ogni elemento in ordine al rilascio delle « residenze facili », al fine di porre in essere tutti i provvedimenti atti a stroncare quello che è un chiaro episodio di malcostume politico ed un presumibile grave illecito in violazione delle leggi che regolano l'anagrafe della popolazione residente e i relativi regolamenti di esecuzione. (4-10206)

RISPOSTA. — *Negli ultimi quattro anni (1982-1985) il comune di Forio d'Ischia ha avuto un incremento del corpo elettorale di complessive 949 unità, così ripartite per anno: 189 nel 1982; 286 nel 1983; 261 nel 1984; 213 fino al 1° maggio 1985.*

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1986

*Quadro comparativo dell'incremento demografico, rilevante ai fini elettorali,
nei sei comuni dell'isola d'Ischia. - Anni 1982-1985*

Comuni	Censi- mento 1981	Nuove iscrizioni anagrafiche				Totale nuove iscrizioni 1982-1985
		1982	1983	1984	1985 al 1° maggio	
Barano	6.346	210	126	232	132	710
Casamicciola	5.945	222	203	212	187	924
Ischia	16.038	206	279	249	289	1.023
Lacco Ameno	3.523	184	123	88	116	511
Serrara Fontana	2.595	42	26	50	34	152
Forio	9.642	189	286	261	213	949

Come risulta dal prospetto il fenomeno pur avendo interessato la generalità dei comuni dell'isola d'Ischia, a Forio è stato registrato in misura lievemente superiore. Tale circostanza è in linea con l'andamento dell'incremento demografico nel decennio 1971-1981, sempre caratterizzato da un maggiore sviluppo nel comune di Forio rispetto agli altri cinque dell'isola.

Il particolare incremento delle residenze nell'intero territorio isolano, appare in definitiva, legato alle connotazioni fortemente turistiche della zona, alle connesse e peculiari attività economiche, lavorative e di servizio che vi si svolgono e, quindi, essenzialmente a motivazioni utilitaristiche, avulse da ragioni di ordine politico.

Torna utile, al riguardo, far presente che l'ufficio anagrafico del comune di Forio, nella primavera 1985, è stato sottoposto ad ispezione da parte della prefettura di Napoli.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che le istanze di iscrizione anagrafica vengono tutte regolarmente istruite, anche se in qualche caso gli accertamenti sul presupposto della abituale dimora sono stati svolti senza adeguati approfondimenti. È stata altresì rilevata una eccessiva proliferazione delle schede di famiglia all'interno di singoli nuclei familiari.

Il pretore d'Ischia, a seguito di esposto presentato dal gruppo consiliare socialista del comune di Forio, sulla base delle indagini svolte dalla locale squadra di polizia giudiziaria, ha disposto, in data 12 giugno 1985, l'archiviazione degli atti, non ravvisando i presupposti di esercizio dell'azione penale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

DONAZZON E STRUMENDO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere —

premesso che è fatto obbligo di rilasciare ricevuta fiscale da parte delle imprese artigiane che effettuano prestazioni di servizi, come da apposito decreto ministeriale 28 gennaio 1983;

tenuto conto che un gran numero di tali imprese intrattengono rapporti di prestazione (contratti d'opera) con altre imprese o con enti ed istituti, per cui sono tenute ad emettere le relative bollette di accompagnamento per i beni oggetto dei suddetti contratti di opera —

se non ritenga opportuno chiarire che in tali circostanze le imprese interessate debbono procedere alla fatturazione normale (ex articolo 21 della legge istitutiva dell'IVA).

Gli interroganti fanno presente che da parte degli organi della Guardia di finanza e degli uffici IVA si ritiene, nei casi indicati, doversi procedere alla emissione della fattura-ricevuta fiscale, benché il problema presenti dubbi interpretativi, tali da generare in alcuni casi atteggiamenti diversi e che ciò ha provocato e continua a provocare un notevole disorientamento tra gli interessati investiti da una serie di contravvenzioni. (4-02746)

RISPOSTA. — *Si conferma quanto già precisato da questo Ministero e ribadito in occasione dell'estensione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale ad altre categorie di contribuenti di cui al decreto ministeriale del 28 gennaio 1983 (circolare del 6 giugno 1983, n. 52), e cioè che la bolla di accompagnamento, integrata dal corrispettivo, o la fattura accompagnatoria, emesse entrambe ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono ammesse in sostituzione rispettivamente della ricevuta fiscale o della fattura-ricevuta fiscale.*

Poiché con la predetta annotazione del corrispettivo, unitamente alle altre prescritte indicazioni, la bolla d'accompagnamento offre sufficienti cautele per assolvere, a tutti gli effetti, anche all'obbligo di emissione della ricevuta fiscale, da ciò discende che la fattura che seguirà dovrà essere emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza utilizzare gli stampati prescritti dai decreti ministeriali che disciplinano la ricevuta fiscale; sarà cioè una normale fattura e non una fattura-ricevuta fiscale.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che

il tratto di linea delle ferrovie dello Stato da Milano a Luino (Varese) è stato percorso nei giorni scorsi in un tempo totale pari a due ore e quaranta minuti;

il treno partito da Porta Garibaldi (Milano) alle ore 16,55 è giunto nella stazione terminale di Luino (Varese) alle ore 19,35;

giustificato è stato il forte malcontento che gli utenti hanno espresso al concludersi del loro viaggio e nel « discorso con gli organi istituzionali delle ferrovie » —:

quali interventi sono stati svolti o s'intendano concretizzare per evitare non solo il ripetersi dell'accaduto, ma che si determinino atti concreti che rendano il percorso più certo e sicuro, anche apportando tutte le necessarie modifiche alla struttura rotabile e al percorso della linea Milano-Luino. (4-12306)

RISPOSTA. — *La linea Milano-Luino, a partire dal 7 novembre 1985, è interessata da importanti lavori per il consolidamento di una galleria tra le stazioni di Laveno e Portovaltravaglia e per il rinnovamento del binario tra quest'ultima località e Luino, in una zona interessata da una frana.*

Per l'esecuzione di tali lavori, l'Ente delle ferrovie dello Stato ha fatto sapere che è stato necessario istituire, sulle tratte sopracitate, alcuni rallentamenti con un conseguente allungamento dei tempi di percorrenza di oltre dieci minuti; il ritardo effettivo che ne consegue può arrivare anche a 20 minuti in conseguenza degli incroci sulla linea a semplice binario.

L'Ente delle ferrovie dello Stato, inoltre, ha provveduto ad informare l'utenza della situazione illustrata con apposito avviso esposto in tutte le stazioni della linea a cura del compartimento ferroviario di Milano.

Per quanto concerne la regolarità di marcia del treno 10280/3910 Milano Porta Garibaldi - Gallarate-Luino, il ritardo medio nel mese di novembre 1985 è risultato di 19 minuti, a causa delle citate difficoltà d'esercizio e di un ulteriore rallentamento di tre minuti in atto tra Milano Certosa e Rho.

Il ritardo in arrivo più consistente, pari a 46 minuti, è stato registrato il 22 novembre 1985 ed è stato determinato in mas-

sima parte da un guasto all'apparato di manovra degli scambi e dei segnali nella stazione di Laveno.

Comunque, l'ente ferroviario assicura che, una volta portati a termine i lavori in corso, la cui ultimazione è prevista per febbraio 1986, la circolazione sulla linea tornerà a normalizzarsi.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

FILIPPINI E VIOLANTE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Patuelli il ministro di grazia e giustizia in data 5 maggio 1984 rispondeva testualmente: « All'esito degli accertamenti ispettivi effettuati presso gli uffici giudiziari di Rimini è stato chiesto al Consiglio superiore della magistratura l'avvio della procedura di trasferimento di ufficio ad altra sede nei confronti del dottor Arturo Di Crecchio, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini » — come il Ministro abbia agito e come intenda agire per una sollecita decisione da parte del Consiglio superiore della magistratura pendente da oltre 18 mesi. (4-12476)

RISPOSTA. — In data 6 marzo 1984 è stato chiesto al Consiglio superiore della magistratura l'avvio della procedura di trasferimento di ufficio ad altra sede nei confronti del dottor Arturo Di Crecchio, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini (Forlì).

La procedura è tuttora pendente presso la prima commissione referente del Consiglio che, dopo aver proceduto all'audizione del dottor Di Crecchio, nella seduta dell'11 novembre 1985, ha deliberato di richiedere informazioni in ordine allo stato del procedimento penale pendente a suo carico innanzi al giudice istruttore presso il tribunale di Firenze, ed è in attesa di tali informazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

FINI. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che l'ONPI (Opera nazionale pensionati d'Italia), ente cosiddetto inutile e come tale sciolto per legge, continua a trattenere lire 20 (venti) per ogni pensione erogata dall'INPS — se, e per quale motivo, viene ancora effettuata tale trattenuta e, nel caso, a quale scopo vengono destinati i fondi così incamerati. (4-07448)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 1979, l'INPS doveva trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi, già destinati per legge all'ONPI.

A sua volta questa Amministrazione, ai sensi del menzionato articolo 1 della legge n. 641, provvede a ripartire le entrate dell'ONPI fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti nelle stesse, alla data del 1977.

Le entrate in questione resteranno, pertanto, destinate all'assistenza degli anziani fino all'entrata in vigore delle leggi regionali, intese a riordinare la materia di cui trattasi.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FINI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che

il signor Cesare Trocchi, dipendente della filiale della Banca d'Italia di Frosinone, ha richiesto in data 29 aprile al direttore della filiale dottor De Angelis di poter usufruire di 5 giorni di congedo straordinario in quanto candidato nelle liste del MSI-destra nazionale per il consiglio comunale di Frosinone, ciò secondo quanto stabilito dalla Presidenza del consiglio con apposito telegramma che così recitava: « Questa Presidenza viene informata che da alcuni impiegati candidati prossime elezioni politiche et amministrative est stata formulata alle rispettive amministrazioni appartenenza richiesta

assentarsi durante periodo campagna elettorale. Scopo determinare ad ogni conseguente effetto posizione detti impiegati, questa Presidenza ritiene che, ove non ostino motivi di servizio eccezionali, vada accolta istanza et concesso at personale periodo congedo straordinario at norma vigenti disposizioni »;

la Direzione della filiale della Banca d'Italia di Frosinone non ha ritenuto di soddisfare la richiesta del signor Trocchi e che non possono essere richiamati a giustificazione del mancato assenso motivi eccezionali di servizio in quanto la medesima direzione ha accolto la domanda di ferie presentata dal signor Trocchi per il medesimo periodo per cui era stato richiesto il congedo straordinario -:

quali siano stati i motivi che hanno indotto la Direzione della filiale della Banca d'Italia di Frosinone a disattendere la circolare della Presidenza del Consiglio. (4-09480)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha comunicato che le istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in tema di concessione di congedi straordinari a favore di impiegati candidati nelle elezioni politiche ed amministrative, non possono trovare applicazione nei confronti dei dipendenti dell'istituto medesimo.

Al riguardo va, infatti, precisato che il regolamento del personale della Banca d'Italia, approvato dal consiglio superiore della banca medesima, in conformità dell'accordo negoziale stipulato con le organizzazioni sindacali, prevede, all'articolo 52, una diversa disciplina dell'istituto del congedo straordinario.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FITTANTE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quali sono i motivi che impediscono il riconoscimento della cittadinanza italiana al signor Michel Caralis nato il 25 giugno 1950 di nazionalità greca, coniugato da circa cinque anni

con cittadina italiana. Il ritardo, infatti, non è spiegabile avendo il signor Caralis inoltrato domanda accompagnata dalla documentazione di rito — per altro integrata a richiesta dei competenti uffici del Ministero — nel 1983 ed avendo ottenuto i pareri favorevoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. (4-10221)

RISPOSTA. — La cittadinanza italiana è stata concessa al signor Michel Caralis con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1985.

Il rilevato ritardo nella definizione della istanza — presentata, com'è noto, nel novembre 1983 al comune di Lamezia Terme (Catanzaro) e pervenuta a questo Ministero il 7 marzo 1984 — è da ricondurre alla complessità dell'istruttoria che in genere si richiede nella trattazione delle istanze di naturalizzazione.

Nel caso di specie si è reso, tra l'altro, necessario integrare la documentazione predetta con il nulla-osta del Ministero degli affari esteri, nonché chiarire alcune discordanze anagrafiche riscontrate nei documenti esibiti.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

FITTANTE. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere:

quali sono i motivi che ritardano la liquidazione dei tre ultimi stati di avanzamento alla ditta Imprese Riunite Walter Poloni che sta eseguendo i lavori di costruzione della nuova sede provinciale delle poste in località S. Maria di Catanzaro. Con la giustificazione del mancato pagamento dei lavori eseguiti e contabilizzati con i tre stati di avanzamento e di un ulteriore credito riferito ad opere precedentemente realizzate, l'impresa ha proceduto alla chiusura del cantiere e al conseguente licenziamento dei lavoratori con decorrenza 1° ottobre 1985;

se è vero che i pagamenti sono stati bloccati in conseguenza dell'indagine in

corso relativa alle vicende penali che coinvolgono l'ex capo cantiere e l'impresa fornitrice degli inerti e a seguito di denunce circa il mancato rispetto da parte della ditta sopra menzionata del Capitolato di appalto;

se non ritiene di dover accelerare al massimo tutte le procedure in atto per consentire la ripresa dei lavori ed il completamento di un'opera che ha già subito diverse sospensioni e i cui tempi di realizzazione si sono già sufficientemente dilatati. (4-11247)

RISPOSTA. — *Il progetto dei lavori di costruzione del complesso edilizio destinato a sede della direzione provinciale postelegrafonica di Catanzaro, prevede la realizzazione di quattro corpi di fabbrica edificati con fondazioni su pali di calcestruzzo, del tipo trivellato a rotazione. Per tale tipo di pali, ed in relazione al diametro adottato, il contratto prescrive che debbono essere condotte apposite prove, atte ad accertare sia la loro effettiva capacità portante (mediante adeguate prove di carico), sia la loro continuità e buona esecuzione (mediante carotatura).*

Ciò premesso si significa che l'impresa Walter Poloni, appaltatrice dei lavori, non aveva condotto, fino all'ottobre 1985, le prove prescritte dal controllo sui circa 600 pali realizzati e relativi al corpo di fabbrica principale (cosiddetto corpo A), nonostante le reiterate sollecitazioni ricevute in tal senso da parte dei competenti organi compartimentali postelegrafonici.

Siffatta inadempienza ha impedito all'Amministrazione postelegrafonica di determinare le effettive caratteristiche portanti e di buona costruzione dei pali, nonché di acquisire le necessarie garanzie per la stabilità delle opere di fondazione e, conseguentemente, di quelle in elevazione.

In relazione a tale stato delle cose, pertanto, l'Amministrazione postelegrafonica ha ritenuto di sospendere il pagamento delle rate in acconto, giusta quanto disposto dall'articolo 350 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Tuttavia, avendo la medesima ditta assicurato l'imminente effettuazione delle prove statiche e di carotatura, la direzione compartimentale postelegrafonica della Calabria ha impartito disposizioni affinché, appena noto l'esito delle stesse, vengano liquidate le somme non pagate.

Si precisa, altresì, che i lavori, relativi agli altri corpi di fabbrica costituenti l'intero complesso da realizzare, non hanno subito interruzioni e che, pur nella impossibilità di formulare precise ed attendibili previsioni circa i tempi necessari per il completamento dell'opera, l'ulteriore esecuzione richiederà un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'atto parlamentare in esame si significa, infine, che non risulta pervenuta all'Amministrazione postelegrafonica alcuna comunicazione riguardante indagini che sarebbero state disposte a carico dell'ex capo cantiere della ditta Poloni e della ditta fornitrice degli inerti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

GARAVAGLIA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere —*

premessi che in alcuni comuni a sistema maggioritario si sta instaurando un comportamento non facilmente interpretabile ex lege secondo cui consiglieri delle liste di minoranza si dimettono per dar adito a surroghe;

atteso che si configurerebbe una discriminazione nei confronti della maggioranza, la quale a causa della formazione della lista, non potrebbe mai fruire di surroghe —

come intenda evitare che sia artificialmente alterato il consenso elettorale, garanzia del sistema democratico;

se ritenga utile un atto di indirizzo ai Comitati regionali di controllo.

(4-10388)

RISPOSTA. — *In occasione delle consultazioni amministrative del 12 maggio dell'anno 1985, in taluni comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti si sono verificati casi in cui persone ricomprese nelle liste presentate per le elezioni hanno rinunciato alla candidatura dopo lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, ma prima della proclamazione degli eletti da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio.*

In questi casi, i candidati sono stati surrogati in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ammette la sostituzione, purché effettuata prima dell'assunzione della carica di consigliere.

È noto, infatti, che nessuna surrogazione è consentita nei comuni di cui trattasi se non nei casi — espressamente disciplinati dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570 — di ineleggibilità accertata dal consiglio comunale in sede di convalida (articolo 75) o di nullità dell'elezione di « colui che ebbe maggiori voti » (articolo 76).

Non risulta che, sui cennati principi, convalidati dalla prassi e dalla giurisprudenza costante, siano insorte divergenze o incertezze interpretative tali da indurre ad un intervento chiarificatore da parte di questo Ministero.

In ogni caso, contro eventuali surrogazioni effettuate in violazione del tassativo disposto legislativo, potrà essere presentato ricorso al tribunale competente, ai sensi dell'articolo 82 del richiamato testo unico.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PASTORE E MAINARDI FAVA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere:*

se è a conoscenza delle difficoltà che incontrano numerosi cittadini hanseniani a reperire nelle farmacie dei comuni di residenza la Kelfizina, farmaco specifico per il trattamento terapeutico e preventivo della lebbra;

se non ritiene necessario intervenire affinché le farmacie ubicate nelle zone

dove più è elevato il numero degli affetti dal morbo di Hansen abbiano sempre a disposizione un quantitativo, anche minimo, del farmaco in oggetto. (4-07572)

RISPOSTA. — *La ditta Farmitalia - Carlo Erba, titolare della registrazione della specialità medicinale Kelfizina, e la Federfarma sono state debitamente interessate per assicurare la produzione e il commercio del farmaco a fronte dell'accertato fabbisogno generale e specifico, come da fabbisogno delle farmacie dei comuni di residenza degli hanseniani.*

L'assistenza e la relativa vigilanza sono certamente garantite per quanto occorra.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: ROMEI.

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:*

con risposta del 21 febbraio 1985, all'interrogazione n. 4-06840 il Ministro dell'interno affermava: « ... fra tali concessioni è compresa anche una, regolarmente notificata e pubblicata, rilasciata all'attuale sindaco di Minturno ... »;

a quanto sembra, la concessione intestata al predetto sindaco, sebbene risultata pubblicata dal 24 marzo 1984 al 7 aprile 1984, è stata in realtà inviata alla magistratura il 24 marzo 1984 e che pertanto non è stata messa a disposizione del pubblico che ne aveva fatto richiesta almeno fino al 1° marzo 1985, che pur tuttavia la costruzione dell'edificio relativo è stata effettuata;

dallo stesso sindaco ad alcuni consiglieri comunali, che stavano conducendo una indagine conoscitiva sulle concessioni rilasciate per la ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati da eventi bellici, è stato rifiutato il rilascio di atti pubblici contrariamente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;

il comune di Minturno: 1) obbligato a dotarsi di PRG sin dal 1956 in quanto incluso nel secondo elenco dei comuni di cui al decreto ministeriale 1 marzo 1956 n. 3731, ha avuto il PRG definitivamente approvato soltanto nell'agosto del 1984; 2) ha costantemente disatteso il decreto ministeriale 27 luglio 1971, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, che fissava i parametri urbanistici validi a Minturno fino all'approvazione del PRG;

a quanto risulta agli interroganti, alcune concessioni per la ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati, tra le quali quelle del sindaco, dell'assessore all'urbanistica, dell'assessore ai lavori pubblici, del sindaco precedente e del fratello del vicesindaco, sono state rilasciate in difformità alle norme urbanistiche vigenti;

tali concessioni sono state rilasciate senza la riscossione degli oneri di urbanizzazione quando tali oneri devono essere sicuramente versati nel caso di costruzione di multiproprietà o di seconda o terza casa;

i volumi ricostruiti ricadono fuori dal piano di ricostruzione di Minturno, approvato con decreto ministeriale 3496 del 20 marzo 1953 e valido ai sensi del 3° comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, fino alla approvazione del PRG —:

quali iniziative intendano adottare affinché si pervenga ad un definitivo e rapido chiarimento della gestione urbanistica nel comune di Minturno nonché delle responsabilità degli amministratori.

(4-09366)

RISPOSTA. — All'inizio dell'anno 1985, il pretore di Minturno (Latina) disponeva accertamenti in ordine ad alcune concessioni edilizie rilasciate dal sindaco del luogo e, sulla base delle risultanze acquisite, interessava la procura della Repubblica di Latina.

Successivamente, essendo stata avviata l'istruttoria formale, il giudice istruttore del tribunale di Latina, con ordinanza del 29 maggio 1985, restrittiva alla disponibilità

degli interessati i cantieri che, in un primo tempo erano stati sottoposti a sequestro, ritenendo regolari le relative procedure autorizzative.

Alcune concessioni edilizie non sono state materialmente esposte all'albo pretorio del comune, come prescritto, per l'impossibilità di procedervi in presenza di provvedimento di sequestro dei fascicoli da parte del magistrato.

In ordine alla richiesta, avanzata da un consigliere comunale, di visionare tutti gli atti relativi alle concessioni per la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati da eventi bellici, risulta che il sindaco ha evidenziato all'istante la necessità che, al fine di non pregiudicare la funzionalità dell'ufficio tecnico comunale, i fascicoli venissero richiesti singolarmente e in successione temporale.

Effettivamente, il piano regolatore generale del comune di Minturno è entrato in vigore alla fine del 1984 a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lazio della deliberazione regionale di approvazione.

Le concessioni edilizie per la ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra, sono state rilasciate, ai sensi della legge regionale 16 marzo 1982, n. 14, anche in deroga ai limiti generali di edificabilità.

Le concessioni edilizie, richiamate dall'interrogante nel contesto dell'interrogazione per essere state rilasciate ad amministratori del comune, in carica o cessati dalla carica, hanno formato oggetto — come dianzi accennato — di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, cui è consentito il dissequestro dei cantieri.

Gli oneri di urbanizzazione non sono stati riscossi in coerenza con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui le opere di ripristino di edifici distrutti dalla guerra sono da considerare equiparate a quelle compiute a seguito di pubbliche calamità e quindi, espressamente esentate dal versamento ai sensi dell'articolo 9 della legge Bucalossi.

Le autorizzazioni a ricostruire fuori sito sono state concesse dal genio civile di Latina ai sensi della specifica normativa che presiede alla materia (legge 25 giugno 1949,

n. 409, legge 31 luglio 1954, n. 607. e legge 2 febbraio 1974, n. 64), previo accertamento di situazioni obiettive che non consentano la ricostruzione in sito.

Pertanto, anche alla luce dei cennati riscontri, non si ravvisano i presupposti per un intervento di questa Amministrazione nella autonoma gestione amministrativa del comune di Minturno, tenuto altresì conto degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria sotto il profilo della eventuale sussistenza di responsabilità personali.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MACIS E VIOLANTE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere, in relazione a ciascun tribunale della Repubblica, quanti processi penali e quanti processi civili siano stati iscritti a ruolo nel mese di gennaio 1985 e quanti ne erano stati iscritti nel mese di gennaio 1984 distinguendo a seconda che si tratti di ruoli della procura della Repubblica dell'ufficio istruzione e del dibattimento.

(4-07540)

RISPOSTA. — Si trasmettono i prospetti (depositati presso il Servizio dei resoconti parlamentari della Camera) contenenti le notizie richieste per ciascun tribunale e distinte per procure della Repubblica, uffici istruzioni e giudici del dibattimento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

MACIS, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA E DE GREGORIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

le ragioni per le quali le competenze spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'ufficio unico della Corte di appello di Roma e precisamente le indennità di trasferta in materia penale e quelle per le comunicazioni ex articolo 136 del codice di procedura penale, nonché la percentuale sui crediti recuperati dall'erario, vengono liquidate con note-

vole ritardo sulle scadenze previste dalle relative disposizioni di legge;

se è a conoscenza del fatto che gli interessi maturati per le somme depositate nei libretti di conto corrente bancari aperti dal dirigente dell'ufficio unico, sui quali confluiscono i diritti e le indennità a qualsiasi titolo riscossi e di spettanza degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, non sono mai stati liquidati agli aventi diritto fatta eccezione per alcuni importi relativi agli anni dal 1977 al 1982;

quali controlli e quali rilievi siano stati fatti nel corso delle ispezioni periodiche e se non ritenga opportuno disporre un'ispezione straordinaria al fine di accertare le irregolarità denunciate e le eventuali responsabilità. (4-12812)

RISPOSTA. — La liquidazione degli emolumenti al personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è disposta dalle autorità giudiziarie locali, che, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, esercitano la diretta sorveglianza su detti uffici.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari godono oltre che del minimo garantito, equiparato allo stipendio degli impiegati civili dello Stato del IV-V livello, dell'indennità integrativa speciale e delle aggiunte di famiglia, delle indennità di trasferta per gli atti eseguiti nell'interesse delle parti, anche delle indennità di trasferta per la notificazione dei cosiddetti biglietti di cancelleria, anticipate dall'erario, delle indennità di trasferta forfettizzata per le notificazioni in materia penale, anch'esse anticipate dall'erario, e della percentuale sui crediti recuperati dallo Stato.

La procedura prevista per la liquidazione delle indennità di trasferta relative alla notificazione dei biglietti di cancelleria e degli atti penali è la seguente:

1) ciascun aiutante deve compilare giornalmente un elenco degli atti notificati, nel quale devono essere indicati gli importi delle indennità spettanti;

2) gli elenchi devono essere consegnati all'ufficiale giudiziario dirigente il quale provvede al controllo della rispondenza tra gli elenchi stessi e gli atti iscritti nei cronologici;

3) dopo la chiusura della contabilità relativa al mese, l'ufficiale giudiziario dirigente chiede al capo dell'ufficio la liquidazione dell'ammontare complessivo delle indennità spettanti a tutti gli aiutanti;

4) in seguito alle disposizioni emanate dal capo dell'ufficio, il cancelliere emette ordinativo di pagamento, da iscrivere sul registro delle spese di giustizia, diretto all'ufficio del registro;

5) successivamente all'effettivo pagamento da parte dell'ufficio del registro, l'ufficiale giudiziario dirigente ripartisce la somma riscossa tra gli aiutanti aventi diritto, in rapporto agli atti da ciascuno espletati.

Sulla liquidazione della percentuale sui crediti recuperati dallo Stato, si fa presente che, alla fine di ogni bimestre, il cancelliere deve compilare un elenco degli articoli di credito recuperati, nel quale deve indicare la percentuale (15 per cento di cui il 10 per cento agli ufficiali giudiziari e il 5 per cento agli aiutanti) spettante al personale addetto all'ufficio notificazioni.

L'elenco è inviato all'ufficio del registro, il quale deve effettuare su di esso un controllo sostanziale sulla base delle riscossioni risultanti dai registri in suo possesso.

Effettuato il controllo, l'ufficio del registro invia all'ufficiale giudiziario dirigente la percentuale spettante all'ufficio. Infine, l'ufficiale giudiziario dirigente provvede a compilare il piano di ripartizione tra le due categorie, tenendo conto del personale in servizio e al definitivo pagamento a ciascun dipendente.

Il ritardo nella liquidazione degli emolumenti di cui trattasi, che si verifica in molti uffici, è determinato da varie cause: complessità del sistema, intervento di più categorie nella procedura di liquidazione, insufficienza di personale, eccetera (...). Tale ritardo è più accentuato nelle grandi sedi ed è in relazione al gran numero di

atti da notificare ed al notevole numero di personale da gestire. A Roma, in particolare, come è stato accertato in una recente ispezione (la relazione ispettiva è pervenuta a questo Ministero nel luglio 1985) il ritardo lamentato è dovuto, fra l'altro, anche ad una inefficiente organizzazione dell'ufficio unico che, per altro, per la notevolissima quantità di lavoro e di personale, non è di facile gestione.

In seguito alla presentazione di un ordine del giorno da parte dei rappresentanti della confederazione CGIL-CISL-UIL del 9 ottobre 1985, col quale gli aiutanti ufficiali giudiziari lamentavano, fra l'altro, il notevole ritardo nella liquidazione degli emolumenti in argomento (indennità di trasferta per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli atti in materia penale), questo Ministero ha assunto le necessarie informazioni, dalle quali è emerso che la liquidazione delle indennità di trasferta non può essere pagata regolarmente in quanto gli aiutanti notificano gli atti con notevole ritardo e di conseguenza non può essere effettuata la chiusura mensile della contabilità; la liquidazione della percentuale sui crediti recuperati non è stata praticata in quanto l'ufficio del registro non opera il controllo di sua competenza sugli elenchi che gli pervengono, per altro con ritardo, dalle cancellerie.

Trattazione a parte merita la questione degli interessi maturati sulle somme depositate in banca a titolo di diritti ed indennità da ripartire alla chiusura della contabilità mensile tra tutto il personale addetto all'ufficio unico.

Detta questione è stata già risolta da questo Ministero nel 1978 nel senso che gli interessi devono essere ripartiti tra il personale in proporzione delle somme capitali.

Tuttavia, mentre non sono pervenute lamentele sulla gestione di tali interessi da parte di alcun ufficio della Repubblica, solo per la sede di Roma è pervenuto in data 12 maggio 1984 un esposto-denuncia, col quale certo Luigi Rossi chiedeva che si facesse luce sugli interessi maturati sui depositi bancari non corrisposti agli aiutanti ufficiali. Per altro, il presidente della corte di appello di Roma in data 15 dicembre

1983 aveva trasmesso una bozza di decreto, col quale si disponeva la ripartizione richiesta dalle categorie, a condizione che queste avessero approvato il provvedimento. Successivamente, il 26 novembre 1984 lo stesso presidente inviava a questo Ministero le osservazioni sulla bozza di decreto pervenutegli da parte delle organizzazioni sindacali delle categorie, le quali si opponevano ai criteri ivi previsti.

Poiché sulla questione non veniva trovato un accordo tra le due categorie, questo Ministero, al fine di dare il proprio definitivo parere sul provvedimento, richiedeva l'avviso dell'Ispettorato generale su una bozza di risposta da dare alla corte di appello di Roma. In data 11 luglio 1985 questa Amministrazione, assunto l'avviso del citato Ispettorato, comunicava alla corte di appello di Roma il proprio parere.

Tuttavia, come già detto, dalle informazioni assunte, è emerso che l'ufficiale giudiziario dirigente ha predisposto un piano di ripartizione degli interessi, che sottoposto in data 10 ottobre 1985 dal presidente della corte di appello di Roma agli aiutanti, è stato da questi respinto.

Premesso quanto sopra, si fa presente che questo Ministero, pur avendo dato le direttive di principio, non è investito di alcun potere decisionale sulle vertenze che deve trovare soluzione in sede locale.

In tal senso si è espresso l'ispettore generale nella relazione sull'ispezione eseguita all'ufficio unico di Roma nel 1985, dalla quale risulta l'esistenza di depositi bancari e dei relativi interessi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

MANCINI GIACOMO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere la verità sulla morte del professore Pietro Mario Walter Greco avvenuta a Trieste in circostanze che hanno prodotto in tutti preoccupazione e sgomento. (4-08559)

RISPOSTA. — Il 6 marzo 1985 la questura di Trieste riceveva informazioni confidenziali, secondo le quali Pietro Maria Wal-

ter Greco, colpito da mandati e ordini di cattura per i reati di partecipazione a banda armata e detenzione di armi, era stato notato mentre entrava e usciva più volte dal portone di uno stabile di quella città, presso il quale, con molta probabilità, aveva trovato rifugio.

A seguito di appostamenti predisposti, le notizie ricevute trovavano conferma.

Informata la procura della Repubblica della individuazione del Greco e della stretta sorveglianza disposta, il dirigente della Digos (Divisione informazioni generali e operazioni speciali) impartiva precise disposizioni per preparare la cattura del latitante.

In particolare, il funzionario aveva stabilito che gli stessi addetti alla sorveglianza avrebbero potuto procedere direttamente al fermo del ricercato soltanto nel caso in cui fosse uscito dal palazzo da solo e di giorno, e sempre che fosse stato possibile coglierlo di sorpresa.

In ogni altra ipotesi gli agenti di servizio avrebbero dovuto astenersi da ogni iniziativa informando la centrale operativa e mantenendo la vigilanza a distanza del ricercato.

Il servizio di appostamento veniva affidato a una pattuglia costituita da un vice ispettore e due agenti della polizia di Stato e da un agente del SISDE (Servizio informazioni sicurezza democratica) in forza presso la questura, in grado di riconoscere il Greco, tutti elementi prescelti per la loro capacità tecnico-operativa.

Alle ore 10,45 circa del 9 marzo 1985 i componenti della pattuglia, appostati all'esterno del palazzo, notavano uscire e subito rientrare dal portone un individuo nel quale ritenevano di ravvisare il Greco.

Dopo aver rapidamente considerato che non vi erano le condizioni per la cattura del predetto, in quanto la strada era molto frequentata e temendo che il ricercato potesse eclissarsi, il responsabile del servizio decideva di entrare all'interno del palazzo, assieme a due agenti, per fermare il Greco già all'interno, qualora si fosse apprestato ad uscire. Per ogni evenienza, all'esterno restava di guardia l'altro agente.

I tre si appostavano nel sottoscala: l'agente del SISDE in posizione più avanzata per poter riconoscere il Greco; gli altri due leggermente più indietro.

Trascorso qualche minuto, una persona discendeva le scale e, giunta al termine della scalinata, si dirigeva verso il portone.

L'agente del SISDE, riconosciuto il Greco, gli intimava: Alt polizia.

Il Greco si voltava immediatamente. I due agenti, notato che egli brandiva un oggetto proteso verso di essi, simile ad un'arma, reagivano d'impulso.

Tutto si svolgeva istantaneamente. Il vice ispettore, coperto dalla rampa di scale, non si rendeva conto dell'esatto svolgersi dell'azione, ma sentiva soltanto esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco.

Il Greco, raggiunto il portone, fuggiva inseguito dai tre poliziotti, uno dei quali sparava ancora verso di lui.

Mentre i tre non avevano ancora raggiunto il portone, echeggiava un altro colpo di pistola sparato dall'agente di polizia che era rimasto fuori.

Quando giungevano all'esterno del palazzo, il ricercato era steso a terra.

Giudicate non gravi le sue condizioni, il vice ispettore lo ammanettava.

Le manette gli venivano però subito tolte, appena constatata la gravità delle ferite.

Lo stesso personale di polizia disponeva il trasporto immediato del Greco, a bordo di un'autoambulanza, all'ospedale. Qui il ferito decedeva nel corso dell'intervento chirurgico.

Nel frattempo gli agenti si potevano rendere conto che il Greco era disarmato. Egli aveva con sé soltanto un ombrello.

Dall'esame necroscopico risultava che il Greco era stato raggiunto da quattro proiettili: due nella parte anteriore del corpo, uno dietro la schiena ed uno alla coscia destra.

Nel complesso, i colpi esplosivi erano stati 8: due sparati dall'agente del SISDE, cinque dall'agente Passanini ed uno dall'agente Bensa.

Questi i fatti, ricostruiti sulla base delle relazioni di servizio redatte dai protagonisti

dell'episodio e dalle dichiarazioni da ciascuno rese ai magistrati, immediatamente giunti sul luogo dell'accaduto.

La questione è ora all'esame del procuratore generale della Repubblica di Trieste, che il 12 marzo 1985 ha avocato l'istruzione formale del procedimento penale instaurato contro i tre appartenenti alla polizia di Stato.

La locale procura della Repubblica, che si è occupata della vicenda, ha, infatti, informato la procura generale della Repubblica di Trieste, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede espressamente l'obbligo per l'autorità giudiziaria di informare nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello di reati, dei quali abbia comunque avuto notizia, commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Spetterà quindi al magistrato inquirente accertare le responsabilità effettive dei protagonisti dell'episodio e vagliare attentamente le dichiarazioni rese per poter ricostruire esattamente i fatti.

In attesa che l'autorità giudiziaria faccia piena luce sull'intera vicenda, ho disposto, con decreto del 18 marzo 1985, la sospensione cautelare dal servizio degli agenti della polizia di Stato Passanini e Bensa, in conformità dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, che detta norme in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Ho atteso a rispondere ai quesiti formulati dall'interrogante nella speranza di poter fornire qualche utile ragguaglio in merito all'azione promossa dalla magistratura.

Ma l'istruttoria richiede evidentemente tempi non brevi e al ministro non resta che riferire i fatti sulla base della relazione resa dal prefetto di Trieste.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno) trovasi il centro turistico di Castiglioncello che ha subito negli ultimi anni una trasformazione turistica a causa di una lunga serie di scelte sbagliate operate sia dal comune, sia dalla regione Toscana e che ciò ha determinato la frequentazione di villeggianti appartenenti a ceti non abbienti ed un calo anche da un punto di vista numerico;

l'Azienda autonoma soggiorno e cura continua a pretendere l'imposta di soggiorno da chi prende alloggio, sottoscrivendo un contratto di locazione transitorio di appartamento ammobiliato per uso vacanze —:

se non ritengono che il regio-decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, che fissava l'imposta di soggiorno, non sia stato superato da una serie di normative che nella sostanza esonerano coloro che prendono alloggio in forma transitoria in camere ammobiliate (*ex affittacamere*) dal pagamento dell'imposta di cui sopra;

se è vero che l'imposta di soggiorno, per coloro che si trovano nelle condizioni sopradescritte, non viene più pretesa in quasi tutte le parti di Italia (4-10093)

RISPOSTA. — *Il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, non si ritiene sia stato superato da altre norme che nella sostanza esonerino dal pagamento della imposta coloro che prendono alloggio in forma transitoria in camere ammobiliate (ex fittacamere), esercizi contemplati, come è noto, fra le strutture ricettive dagli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).*

Non risulta che, in alcune zone del paese, l'imposta dovuta a tale titolo non venga applicata.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

MATTEOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

da anni l'amministrazione comunale di Campo nell'Elba (Livorno), in contrasto con la normativa vigente, esamina con notevole ritardo le domande che i cittadini rivolgono nell'intento di ottenere la residenza;

spesso la residenza viene rifiutata anche a chi ne ha titolo —:

le motivazioni dei ritardi e dei rifiuti di cui sopra;

se intende intervenire per mettere fine ad inqualificabili comportamenti dell'amministrazione comunale di Campo nell'Elba. (4-10936)

RISPOSTA. — *Le domande presentate per ottenere la residenza nel comune di Campo di Elba vengono, come di consueto, sottoposte ad accertamento da parte dei vigili urbani, al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nelle domande stesse.*

Se l'accertamento dà esito positivo, l'ufficio anagrafe provvede all'iscrizione del richiedente nel registro della popolazione.

Il tempo mediamente occorrente per ottenere l'iscrizione aumenta qualora, ad una prima verifica, le dichiarazioni contenute nelle domande dei richiedenti non risultino confermate. In tale caso diviene infatti necessario esperire ulteriori e più incisivi accertamenti anche con la collaborazione del richiedente l'iscrizione.

Dalle notizie acquisite non risulta per altro che sia stata rifiutata la residenza a chi ne avesse titolo.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MICELI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

in talune fasce della zona di Bonagia (Trapani) non è possibile ricevere le normali trasmissioni della RAI-TV a causa di carenze che si verificano nelle strutture tecniche della stessa RAI-TV;

i possessori di televisori dislocati nelle località indicate pagano regolarmente il prescritto canone di utenza —

se intenda promuovere l'attuazione dei provvedimenti tecnici che si rendono necessari per eliminare l'inconveniente in parola che suscita insoddisfazione nelle famiglie interessate. (4-11054)

RISPOSTA. — La concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante ha fatto presente che i nuclei abitati di Sant'Andrea di Bonagia e di Tonnara di Bonagia, entrambi rientranti nel comune di Valderice (Trapani), sono serviti dal ripetitore di Castello di Erice il quale irradia in maniera regolare e soddisfacente i programmi della prima e della seconda rete TV.

Per quanto riguarda, invece, la mancata ricezione delle trasmissioni della terza rete si precisa che a norma di convenzione la concessionaria doveva assicurare, entro il 1985, la graduale estensione del servizio fino al raggiungimento del 65 per cento degli abitanti di ogni singola regione.

Poiché nella regione Sicilia è già stato superato l'obiettivo fissato dalla convenzione stessa (risulta infatti servito il 78 per cento della popolazione) non si prevede, per il momento, la costruzione di un nuovo impianto per la diffusione dei programmi della terza rete nella zona di Bonagia.

Per quanto riguarda, infine, il canone di abbonamento si rammenta che a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e qualità dei programmi che si riesce a captare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

MICELI. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere — premesso che

sulla linea aerea che interessa il collegamento di Trapani con Roma attual-

mente si svolgono due corse: una con partenza da Roma alle ore 12,45 e l'altra con partenza da Trapani alle ore 16,35;

tale servizio non è adeguato alle esigenze ed in particolare non è idoneo per coloro che dalla provincia di Trapani, per motivi professionali e per urgenti interessi, intendono recarsi a Roma e rientrare nella stessa giornata;

i cittadini della provincia di Trapani, a causa delle citate carenze, sono costretti ad utilizzare la linea aerea che collega Palermo con Roma, dotata di numerose corse giornaliere di andata e ritorno, nonostante la disponibilità, a Birgi, di un aeroporto idoneo ad un traffico intenso e dotato di moderni ed efficienti impianti —:

se intenda eliminare le citate carenze assumendo i provvedimenti che si rendono necessari per lo sviluppo di almeno due voli per il trasporto passeggeri da Trapani a Roma e ritorno: uno in partenza da Trapani non più tardi delle ore 8 e l'altro in partenza da Roma non prima delle ore 18. (4-11093)

RISPOSTA. — In effetti le tendenze dell'utenza di affari sono volte a richiedere collegamenti con i principali centri economici, nella prima mattinata e a usufruire in serata di un volo di rientro, utilizzando così la piena giornata d'affari. Sotto tale profilo, si condividono le osservazioni circa la partenza da Trapani nelle ore centrali della giornata.

Al momento, però, l'aeroporto di Trapani non è abilitato per attività in orari notturni e ciò impone un operativo che preveda l'arrivo dell'aereo da Roma e l'immediato ritorno.

In considerazione di ciò, si sta procedendo per rendere l'aeroporto agibile in orari notturni e poter così migliorare l'operativo, riconoscendo al detto aeroporto il proprio ruolo. In tal senso la società ATI (Aeroporti italiani) ha già in programma di istituire, quanto prima possibile, il volo mattina-sera (partenza al mattino da Trapani e rientro serale da Roma).

Infatti, bisogna tener presente che la programmazione della rete dei voli nazionali è un'operazione complessa che tende, per quanto possibile, a soddisfare le esigenze dell'utenza compatibilmente con le necessità tecniche ed organizzative.

Al riguardo si deve, per altro, considerare che Palermo, con il suo largo ventaglio di servizi, continuerà a costituire in ogni caso centro di interesse per una parte dell'utenza trapanese.

Infatti la città di Trapani è attualmente collegata a mezzo di autostrada all'aeroporto di Palermo, raggiungibile quindi in tempi assai brevi; nello stesso tempo un'area economicamente rilevante della Sicilia occidentale, quale è quella in cui si trova Trapani, è attraversata da un'altra autostrada (Mazara del Vallo-Palermo) che così garantisce l'immediatezza delle relazioni da e per il nord via Palermo.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

MUSCARDINI PALLI E ALMIRANTE.

— Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per sapere —

considerato che a Milano e provincia i morti ufficiali per droga nel 1984 sono fino ad oggi stati più di 50;

considerata la legittima disperazione di tante famiglie di fronte al dilagare del fenomeno peraltro non arginato da adeguate misure preventive;

considerata la necessità, da più parti evidenziata, di un nuovo tipo di collaborazione tra prefettura e comune con il coinvolgimento del territorio e dei cittadini per meglio prevenire ed intervenire nelle aree a maggior rischio;

considerato che la gravità della situazione milanese trova purtroppo conferma in situazioni altrettanto gravi in altre città italiane —

al di là di incontri al vertice e di buone intenzioni manifestate, quali provvedimenti intenda prendere il Governo;

se si intenda, nell'attesa di nuove leggi, investire i grandi comuni della responsabilità di collaborare più attivamente con le prefetture e le forze di polizia, creando nelle zone periferiche delle grandi città punti di pronto intervento per la lotta alla droga e di supporto ed ausilio per i cittadini. (4-05885)

RISPOSTA. — *La provincia di Milano, e segnatamente il suo capoluogo, risultano essere particolarmente colpiti dal fenomeno della diffusione della droga.*

Tuttavia, l'azione coordinata delle forze di polizia non ha mancato e non manca di contrastarne l'espressione.

Nei primi dieci mesi del 1985 le forze di polizia hanno infatti effettuato, complessivamente, 5.534 operazioni antidroga procedendo al sequestro di oltre 116 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in ragione di chilogrammi 27 di eroina, 18 di cocaina, 39 di hashish e 31 di marijuana.

Nello stesso periodo di tempo sono state arrestate 961 persone per reati connessi con il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, ai sensi della legge n. 685 del 1975, 2.128 assuntori di stupefacenti.

Il problema ha formato oggetto di molte riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a seguito delle quali il prefetto di Milano ha assunto diverse iniziative per un sempre migliore coordinamento, in sede provinciale, delle attività preventive e repressive degli organi di polizia.

Per realizzare, in particolare, una pianificazione mirata degli interventi, da effettuare nelle zone più interessate allo spaccio degli stupefacenti, è stato costituito un apposito gruppo composto dai rappresentanti dei gruppi carabinieri competenti per territorio, della polizia di Stato e del nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza.

In questa prospettiva si colloca anche l'iniziativa, promossa recentemente dalla questura, della costituzione di squadre speciali che agiscono in tutto il comprensorio cittadino in stretto raccordo con i commissariati di polizia di zona.

Sul versante dell'attività di prevenzione, la prefettura ha da tempo iniziato un'ampia attività ricognitiva, d'intesa con gli organismi che operano nel settore, compresi gli amministratori della regione Lombardia e del comune di Milano, nonché con i responsabili delle principali comunità terapeutiche e delle associazioni attive nel campo della prevenzione mediante interventi formativi.

Trattandosi, in ogni caso, di problema che investe l'intero territorio nazionale questo Ministero lo ha affrontato a livello generale impartendo direttive di massima a tutti i prefetti.

Infatti, con circolare del 24 agosto 1984, questo Ministero ha invitato i prefetti ad inviare, con scadenza periodica, un rapporto sull'andamento della diffusione delle sostanze stupefacenti, sulle iniziative assunte e sui risultati conseguiti nelle singole province.

Con altra successiva circolare del 14 febbraio dell'anno 1985 (depositata presso il Servizio Resoconti parlamentari della Camera), sono state diramate disposizioni agli organi provinciali per sviluppare ulteriormente l'attività sia nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione, sia in quello della prevenzione e repressione delle attività criminose, e per promuovere il più ampio coinvolgimento di tutte le strutture istituzionali e delle forze sociali ai fini di una più incisiva lotta alla droga.

Nell'intento di conseguire una più efficace collaborazione con i comuni, soprattutto con quelli di maggiori dimensioni, questo Ministero ha promosso un incontro sui temi della droga e delle autonomie locali, tenutosi a Milano l'8 marzo 1985, sotto la presidenza del sottoscritto, cui sono intervenuti i presidenti delle associazioni del volontariato.

Questo Ministero è infatti dell'avviso che incontri di tal genere possano contribuire a sensibilizzare maggiormente le amministrazioni comunali in vista dell'adozione di concrete iniziative, nel senso auspicato dall'interrogante.

Proprio nell'ottica prescelta del coinvolgimento delle amministrazioni locali e del volontariato nella lotta alla droga, nella pri-

mavera 1985 è stato varato il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 297, che, tra l'altro, consente a questo Ministero di erogare agli enti locali stessi o agli organismi associativi o cooperativistici contributi volti al recupero ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MUSCARDINI PALLI, MAZZONE E DEL DONNO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — considerato che in paesi della Comunità europea sono venduti liberamente prodotti dimagranti per i quali la vendita in Italia è possibile solo dietro controllo medico e che pertanto questi prodotti arrivano nel nostro paese per vie traverse — se non ritenga di intervenire presso la Comunità europea per sollecitare una regolamentazione e un controllo nella vendita di prodotti a base di amfetamina. (4-09602)

RISPOSTA. — L'amfetamina e i prodotti che contengono detta sostanza, dei quali viene auspicata presso la Comunità europea una regolamentazione e un controllo delle vendite, sono già sottoposti alla disciplina internazionale dalla Convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971 e alla legge italiana del 22 dicembre 1975, n. 685 (tabella I).

Pertanto, ogni eventuale introduzione — non specificatamente autorizzata — di detti prodotti in Italia è penalmente perseguibile alla stregua del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Per altro, quanto ai prodotti dimagranti in genere, si fa rilevare che le sostanze amfetamino-simili più impiegate nella loro formulazione sono la fentermina, la fendimetrazina e l'amfepramone (dietil-propione), iscritte nella IV tabella della legge n. 685 del 1975 e anch'esse sottoposte a tutti i controlli, atti ad assicurare che sostanze e prodotti vengano commercializzati per l'impiego legittimo.

Le preparazioni sono tutte da vendere con ricetta medica, da trattarsi — di volta in volta — dal farmacista.

Al riguardo si rappresenta che, avendo ricevuto da varie fonti segnalazioni di anormali consumi di queste ultime sostanze per la preparazione in farmacia di medicinali prescritti da alcuni medici per il trattamento dell'obesità, questo Ministero, sentito l'Istituto superiore di sanità, è intervenuto presso le unità sanitarie locali ed ha attivato i nuclei operativi dei carabinieri antidroga al fine di individuare e scoraggiare quei comportamenti che, seppure formalmente legittimi, sono quanto meno eticamente discutibili da parte dei medici operanti nell'ambito del trattamento delle obesità.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: ROMEI.

NUCARA. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso:

che con legge 17 maggio 1985, numero 210 veniva istituito l'« Ente ferrovie dello Stato »;

che da tale legge era prevista la costituzione del collegio dei revisori;

che per tale collegio è prevista la nomina di revisori effettivi e supplenti di designazione del Ministro dei trasporti, che devono essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti —:

se risponde al vero che il Ministro dei trasporti ha provveduto a designare l'avvocato Rocco Trane, suo segretario particolare, l'avvocato Carlo Di Palma, capo ufficio legislativo del Gabinetto del Ministero, il dottor Franco Zacchia, consigliere giuridico del Ministro medesimo;

se è stata verificata l'iscrizione dei suddetti designati all'albo ufficiale dei revisori dei conti;

se tale iscrizione non dovesse sussistere, quali provvedimenti intende prendere per riportare il tutto nella normalità legislativa. (4-13367)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 1985 l'avvocato Carlo Di Palma e l'avvocato Rocco Trane sono stati nominati revisori effettivi dei conti dell'Ente ferrovie dello Stato; entrambe le persone suddette sono revisori ufficiali dei conti in forza, rispettivamente, dei decreti ministeriali 13 gennaio 1979 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 1979, n. 28) ed 8 aprile 1981 (Gazzetta ufficiale della Repubblica del 16 aprile 1981, n. 106).*

Il dottor Franco Zacchia non è stato né nominato, né designato a revisore dei conti dell'Ente ferrovie dello Stato.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PALMIERI, BOSELLI E POLI. — *Ai Ministri per l'ecologia, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

l'inquinamento di origine industriale dei corsi d'acqua Agno, Guà, Fratta e Gorzone ha raggiunto livelli di eccezionale gravità per la presenza di solfuri, ammoniaca, cromo ed altri metalli pesanti con grave pericolo per la salute dei cittadini;

ciò comporta danni rilevanti all'agricoltura della zona e più in generale si riflette sulle condizioni di vita del vasto territorio dislocato tra le province di Vicenza, Verona e Padova interessando i comuni di Trissino, Brendola, Lonigo, Sarego, Zimella, Cologna Veneta, Alonte, Orgiano, Sossano, Asiliano Veneto, Poiana Maggiore, Noventa Vicentina, Montagnana, Urbana Merlara, Castelbaldo, Piacenza d'Adige, Vighizzolo d'Este, Vescozana, Stanghella, Pozzonovo, Anguillara, Veronella, Pressana, Roveredo di Guà;

gravi sono i ritardi della regione Veneto che ha privilegiato il sistema dei depuratori a valle, rivelatosi inadeguato, e non i sistemi integrati con recupero delle sostanze inquinanti, che non è intervenuta per indurre le aziende ad attuare le necessarie modifiche al ciclo produttivo

delle aziende e che non ha ancora predisposto il piano regionale di risanamento delle acque —:

se ritengano opportuno dare sollecita risposta sui progetti approntati dalla giunta regionale (nuovi depuratori, sistemi di smaltimento dei fanghi residui) anche alla luce dei dubbi espressi con forza da associazioni, comitati, forze sindacali della zona sulla loro attendibilità ed efficacia e sull'istituzione dei servizi di igiene pubblica nelle USL interessate per un continuo aggiornamento dello stato delle acque;

se ritengano di dover intervenire presso la giunta della regione Veneto ma anche presso i sindaci dei comuni interessati, i presidenti delle province, delle USL, dei consorzi di depurazione e le associazioni imprenditoriali locali affinché i problemi dell'inquinamento del bacino Agno, Guà, Fratta e Gorzone siano risolti in modo adeguato e nel rispetto delle leggi. (4-02769)

RISPOSTA. — *La questione sollevata dagli interroganti è da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di questo ufficio.*

Le autorità locali interessate dallo scrivente, in merito alle attuali condizioni di inquinamento del canale Fratta-Gonzone, hanno comunicato che la situazione attuale è notevolmente migliorata.

L'agricoltura, nelle zone interessate, non ha subito, di recente, danni e l'acqua è stata normalmente utilizzata per la irrigazione.

La giunta della regione Veneto ha comunicato che per l'immediato futuro sono previsti interventi quali il completamento delle reti di fognatura e dei principali impianti di depurazione, nonché l'imposizione di diversi pretrattamenti a livello degli scarichi delle aziende ed ancora, coinvolgendo il settore produttivo conciario, in un processo di graduale razionalizzazione del ciclo produttivo.

Una commissione tecnico-scientifica, d'intesa con le competenti autorità sanitarie locali e le amministrazioni provinciali, è stata preposta al controllo sistematico delle

acque nell'intero sviluppo del bacino Agno-Guà-Fratta-Gonzone.

Per quanto concerne il particolare aspetto degli scarichi dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue, il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, che opera presso questo ufficio, sta approntando le norme tecniche che dovranno disciplinare la materia, tenendo conto anche delle normative CEE sui fanghi industriali e sui residui tossici.

Si stanno definendo, inoltre, i criteri per il razionale impiego dei fanghi in agricoltura al fine di utilizzare il potere fertilizzante e contribuire, nel contempo, a rendere meno pesante il problema delle discariche.

Si dà assicurazione agli interroganti che il problema, pur nei limiti delle competenze attribuite a questo ufficio, verrà costantemente seguito nei suoi futuri sviluppi e verranno prese iniziative al fine di dare pratica attuazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Il Ministro per l'ecologia: ZANONE.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

la presenza del piombo nella benzina per auto comporta rischi gravissimi per l'organismo umano, giacché l'inalazione di composti di piombo presenti nella atmosfera è responsabile di malformazioni del feto, colpisce l'apparato cerebrale e nervoso di chi vi sia esposto, addirittura procura nei bambini uno sviluppo mentale inferiore;

già negli Stati Uniti d'America e nel Giappone le case automobilistiche europee possono vendere solo quei modelli funzionanti a benzina senza piombo e dotati di filtri catalitici per ridurre le emissioni di monossido di carbonio e di ossido di azoto;

il divieto di immatricolazione di autovetture alimentate con benzina al piombo verrà introdotto dal 1986 nella

Germania Federale e dal 1990 nella Gran Bretagna —:

quali iniziative rapide e concrete si intendono assumere per eliminare il rischio largamente presente in Italia e che, come si evince dalla situazione internazionale, compromette persino la possibilità di vendita sui mercati esteri della produzione automobilistica nazionale;

perché le stesse case italiane già provvedono alla esportazione in Giappone ed USA di auto come sopra alimentate ma si consente che non altrettanto facciano per la produzione destinata al mercato interno, nonostante i detti gravissimi rischi. (4-00528)

RISPOSTA. — Dal 1° ottobre 1989 ciascuno Stato deve garantire la disponibilità e la ripartizione equilibrata nel proprio territorio della benzina priva di piombo (direttiva n. 85/210/CEE).

Inoltre, tutti i nuovi tipi di autoveicoli devono funzionare a benzina priva di piombo dal 1° ottobre 1988 per le altre cilindrate maggiori di 2 mila centimetri cubi e dal 1° ottobre 1989 per le altre cilindrate. Per i tipi di autoveicoli, già in produzione, il rispetto di quanto sopra decorre anche esso dal 1° ottobre 1989, salvo che per alcune ben individuate eccezioni, per le quali l'obbligo dell'uso di benzina senza piombo decorrerà dal 1991 o dal 1993 in coincidenza con l'obbligo del rispetto dei nuovi limiti alle emissioni (decisione del Consiglio dei ministri della CEE del 28 novembre 1985).

A completamento di quanto sopra si ricorda che il calendario per il rispetto dei nuovi limiti di emissione, equivalenti a quelli in vigore degli Stati Uniti, è il seguente:

1° ottobre 1988: omologazione di autoveicoli con cilindrata maggiore di 2 mila centimetri cubi;

1° ottobre 1989: immatricolazione di autoveicoli con cilindrata maggiore di 2 mila centimetri cubi;

1° ottobre 1990: omologazione di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1.400 centimetri cubi;

1° ottobre 1991: immatricolazione di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1.400 centimetri cubi;

omologazione di autoveicoli con cilindrata compresa tra 1.400 e 2.000 centimetri cubi;

1° ottobre 1993: immatricolazione di autoveicoli con cilindrata compresa tra 1.400 e 2.000 centimetri cubi.

Tutte le date precedentemente riportate (sia per il piombo che per le emissioni) possono essere anticipate dagli Stati membri; la Repubblica federale tedesca ed i Paesi Bassi hanno già adottato tale possibilità, accordando contemporaneamente agevolazioni fiscali agli utenti per compensare i maggiori costi ed inventivare così la diffusione di autoveicoli poco inquinanti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: DE LORENZO.

PARLATO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere:

se sia stato informato dell'allucinate contenuto del decreto assunto dal Prefetto di Napoli il 16 maggio 1984 che, in relazione al programmato ammodernamento delle ferrovie SFMS, ha autorizzato queste ultime ad occupare in via temporanea, per la durata di ventiquattro mesi, alcuni immobili siti in Napoli e nei quali abitano centinaia di famiglie, per almeno mille persone complessivamente, entro il termine del 31 luglio 1984;

come si sia pensato di adottare un simile provvedimento nella estrema carenza di abitazioni esistente in Napoli e perché — dato che il progetto di interrimento del fascio di binari della SFMS è di vecchia data — non si sia pensato invece a predisporre per tempo una sostituzione abitativa alternativa;

se non si ritenga di revocare o almeno sospendere l'efficacia del decreto prefettizio sin quando non venga rinvenuta una soluzione idonea a salvaguardare il diritto alla continuità abitativa degli occupanti gli immobili interessati dal progetto SFSM, senza creare nuovi senzatetto. (4-05218)

RISPOSTA. — *Il decreto, cui fa riferimento l'interrogante, è stato adottato dal prefetto di Napoli, previa intese con la ditta Strade ferrate secondarie meridionali società per azioni, secondo le quali il provvedimento non avrebbe avuto esecuzione, limitatamente all'immobile ex Rubinacci, ove non fosse stata assicurata una abitazione sostitutiva alle famiglie ivi alloggiate.*

Dette intese vennero poi formalizzate nel contesto dell'istanza con la quale la concessionaria del servizio ferroviario chiese l'emissione del provvedimento prefettizio di occupazione temporanea.

Al momento, quindi, la società Strade ferrate ha preso possesso soltanto dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori di interrimento del tratto ferroviario Via Taddeo da Sessa Aurunca-Poggioreale (Trapani).

Per quanto riguarda, invece, il suddetto fabbricato, la predetta società ha quasi completato gli stati di consistenza in attesa che l'amministrazione comunale di Napoli acquisisca 70 unità abitative, nel comune di Volla (Napoli) per alloggiare tutti i nuclei familiari interessati dal provvedimento.

Tale acquisizione si prevede prossima.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PARLATO, MANNA E MAZZONE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per gli affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per conoscere —

premessi che:

da anni il Movimento sociale italiano-destra nazionale conduce una campagna di denuncia nei confronti delle cooperative rosse costanti beneficiarie di affidamenti da parte degli enti locali ed

inoltre strumento primario della trasformazione neo capitalista del PCI e del PSI oltre che fonte principale dell'« autofinanziamento » di queste formazioni politiche;

la « campagna » condotta dal MSI-destra nazionale, che per iniziativa del suo dirigente per gli enti locali, onorevole Giuseppe Tatarella, ha persino organizzato un convegno di studio sull'argomento, non aveva trovato sinora eco negli altri partiti e, soprattutto, nella DC, anch'essa coinvolta nella logica cooperativistica « bianca » ed attenta a non indispettire il PCI;

sia pure adoperando l'affermazione e la minaccia come elemento di « condizionamento » (per usare un eufemismo) rispetto alla posizione assunta e da assumere dal partito comunista sul caso Andreotti-Giudice e nonostante la evidente morbidezza della posizione medesima, il segretario della DC, onorevole Ciriaco De Mita, si è lasciato andare il 19 novembre a Benevento, nel corso di un comizio, ad affermazioni quanto meno sconcertanti pur nella autorevolezza della fonte, dichiarando che « quando sarà chiuso il capitolo Andreotti, apriremo una iniziativa nel paese sui comportamenti morali della classe dirigente del PCI. Perché non può non avere rilevanza morale che in mezza Italia le gare d'appalto vengano vinte soltanto dalle cooperative comuniste »;

una simile, gravissima affermazione non può restare priva di riscontri concreti su quanto sottende e in linea con quanto da anni il MSI-destra nazionale sostiene —

se risulti al Governo che qualche procuratore della Repubblica abbia aperto procedimenti giudiziari volti ad accertare quanto esplicitamente ed implicitamente affermato dal segretario della DC;

se comunque i competenti Ministeri intendano aprire una inchiesta amministrativa volta ad accertare la veridicità della tesi da anni sostenuta dal MSI-destra nazionale ed ora clamorosamente

anche se tardivamente confermata dalla DC, in ordine al conferimento facile e costante di affidamenti alle cooperative comuniste ed all'implicito dubbio di legittimità che accompagna tali appalti, nel quadro di una necessaria opera di moralizzazione quanto mai urgente in Italia proprio nel settore degli « appalti facili » e quanto meno discutibili. (4-06683)

RISPOSTA. — *Il ritardo nella predisposizione della risposta è riferibile alle difficoltà di reperimento degli elementi occorrenti, che coprono l'intero territorio nazionale ed hanno richiesto una istruttoria assai complessa.*

Sui fatti segnalati dall'interrogante sono in corso indagini presso le procure della Repubblica di Foggia, Mantova, Genova e Civitavecchia.

Presso la procura della Repubblica di Foggia gli accertamenti riguardano l'appalto di lavori pubblici a cooperative comuniste da parte delle amministrazioni comunali di Trinitapoli (Foggia) e di Margherita di Savoia (Foggia).

La procura della Repubblica di Mantova sta conducendo un esame sulla aggiudicazione di un appalto per la costruzione di una strada, conferita dalla giunta municipale di Roncoferaro (Mantova) ad una cooperativa del luogo.

Per quanto concerne la procura della Repubblica di Genova, detto ufficio, a seguito di notizie giornalistiche, ha avviato delle indagini dirette ad accertare se una cooperativa fosse stata favorita nell'assunzione e gestione di taluni servizi nell'ambito del macello del comune di Genova, e se fossero fondate delle voci secondo cui detta cooperativa stesse per assicurarsi altri servizi, con rischio di monopolio ed applicazione di prezzi arbitrari.

Il relativo procedimento, tuttora in corso, è in fase di istruttoria formale.

La procura della Repubblica di Civitavecchia ha svolto indagini connesse direttamente o indirettamente all'attività dei comuni in ordine a concessioni di aree edificatorie e ad attribuzione di appalti di opere pubbliche.

Dalle indagini è emerso che una cooperativa edile ha ottenuto diverse concessioni di importanti lavori pubblici (scuole, complessi IACP, zone di sviluppo, eccetera) nelle zone di Civitavecchia, Allumiere e Tarquinia (Roma).

Uno dei dirigenti della cooperativa, è attualmente imputato di concorso in falsità in atto pubblico e interesse privato in atti di ufficio.

In termini generali si fa presente inoltre che il controllo di legittimità e di merito sugli atti dei comuni e delle province — atti di cui le prefetture non hanno più cognizione — spetta ai comitati regionali di controllo i quali sono organi regionali, ma operano in una particolare posizione di indipendenza.

Non è pertanto previsto dall'ordinamento alcun rapporto di supremazia gerarchica, da parte delle regioni o di autorità centrali, nei confronti di detti organi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno. — Per conoscere:*

se risponda a verità che a Potenza, il 16 maggio scorso, non ha avuto luogo alcuna manifestazione di protesta sui problemi occupazionali mentre, stante le gravissime responsabilità centrali e locali al riguardo, sarebbe opportuno che manifestazioni del genere si avessero quotidianamente;

se risponda a verità che, non essendoci stata alcuna manifestazione, sia molto difficile che possano avervi preso parte giovani, pur essendo ovviamente essi interessati alla soluzione di questo problema;

se risponda a verità che la partecipazione a manifestazioni del genere non sia elemento costitutivo di fattispecie di reato, o almeno non lo sia ancora;

ove le tre precedenti domande debbano avere la risposta prevista dall'interrogante (non vi sia stata alcuna manifestazione, comunque i giovani non hanno

potuto partecipare ad una manifestazione che non c'è stata, se vi avessero partecipato questo non costituirebbe di per sé elemento di reato), quali siano i motivi per i quali i carabinieri di Sapri abbiano avviato e svolto indagini per accertare quali giovani del MSI abbiano preso parte alla presunta manifestazione ed in particolare perché i carabinieri sul presupposto che il signor Rocco Fiore di Sapri, impiegato presso il comune di Torraca ed assente giustificato dal lavoro il 16 maggio, vi avesse partecipato, abbiano disposto indagini sugli spostamenti del medesimo durante quella giornata.

Ciò si intende conoscere per comprendere come possa essere giustificata l'attività, come sempre solerte, dei carabinieri, ma che ha distolto energie utili alla lotta contro la vera criminalità per motivi del tutto inconsistenti e comunque non tali da giustificare l'odiosa iniziativa investigativa degna, come detto, di miglior causa. (4-10028)

RISPOSTA. — Il giorno 16 maggio 1985, nessuna manifestazione di protesta sui problemi occupazionali ha avuto luogo a Potenza.

Non risulta che, da parte della compagnia carabinieri di Sapri siano stati svolti accertamenti sull'erroneo presupposto dello svolgimento di tale manifestazione e della partecipazione alla stessa del signor Rocco Fiore.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI e VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che nel momento nel quale la Camera si accinge a discutere le proposte di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e il dibattito culturale e politico ha assunto la unanime consape-*

volezza che l'intervento straordinario medesimo ha assunto un ruolo sostitutivo anziché aggiuntivo a quello ordinario, non distribuitosi quantitativamente e territorialmente in misura omogenea rispetto al resto dell'Italia, al Sud, occorre comprendere in modo compiuto quali ne siano le ragioni allo scopo di rimuovere ostacoli e colpire responsabilità che non hanno finora consentito, nel permanere del divario Nord-Sud, l'effetto sinergico del duplice intervento, ordinario e straordinario nel Mezzogiorno —:

quali siano, capitolo di bilancio per capitolo di bilancio, comparto per comparto, i dati relativi alla distribuzione quantitativa e geografica delle risorse e delle iniziative — e del loro stato di attuazione — in carico al suo dicastero;

quali siano le cause della mancata uniforme distribuzione, allo stato delle cose, degli interventi ordinari di competenza sul territorio nazionale;

come si pensi di rimuovere gli ostacoli e di colpire le responsabilità della insufficiente omogenea distribuzione dei flussi di spesa e degli interventi che nel Mezzogiorno il suo dicastero avrebbe dovuto realizzare negli ultimi dieci anni.

(4-10052)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in materia di edilizia giudiziaria, amministra i seguenti capitoli:

a) di parte corrente:

1098 Manutenzione, ripartizione e adattamento di locali e dei relativi impianti ivi compresi quelli di sicurezza.

Tale capitolo viene utilizzato per le sedi di uffici ministeriali o per gli immobili destinati agli uffici giudiziari romani.

1005 e 1597 Fitto di locali ed oneri accessori.

Si tratta di locazione di immobili destinati sempre ad uffici (ministeriali o giudiziari) della capitale.

1588 Custodia, manutenzione e servizi di sicurezza dei locali del palazzo di giustizia in Roma, canoni e servizi diversi.

Per il palazzo di giustizia si intende la sede di piazza Cavour.

1595 Spese per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani per gli uffici giudiziari.

Tali spese consistono nel pagamento di una tassa; pagamento effettuato dalle diverse corti di appello a favore dei comuni impositori, previo accreditamento da parte di questa Amministrazione delle somme necessarie.

1701 Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari.

Tali contributi sono previsti dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, con la quale è stato posto a carico dei comuni il servizio relativo ai locali e mobili degli uffici giudiziari.

Trattasi, pertanto, di capitoli con una ben precisa finalità tale da non consentire interventi diversi da quelli espressamente previsti.

b) in conto capitale:

7001 Spese per l'acquisto e la installazione di opere prefabbricate nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili destinati all'amministrazione penitenziaria.

Il capitolo 7001 viene utilizzato essenzialmente per la realizzazione in via d'urgenza di aule di udienza — con i relativi servizi di supporto — destinate alla celebrazione di processi di particolare delicatezza sia per la natura dei reati, sia per il rilevante numero di imputati, sia, infine, per la loro prevedibile lunga durata.

La decisione di tali interventi viene presa su segnalazione fatta dalle autorità giudiziarie in vista della data di deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Spettando sempre al Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, la competenza in ordine a tutte le opere edilizie di interesse dello Stato, questa Amministrazione, per la realizzazione di tale tipo di interventi, deve avvalersi dell'opera del provveditorato regionale alle

opere pubbliche, ricorrendo all'istituto della delega.

Con decreto interministeriale, infatti, i provveditori, di volta in volta competenti, vengono delegati per la realizzazione dell'opera ad assumere impegni sul citato capitolo 7001 fino a concorrenza della somma dagli stessi indicata come necessaria allo scopo.

Nell'ambito della delega i provveditori agiscono con pienezza di poteri istituzionali sia per quanto attiene alle soluzioni tecniche, sia per quanto concerne la scelta dell'esecuzione dell'opera.

7051 Contributi integrativi ai comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di edifici giudiziari.

La legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni ha previsto la concessione ai comuni, per l'esecuzione di opere di edilizia giudiziaria, di un contributo straordinario sul rateo d'ammortamento dei mutui contratti dai comuni stessi con la Cassa depositi e prestiti o altri enti finanziari.

Detta normativa prevede stanziamenti fino all'anno 1985. Per altro, già dal 1979 detti stanziamenti sono stati quasi totalmente impegnati, cosicché i limitati residui, anche per la loro diversa entità nei vari anni, non consentono ormai alcuna concessione di contributo.

Pertanto già dal 1980 il capitolo 7051, sul quale figurano gli stanziamenti in discorso, funziona quasi totalmente in termini di cassa.

In tema di fornitura di beni e servizi, si fa presente che questo Ministero ha sempre privilegiato, per quanto possibile, le richieste pervenute dagli uffici giudiziari dislocati nelle aree e nei settori maggiormente investiti dalla grande criminalità rispetto a quelle degli uffici dislocati in zone meno interessate al fenomeno.

In particolare, nel corso degli ultimi anni si è provveduto a dotare gli uffici giudiziari ubicati nelle regioni della Sicilia, Calabria e Campania di mobili ed attrezzature, aule di udienza, sistemi di archiviazione, biblioteche ed altro, secondo le richieste avanzate dagli uffici stessi.

Detti uffici sono stati, inoltre, dotati, sempre in base alle richieste pervenute, di impianti di sicurezza e di autovetture con particolari dispositivi di sicurezza.

Anche i centri di intercettazione telefonica sono stati potenziati sulla base delle richieste avanzate dagli uffici interessati.

È allo studio, altresì, un piano di potenziamento della rete di collegamenti di apparecchiature di trasmissione di messaggi e di copie che attualmente risultano assegnate solo ad alcune procedure ed uffici istruzione maggiormente impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'automazione dei servizi giudiziari, si è provveduto, in base alle richieste pervenute e nei limiti della competenza attribuita, a dotare gli uffici giudiziari del Mezzogiorno di terminali intelligenti (n. 76 collegati al CED, Centro elaborazione dati, della cassazione), di terminali-video (n. 12 per il servizio della meccanizzazione dei carichi pendenti) nonché di personal computer (n. 16 M 20).

In particolare, l'ufficio istruzione del tribunale di Napoli e quello di Palermo sono stati dotati di mini-elaboratori in grado di snellire l'enorme mole di lavoro conseguente all'istruttoria dei complessi processi con numerosi imputati appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso e camorristico.

Con riferimento, poi, ai singoli capitoli di bilancio, i dati relativi alla distribuzione quantitativa e geografica delle risorse e delle iniziative in carico a questo Ministero, si segnala quanto segue.

Soltanto per alcuni capitoli, quali il 1598 (gestione sui centri elettronici), il 1602 (spese per l'acquisto, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche) le forniture e gli impegni di spesa sono stati assunti con ditte del nord esistendo nel territorio dell'Italia meridionale industrie che forniscono le apparecchiature e il materiale necessario.

Per tutti gli altri capitoli di bilancio, massiccio è stato l'impegno dell'Amministrazione a favore delle ditte operanti nel meridione con risultati lusinghieri in termini quantitativi e qualitativi.

In particolare, le risorse finanziarie previste nel capitolo 7003 sono utilizzate in particolar modo per gli impianti di sicurezza e, residualmente, per gli impianti tecnologici, per i quali si è fatto ricorso in misura rilevante a ditte del meridione dislocate in particolare in Sicilia ed in Campania.

Per ciò che concerne i capitoli 1111 (spese per il rilancio di documenti mediante apparecchiature di riproduzione), 1594 (acquisto di pubblicazioni e riviste giuridiche, eccetera) e 1592 (manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto) l'Amministrazione provvede ad accreditare i fondi direttamente alle corti d'appello, sicché è presumibile che gli stessi uffici utilizzino, per le forniture ed i servizi, le imprese che operano nelle rispettive regioni.

Con riferimento al capitolo 7005 l'Amministrazione ha sempre utilizzato, per l'acquisto di auto blindate, modelli specifici che sono realizzati dall'Alfa e dalla Fiat negli stabilimenti del nord Italia. Non ha fatto ricorso agli stabilimenti ubicati nel meridione, perché gli stessi non producono le autovetture necessarie all'Amministrazione ai fini delle proprie esigenze. Tuttavia, si protende per il futuro ad avvalersi, specie per quanto riguarda il riallestimento delle autovetture blindate, anche alle prestazioni di imprese operanti nel Mezzogiorno.

Per quanto concerne, infine, i capitoli 1587 e 7012 l'Amministrazione si è rivolta in misura massiccia — limitatamente ai prodotti richiesti ed a quelli che le ditte sono in grado di offrire — ad industrie del sud e ciò avviene tuttora regolarmente.

In relazione ai capitoli di bilancio relativi al settore penitenziario di questo Ministero, si fa presente che gli stessi riguardano sia le spese per il personale che quelle per l'acquisto di beni e servizi.

Per quanto concerne le spese per il personale, va rilevato che i fondi stessi vengono assegnati ai singoli istituti, dislocati in tutto il territorio nazionale, sulla base delle richieste dagli stessi formulate ed avanzate in relazione alla consistenza numerica del personale ivi in servizio.

Per il personale civile di ruolo, i fondi sono gestiti direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro.

Per quanto concerne le spese riguardanti l'acquisto di beni e servizi, occorre innanzitutto precisare che la grande maggioranza dei capitoli riguardano spese e servizi di carattere generale (vestiario e armamento degli agenti di custodia, fitto di locali, mantenimento e trasporti detenuti, spese per il funzionamento degli uffici, assistenza sanitaria ai detenuti, attività scolastiche e di tempo libero dei detenuti, eccetera) a cui provvede direttamente l'amministrazione centrale o provvedono i singoli istituti, ai quali vengono assegnati i fondi a seconda dei fabbisogni dagli stessi segnalati, senza alcuna discriminazione geografica.

Per alcuni capitoli che riguardano spese che possono essere, anche se in senso lato, assimilabili a spese di investimenti, quali, ad esempio, i servizi industriali, le bonifiche agrarie, l'edilizia penitenziaria e l'informatica, gli stanziamenti vengono utilizzati, in linea di massima, in misura percentuale maggiore nel Mezzogiorno rispetto al centro e al nord Italia.

A conferma di quanto sopra, si fa presente che nell'anno 1984, sul capitolo 2091 — servizio industriale — a fronte di uno stanziamento globale di lire 17 miliardi, sono stati erogati a favore degli istituti del Mezzogiorno fondi per complessive lire 8.987.298.445 pari al 52,9 per cento dello stanziamento totale; mentre sul capitolo 2092 — bonifiche agrarie — su uno stanziamento di lire 13 miliardi, sono stati utilizzati per il Mezzogiorno lire 7.636.282.755, pari al 58 per cento dello stanziamento globale.

Per quanto attiene l'informatica, si fa presente che per l'attuazione del progetto di informatica distribuita si è provveduto ad acquisire ed installare, in tutto il territorio nazionale, compresi gli uffici della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero, n. 65 sistemi di elaborazione dati IBM/8100 e n. 1890 apparati terminali Olivetti serie TVC 280 NDL.

Dei suddetti apparati, ne sono installati nell'Italia meridionale rispettivamente n. 25

(pari al 38,4 per cento) e n. 776 (pari al 41 per cento).

Per quanto riguarda, infine il settore dell'edilizia penitenziaria (comprensivo della manutenzione ordinaria dei fabbricati) va rilevato che a fronte di uno stanziamento, per l'anno 1984, di lire 71 miliardi, sul capitolo 2085 — manutenzione del fabbricato — il 30 per cento circa dei fondi è stato destinato agli istituti dell'Italia meridionale.

Inoltre, a seguito degli stanziamenti speciali di cui alle leggi n. 1133 del 1971, n. 404 del 1977, n. 146 del 1980 (articolo 25), n. 119 del 1981 (articolo 20) e n. 99 del 1985, è stata prevista la costruzione, nel Mezzogiorno, dei seguenti istituti penitenziari i cui lavori sono in corso di esecuzione o in fase di avviamento per una spesa complessiva di lire 425 miliardi e 276 milioni: casa reclusione Augusta; casa circondariale Benevento; carcere rieducazione minorile Catania; casa circondariale Catanzaro; casa circondariale Castrovillari; casa circondariale Melfi; casa circondariale Napoli; casa circondariale Paola; casa circondariale Agrigento; casa circondariale Palermo.

È in corso di costruzione, infine, la casa circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi, al cui finanziamento di lire 9 miliardi si provvede con i fondi stanziati con la legge per la ricostruzione delle zone terremotate in Campania e Basilicata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

PASQUALIN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere —

premessi che:

con legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono stati istituiti, nell'intero territorio nazionale, i Tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, con la sola riserva di dettare con altra legge la disciplina della sezione staccata di Bolzano;

il Consiglio dei ministri ha approvato, in attuazione del disposto degli articoli 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (statuto di autonomia), la norma di attuazione che istituisce il TAR a Trento e Bolzano;

tale norma prevede che i ricorsi di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto, siano definiti in unico grado, esclusa ogni possibilità di impugnazione;

l'unico grado previsto potrà costituire un caso di denegata giustizia, essendo il TAR composto da quattro membri (due per ogni gruppo linguistico) senza voto prevalente del presidente di turno e ciò per i ricorsi contro provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi;

la facoltà di impugnazione di atti amministrativi per violazione del principio di parità tra i gruppi linguistici, statutariamente affidata a consiglieri provinciali e comunali al fine di non esporre il privato direttamente interessato a possibili ritorsioni, costituiva una irrinunciabile garanzia di tutela per ciascuno dei tre gruppi linguistici conviventi in Alto Adige, il cui valore travalica l'oggettività rappresentando un importante deterrente anche psicologico;

la suddetta garanzia accordata dallo Statuto è stata elusa dalla norma di attuazione, con pregiudizio potenziale per la migliore convivenza e la fiduciosa crescita civile;

inoltre, l'abolizione del giudizio di secondo grado può anche essere considerata come manifestazione di sfiducia nei confronti della imparzialità del Consiglio di Stato —:

a) le ragioni che hanno indotto il Governo a sottrarre a qualsiasi gravame le decisioni della Sezione autonoma di Bolzano del TAR sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici conviventi nella regione, e se tale previsione sia legittima in relazione al disposto di cui

all'articolo 125, secondo comma, della Costituzione;

b) se ritengono che la soluzione adottata dal Governo di considerare respinti i ricorsi di cui sopra (reiezione inappellabile) qualora i componenti della Sezione autonoma esprimano voto di parità, sia tale da impedire prevaricazioni di un gruppo linguistico sull'altro in sede consiliare, regionale, provinciale o comunale;

c) se ritengono legittimo che, stante detta norma di attuazione dello Statuto speciale, non venga più ammessa la possibilità di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica « nelle materie di competenza della Sezione autonoma di Bolzano » (con ciò esponendo tra l'altro il cittadino comunque a spese legali non indifferenti e a termini più brevi di impugnabilità dell'atto), e se tali materie siano circoscritte a quelle di competenza inderogabile della sezione (atti lesivi del principio di parità dei gruppi linguistici, e in materia di bilancio), o anche di quella ordinaria, e cioè contro tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione. (4-05424)

RISPOSTA. — *L'elaborazione dell'atto normativo di che trattasi, per la serie degli adempimenti costituzionali, particolarmente complessi sotto il profilo tecnico-costituzionale che presuppone, è stata avviata e portata avanti anche dai governi che hanno preceduto l'attuale.*

In ordine ai singoli punti dell'interrogazione si osserva:

a) *l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 91, ultimo comma, e 92 dello statuto di autonomia per le quali i provvedimenti degli enti ed organi della Pubblica Amministrazione aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati davanti alla sezione autonoma di Bolzano da parte*

dei consiglieri regionali e provinciali e dei consiglieri comunali della provincia di Bolzano.

L'articolo 9 citato prevede, in effetti, l'esclusione di qualsiasi gravame per gli atti adottati dalla sezione autonoma del tribunale amministrativo di Bolzano sui ricorsi proposti dai predetti consiglieri regionali, provinciali e comunali e stabilisce, altresì, che nella fase decisoria non è data prevalenza al voto del presidente della sezione autonoma in caso di parità di voti.

Detta norma, che nel corso dell'iter procedurale della sua formazione ha formato oggetto di contrapposti giudizi, è stata ritenuta dal Governo esente da vizi di legittimità costituzionale, nella considerazione della peculiarità dei diritti che la norma statutaria, di cui essa è attuazione, intende tutelare e che non hanno riscontro nel resto del paese, nonché della specialità e particolarità del tipo di ricorso e dell'organo giudicante da detta norma statutaria disciplinati. In particolare si è ritenuto di poter prevedere la non assoggettabilità a gravame delle decisioni adottate dalla sezione autonoma ex articolo 92 dello statuto in quanto questi ricorsi vengono anzitutto proposti da soggetti diversi dai diretti destinatari dell'atto e soprattutto in quanto vengono giudicati da un organo statutariamente composto in un numero paritetico di membri e senza il voto prevalente del presidente, il che può determinare la mancata formazione di una maggioranza e quindi sfociare in un non liquet; da un organo, cioè, che per la sua originalità, trova una sua peculiare collocazione tra gli altri organi di natura giurisdizionale previsti dal nostro ordinamento.

Attesa, per altro, la speciale composizione di detto organo, nonché la specialità delle funzioni ad esso attribuite è sembrato possibile ritenere che gli atti da esso emanati ex articolo 92 dello statuto di autonomia non siano da qualificarsi come vere e proprie sentenze ma come atti di mera natura ricognitiva e pertanto suscettibili di essere esclusi dalle normali forme di gravame:

b) il menzionato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 dà, comunque, al cittadino che si ritenga lesa dell'atto amministrativo lesivo del principio di parità, la possibilità di trasformare lo speciale ricorso prodotto dal consigliere ai sensi dell'articolo 92 dello statuto, in un ricorso ex legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sottoscrivendo il ricorso del consigliere e adducendo vizi di legittimità che possano, a suo avviso, inficiare l'atto impugnato (a questo proposito basta considerare che la lesione del principio di parità può sempre farsi rientrare in uno dei classici vizi di legittimità: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).

In tal caso il ricorso viene giudicato secondo le regole generali e deciso con sentenza impugnabile.

Inoltre, sempre secondo quanto dispone l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nel caso in cui contro lo stesso provvedimento sia presentato ricorso da parte del consigliere e da parte del cittadino, la sezione autonoma di Bolzano è tenuta a decidere prima il ricorso presentato dal cittadino emettendo, quindi, una sentenza contro la quale è possibile proporre ulteriore gravame.

Come può desumersi da quanto esposto, la stessa norma che sancisce il principio della non impugnabilità di determinati atti adottati dalla sezione autonoma di Bolzano, contiene poi tutta una serie di correttivi idonei a garantire al cittadino il diritto di avere amministrata giustizia in tutti i gradi di giudizio sottraendolo, nel contempo, ai rischi di eventuali possibili discriminazioni che potrebbero derivare dall'appartenenza ad gruppo etnico piuttosto che ad un altro;

c) tenuto conto delle particolari garanzie assicurate alle minoranze etniche locali tramite la composizione paritetica della sezione autonoma del tribunale amministrativo di Bolzano, nonché del disposto dell'articolo 97, dello statuto, che assicura la presenza di un consigliere di Stato di lingua tedesca nelle sezioni che decidono ricorsi avverso decisioni della predetta sezione autonoma, il Governo ha ritenuto che il

particolare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avrebbe potuto essere inteso quale strumento atto ad eludere le succennate garanzie previste dallo statuto. Il Governo ha inoltre tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, per la quale anche le amministrazioni pubbliche dalle quali promana il provvedimento oggetto di gravame, hanno la facoltà, quali contro interessate al ricorso, di chiedere che il ricorso stesso venga deciso in sede giurisdizionale (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199). La fondata previsione che di tale facoltà si sarebbero avvalsi certamente gli uffici provinciali, svuotando di significato il particolare tipo di gravame di cui trattasi, ha indotto quindi, ad escludere la possibilità di fare ricorso al mezzo di gravame alternativo di che trattasi.

Il Ministro per gli affari regionali: VIZZINI.

PAZZAGLIA, TRANTINO E MUSCARDINI PALLI. — Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per conoscere quali misure intendano adottare per evitare il diffondersi dell'AIDS nelle carceri, nonché il risultato degli accertamenti finora compiuti, alcuni dei quali, ad esempio quelli nelle carceri dell'Asinara e di Cagliari, sarebbero allarmanti. (4-11754)

RISPOSTA. — Questo Ministero, fin dalle prime segnalazioni del rilevamento nel territorio dello Stato di sintomatologie di immuno-deficienza acquisita, si è dato carico di prendere immediati contatti con i più esperti ricercatori universitari e con il Ministero della sanità, allo scopo di prevenire — con adeguate misure di profilassi — l'insorgere di epidemie all'interno degli istituti, di curare gli eventuali malati, di evitare il diffondersi — per la mancanza di una appropriata conoscenza della materia — di allarmismi irrazionali.

Per effetto di tali incontri, d'intesa con il Ministero della sanità, è stata emanata nel giugno 1985 la circolare n. 3127/5577,

rivolta a tutti gli operatori sanitari ed a tutto il personale in servizio presso gli istituti di pena, nella quale sono state formulate una serie di indicazioni e suggerimenti diretti alla prevenzione ed al controllo delle infezioni da virus AIDS e LAS. Questa Amministrazione, per altro, continua a seguire, in stretta collaborazione con il Ministero della sanità, l'evolversi delle ricerche sul virus, allo scopo di modificare o aggiornare, se del caso, sulla base di nuove conoscenze, le disposizioni impartite.

Per quanto concerne, poi, il risultato degli screenings effettuati, si comunica che, dalle notizie pervenute, è risultato che su 9.524 analisi eseguite, 1.381 sono risultate positive per la presenza del virus HTLV III.

Non si tratta, quindi, di soggetti affetti da AIDS, ma di cosiddetti portatori sani, che, ovviamente, debbono essere seguiti sia perché trattasi di soggetti a rischio sia per motivi di profilassi.

A tutt'oggi risulta accertato un solo caso di AIDS, relativo ad una detenuta definitiva con fine pena al 6 dicembre 1985, condannata per violazione della legge sugli stupefacenti, che è stata immediatamente ricoverata presso l'ospedale civile di Livorno.

Per quanto concerne, infine, gli istituti indicati dagli interroganti, si comunica che dagli accertamenti effettuati è emerso quanto segue:

casa circondariale di Cagliari:

analisi eseguite 181, positive allo HTLV III 81;

casa di reclusione dell'Asinara:

analisi eseguite 200, positive allo HTLV III 1.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

PAZZAGLIA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che

martedì 12 novembre l'aereo del volo da Roma a Cagliari delle 19,45 e lunedì 18 novembre l'aereo del volo da Cagliari a Roma delle ore 17,50 erano in stato d'avaria;

i voli sono stati limitati nel numero dei trasportati —:

per quali motivi vengono immessi sulle importantissime rotte per la Sardegna apparecchi avariati. (4-12238)

RISPOSTA. — *L'aereo messo in linea per effettuare il volo BM 1349 Roma-Cagliari del 12 novembre 1985 proveniva da Milano ed, in effetti, aveva già il portello posteriore in avaria.*

Come è previsto in tali situazioni, al fine di consentire l'eventuale urgente evacuazione dell'aeromobile, è stato necessario ridurre il numero dei passeggeri trasportabili.

Tuttavia, occorre evidenziare che, malgrado tale riduzione, tutti i passeggeri presenti hanno potuto trovare posto, essendo essi 85 contro i 94 posti offerti.

Le stesse considerazioni valgono per il volo BM 395 Cagliari-Roma del 18 novembre 1985.

Si può assicurare, infine, che sulle linee interessanti la Sardegna vengono impiegati gli stessi aeromobili che operano sul resto della rete; le avarie, per di più in misura tale da non impedire l'operatività della macchina, sono un fatto che va ad interessare indiscriminatamente l'uno o l'altro aeromobile, quale che sia la rotta su cui questi opera.

L'impegno degli aeromobili, nell'articolazione giornaliera, è pianificato. Tuttavia la macchina che va ad operare un determinato servizio non è scelta casualmente, ma è quella a tal fine programmata e sempre in ogni caso sulla base di preventivi accertamenti tecnici sulla sua affidabilità.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PERNICE. — *Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere — premesso che*

con precedenti, ripetute interrogazioni, è stato posto il problema di un più corretto utilizzo dell'aeroporto civile di Trapani-Birgi, dotato di una aerostazione tra le più moderne della Sicilia, e quindi utilizzabile in funzione alternativa al-

l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, anche per la felice situazione geografica, orografica e meteorologica, ma fortiermente penalizzato dalla compagnia Alitalia-ATI per gli orari dei voli;

nel periodo estivo i collegamenti con Milano (AV 1127) e con Roma (BM 312) sono situati rispettivamente alle ore 11,30 e 16,35, non consentendo agli imprenditori e professionisti che vogliono raggiungere tali sedi di potere utilizzare la mattinata;

ancora più grave appare la situazione con l'orario invernale attualmente in vigore, quando gli unici due voli non stop per Pantelleria (BM 1144) e Roma (BM 312) sono situati alle 12,55 ed alle 15,05, che non consentono l'utilizzo della mattinata;

tali orari rendono inservibile il collegamento da Trapani con grave riduzione del fattore di occupazione —:

se non ritiene necessario intervenire affinché tali voli vengano situati nella fascia oraria mattiniera, al fine di permettere un migliore utilizzo dell'aeroporto di Trapani-Birgi, alleggerendo il traffico su quello di Palermo-Punta Raisi. (4-12396)

RISPOSTA. — *L'aeroporto di Trapani è collegato, nel periodo invernale, con gli scali di Roma e Pantelleria (Trapani) con frequenza giornaliera.*

Entrambi i collegamenti vengono effettuati a metà giornata o nelle prime ore del pomeriggio; non sono per altro previsti voli nelle prime ore del mattino, essendo l'orario del collegamento da e per Pantelleria effettuato in coincidenza con quello per e da Roma.

Si fa presente, comunque, che nuovi collegamenti con lo scalo di Trapani Birgi sono previsti da parte della società ATI (aeroporti italiani) nel programma di utilizzazione dei nuovi aeromobili a piccola capacità, gli ATR 42, in via di acquisizione da parte della compagnia.

Detto programma prevede, a partire dall'aprile 1987, due voli giornalieri sul per-

corso Roma-Trapani-Pantelleria e viceversa, uno nella mattinata, l'altro nel pomeriggio, consentendo così al passeggero una adeguata sosta a Roma.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

POLLICE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere —

premessò che nel comune di Sorrento il consiglio comunale ha approvato in data 30 dicembre 1982, n. 720, una delibera per l'istituzione del consiglio tributario;

considerato che in data 22 maggio 1984 è stato pubblicizzato un documento di denuncia, contenente diversi nominativi di grandi evasori fiscali e copia di tale ciclostilato è stata consegnata per conoscenza alla Guardia di finanza di Sorrento;

rilevato che successivamente pervennero alle organizzazioni sindacali di zona CGIL-UIL lettere anonime e non, che segnalavano all'opinione pubblica e alle varie autorità competenti altri nominativi ed anche gli stessi già denunciati dai sindacati e dai partiti PCI-DP;

preso atto che alla data odierna da una parte non è stato ancora attivizzato il consiglio tributario (anche se sono giacenti da diverso tempo le nomine dei rappresentanti di categoria), e, dall'altra parte nulla concretamente è stato fatto nella lotta all'evasione fiscale;

ritenuto doveroso, utile, indispensabile e indilazionabile predisporre urgenti accertamenti fiscali e tributari nei confronti degli evasori —

quali iniziative intende adottare per rimuovere ostacoli e coperture affinché siano perseguiti i grandi evasori di Sorrento;

i motivi per cui la Guardia di finanza di Sorrento non ha ritenuto opportuno svolgere quanto di propria competenza e dovere per una efficace e giusta lotta contro l'evasione fiscale pur se ve-

nuta a conoscenza di circostanze, fatti e denunce di estrema gravità;

se ritiene possibile andare ad una qualificazione della presenza delle forze di polizia tributaria nella zona sorrentina. (4-06989)

RISPOSTA. — *Il Comando generale della Guardia di finanza, interessata al riguardo, ha precisato che il documento a cui ci si riferisce non è mai stato consegnato alla brigata di Sorrento né se ne conosce il contenuto e pertanto perdono ogni fondamento i rilievi critici sull'operato della Guardia di finanza.*

Quest'ultima, invero, non svolge la sua attività istituzionale solamente nella previsione di future, eventuali denunce di terzi su irregolarità di ordine fiscale (delle quali pure tiene conto nella predisposizione della programmazione annuale di controlli), ma pone in essere i suoi compiti di ricerca e constatazione delle violazioni finanziarie attraverso verifiche fiscali ed accertamenti svolti sulla base di criteri selettivi predeterminati, su attivazione di altre autorità centrali e periferiche nonché sulla base di autonome scelte operative attuate quale organo di polizia fiscale ed economica e di polizia giudiziaria.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

POLLICE. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la famiglia Bassetti si sarebbe aggiudicata una quota pari al 4 per cento del capitale sociale della Marzotto spa del valore di diversi miliardi di lire;

crediti ammontanti a oltre 44 miliardi nei confronti della Finbassetti spa risultano, secondo fonti giornalistiche, « abbonati o rinunciati » da parte di istituti di credito, fra i quali spiccano aziende a capitale pubblico come la Banca commerciale ed altre —;

quali siano le motivazioni per le quali aziende a capitale pubblico abbiano rinunciato ad incassare i crediti che vantavano verso la Finbassetti. (4-10883)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizia, sono preordinati, com'è noto, al raggiungimento di precise finalità di pubblico interesse, che si ricollegano alla tutela della stabilità e della efficienza delle istituzioni creditizie. In tale quadro, l'attività dell'istituto di emissione è finalizzata ad esaminare nel loro complesso — utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento — le risultanze dell'attività di gestione, al fine di formulare, nel concorso di tutti gli elementi a disposizione, un giudizio globale sulla funzionalità della azienda di credito.*

In relazione a quanto precede, si osserva che le decisioni in materia di gestione di singole linee di credito sono rimesse dalla legge all'autonoma valutazione — ed alla conseguente responsabilità — degli organi competenti delle istituzioni creditizie, i quali determinano, secondo i criteri ritenuti ottimali, il merito di ciascun cliente.

Per quanto concerne poi le specifiche questioni poste dall'interrogante, si precisa che la Banca d'Italia ha riferito che, dagli elementi acquisiti, risulta che il piano di risoluzione della crisi gestionale e finanziaria del gruppo Bassetti si sostanzierebbe in un accordo raggiunto con la Manifattura lane Gaetano Marzotto, la cui attuazione, prevedendo una sistemazione dei debiti pregressi contratti con le banche, è stata subordinata all'adesione delle numerose istituzioni creditizie interessate. Quest'ultime, per altro, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa, hanno deciso di seguire un'unica linea di condotta in sede di Associazione bancaria italiana.

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

POLLICE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che a Troia (Foggia) si è arrivati allo scioglimento anticipato del consiglio comunale —:

con quali motivazioni e autorità il sindaco uscente ha revocato al movimento Unità di Base l'affissione di mani-

festi informativi su bacheca autorizzata il 23 maggio 1981;

le cause che hanno portato il sindaco uscente a rifiutare il nullaosta per iniziative politiche pubbliche, come mostre e comizi; e se non intende intervenire per ristabilire diritti costituzionali calpestati e vilipesi. (4-10957)

RISPOSTA. — *Il sindaco del comune di Troia, con provvedimento del 10 agosto dell'anno 1985, disponeva la revoca della autorizzazione già rilasciata al sodalizio Unità di base per l'istallazione, all'esterno della sede, di una bacheca destinata alla esposizione di manifesti di satira politica locale; con successiva ordinanza del 19 ottobre 1985, ingiungeva la rimozione del regolamento edilizio ed al piano di adeguamento e di sviluppo commerciale, vigenti in quel comune.*

Lo stesso sindaco, nel mese di agosto 1985, denegava, al rappresentante del menzionato movimento Unità di base, il nullaosta allo svolgimento di un pubblico comizio in quella piazza Cavalieri di Troia, adducendo di aver preventivamente disposto — dandone notizia a tutte le espressioni politiche — la sottrazione della suddetta piazza alle manifestazioni politiche di qualsiasi genere, indette fuori del periodo della propaganda elettorale.

Lo svolgimento del comizio aveva comunque luogo secondo programma, a seguito del nulla-osta rilasciato dalla questura.

Il Ministro dell'interno: **SCALFARO.**

POLLICE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

nel giugno scorso, il neo direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni di Milano, nell'assumere quella dirigenza, salutava i lavoratori e le organizzazioni sindacali affermando di essere « consapevole dei numerosi problemi esistenti... di notevoli dimensioni »;

da allora ad oggi i suoi più qualificati provvedimenti risultano: 1) una circolare sull'abbigliamento in servizio, ove si recita che « Taluni operatori indossano abiti non del tutto decorosi e che esprimono una personalità poco seria » e che « detti comportamenti denotano mancanza di senso di responsabilità e arrecano pregiudizio al decoro e al prestigio dell'amministrazione »; 2) la presenza di numerosi « Brigadieri d'Ispezione » a tutti gli accessi della direzione provinciale con compiti evidenti ma non dichiarati di polizia, in aggiunta al normale servizio di uscierato svolto dai soliti addetti —:

quale è la spesa per il vestiario e quali sono i criteri di assegnazione delle divise, in particolare nella provincia di Milano;

se ritiene funzionale ad una produttiva gestione dell'azienda postelegrafonica milanese le brillanti intuizioni sulla moda postale ed il bisogno patologico di maggior controllo manifestati nei provvedimenti attuati;

se non sia il caso di assicurare alla Direzione provinciale di Milano, per non « Trascurare le legittime aspirazioni del personale ed i diritti dell'utenza di ricevere servizi sempre più efficienti » una dirigenza più attenta ai problemi reali, più sensibile alle pubbliche relazioni e, perché no?, più esperta delle complesse situazioni di quella sede e, quindi, meno discontinua. (4-11152)

RISPOSTA. — *Le disposizioni impartite dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano con circolari del 2 agosto e del 29 agosto 1985 relative, rispettivamente, all'abbigliamento del personale in servizio ed al controllo sull'accesso agli uffici della sede direzionale, appaiono legittime e rispondenti a criteri di buona amministrazione.*

Con la prima, infatti, il dirigente dopo aver richiamato l'attenzione di tutto il personale sulla opportunità di avere un abbigliamento adatto all'ambiente lavorativo, rilevava che non tutti i dipendenti adibiti ai servizi esterni, e pertanto tenuti ad indos-

sare la divisa, osservano tale obbligo, vanificando lo sforzo economico sostenuto dall'Amministrazione al fine di offrire una immagine funzionale e decorosa.

Ed infatti la spesa annuale, relativa alla direzione provinciale di Milano, per la fornitura del vestiario al personale che ne ha titolo (uscieri, portalettere, fattorini) — che viene effettuata con periodicità triennale, come previsto dalla vigente normativa — ammonta a circa un miliardo di lire.

Con la seconda circolare, invece, il medesimo direttore intendeva disciplinare l'accesso dei dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni agli uffici amministrativi della direzione provinciale per il disbrigo di pratiche personali, stabilendo che per gli interessati in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio di appartenenza, l'orario di accesso agli uffici in parola va dalle ore 10 alle ore 11 dei giorni feriali.

Ambedue i provvedimenti appaiono in linea con l'esigenza di favorire l'efficienza ed una buona organizzazione degli uffici: la presenza di brigadieri di ispezione era volta, infatti, soltanto ad assicurare una corretta esecuzione delle disposizioni impartite ed è stata, invero, limitata al periodo iniziale di attuazione delle stesse.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo aspetto messo in luce nell'atto parlamentare in esame si significa che la situazione della dirigenza nell'ambito della direzione provinciale di Milano appare, nel complesso, soddisfacente.

Si fa presente in proposito che negli ultimi cinque anni i due direttori che hanno proceduto l'attuale, provenivano da altre sedi della Lombardia, mentre il funzionario che attualmente dirige la suddetta direzione provinciale ricopriva l'incarico di direttore dell'ufficio II - ispezione presso la direzione compartimentale della Lombardia con sede a Milano.

I funzionari che si sono succeduti alla guida della direzione provinciale in parola, pertanto, oltre a possedere esperienza e capacità in campo amministrativo, hanno potuto avvalersi anche di una buona conoscenza della locale situazione lavorativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che*

giorno martedì 8 ottobre a Palata (Campobasso), rappresentanti della locale sezione di democrazia proletaria hanno presentato regolare richiesta, espressa nella forma indicata dalla questura di Campobasso, alla stazione dei carabinieri del paese, per poter svolgere in piazza S. Rocco una manifestazione di solidarietà con il popolo nicaraguense;

all'atto della presentazione della richiesta il maresciallo comandante la stazione, avrebbe dichiarato che si sarebbe impegnato affinché tale istanza venisse respinta, senza specificare i motivi di tale illegittimo diniego —:

se quanto esposto risponde al vero;

quali sono le motivazioni di tale atteggiamento da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di cittadini che esprimessero solo la volontà di esercitare un proprio diritto costituzionale;

se non ritiene di dover appurare se non ci sia prevenzione o peggio ostilità da parte del maresciallo in questione e se, in tale caso, non intenda intervenire urgentemente per ristabilire certezza del diritto per tutti i cittadini di Palata.
(4-11375)

RISPOSTA. — *Il maresciallo Vincenzo Cerqua, comandante della stazione carabinieri di Palata, il giorno 8 ottobre 1985, verso le ore 19, riceveva in caserma il responsabile provinciale di Democrazia Proletaria, il quale esternava l'intendimento di tenere un comizio, la sera del 13 ottobre 1985.*

Il sottufficiale faceva presente che la comunicazione doveva essere formalizzata per iscritto, ai fini del successivo inoltrare alla questura.

Non risulta che il suddetto sottufficiale avesse espresso l'intenzione di ostacolare l'effettuazione del comizio in parola, tant'è vero che, in un contestuale messaggio informativo diretto alla questura, esprimeva

parere favorevole in ordine allo svolgimento del comizio, non ostandovi alcun impedimento.

Il comizio aveva quindi regolarmente luogo il 13 ottobre 1985 dalle ore 18,30 alle ore 19,30.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PORTATADINO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il fenomeno della presenza di lavoratori e lavoratrici stranieri in Italia ha raggiunto proporzioni numeriche considerevoli e rappresenta un serio problema di civiltà, non potendosi accettare condizioni discriminatorie e precarie come quelle attuali;

la normativa attualmente prescrive, tra l'altro, il possesso preventivo del biglietto aereo di ritorno al Paese d'origine, cosa che costituisce un esborso anticipato di denaro, contrattualmente a carico del datore di lavoro, ma concretamente ripagato dal lavoratore nei primissimi mesi di impiego —

quali misure alternative possano essere attuate per garantire il pagamento del biglietto aereo al momento del rimpatrio senza costringere il lavoratore straniero ad un immobilizzo di denaro non remunerato.
(4-10233)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, con circolare del 19 agosto 1985, ha ribadito l'obbligo per l'imprenditore che utilizza manodopera straniera di esibire e depositare la copia autentica del biglietto prepagato, non trasferibile e non rimborsabile, per il viaggio di ritorno in patria dello straniero.*

L'argomento è anche trattato dallo schema di disegno di legge d'iniziativa del Ministero del lavoro, recante Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari, che, innovando in materia, all'articolo 6, subordina il rilascio della autorizzazione al lavoro dello straniero al preventivo deposito, da parte del datore di lavoro, del corrispettivo

del prezzo del biglietto per il ritorno nello Stato di origine o di provenienza del lavoratore.

Le soluzioni alternative al preventivo deposito, ricercate in sede di concerto interministeriale sul predetto schema di provvedimento al fine di alleggerire gli adempimenti burocratici, sono state infine scartate per le difficoltà che ne scaturivano.

Quanto alle preoccupazioni espresse circa forme illegittime di trasferimento dell'onere del pagamento del biglietto del datore di lavoro al lavoratore, si osserva che — ferme restando le iniziative assunte dagli uffici del lavoro in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali — gli organi di polizia, nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei reati, non mancano di estendere a tale settore la propria particolare vigilanza.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PORTATADINO, GAROCCHIO E BONALUMI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

le valutazioni sul recente provvedimento del Governo del Nicaragua che sospende ufficialmente i diritti civili e democratici (già, per altro, di fatto conculcati) quindi la libertà di stampa, di riunione, di comunicazione, la stessa segretezza della corrispondenza;

inoltre, in qual modo il Governo si farà interprete presso il Governo nicaraguense dei sentimenti democratici e del desiderio di pace e di libertà del popolo italiano, che richiede alla comunità internazionale e ai singoli Stati il rispetto dei diritti umani e civili. (4-11575)

RISPOSTA. — I recenti provvedimenti presi dal governo del Nicaragua il 15 ottobre 1985 allo scopo di sospendere ufficialmente i fondamentali diritti civili e democratici, sono oggetto di attento esame da parte del Ministero degli affari esteri.

Non vi è dubbio che essi suscitino serie perplessità in rapporto ai principi cui si ispira, tra l'altro, l'opera di mediazione in-

trapresa dai quattro paesi del così detto gruppo di Contadora (Colombia, Venezuela, Messico e Panama) per riportare la pace nella tribolata regione centroamericana. Come è noto detta mediazione prevede, come conclusione, la firma da parte di tutti i cinque paesi centroamericani di un trattato internazionale (il così detto Acta) che comporta tutta una serie di obblighi per i paesi firmatari: in particolare uno dei fondamentali obiettivi che sarà imposto a ciascun paese, sarà quello della democratizzazione interna, democratizzazione che dovrà essere reale e sottoposta a controlli e verifiche periodiche da parte dei paesi estranei all'area.

Vi è anche da chiedersi se il governo di Managua abbia sufficientemente valutato l'eco sfavorevole suscitato da detti provvedimenti sull'opinione pubblica internazionale; dilapidando così imprudentemente il capitale di simpatia ancora esistente per il sandinismo sia negli Stati Uniti che nell'Europa occidentale.

Il Governo italiano, appena appresa la notizia del provvedimento anzidetto, ha emanato in data 17 ottobre 1985 una dichiarazione in cui si esprime la preoccupazione per la recente decisione di Managua che rischia di turbare profondamente il processo di Contadora attualmente in corso per portare la pace nella turbolenta regione centroamericana. Il Governo italiano, sempre in tale dichiarazione, non nasconde altresì l'allarme per questo provvedimento inaspettato ed inopportuno che mal si concilia con gli obiettivi contemplati dall'esercizio di Contadora e che potrebbe turbare lo svolgimento ed il successo della prossima conferenza di Lussemburgo.

Il testo di questa dichiarazione è stato inoltre consegnato all'ambasciatore del Nicaragua a Roma facendo presente la sorpresa e la preoccupazione del governo italiano per le conseguenze negative che potrebbero derivarne per la soluzione pacifica della crisi centroamericana.

Del pari, nel quadro della cooperazione politica con i dodici paesi della Comunità europea, si è attentamente valutato il recente provvedimento sandinista ed anche i

partners europei hanno, sull'esempio dell'Italia, manifestato con pubbliche dichiarazioni, il loro disappunto e la loro preoccupazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

PUJIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che

la definizione giuridico-legislativa di « emigrato » tutt'ora vigente è quella dettata dall'articolo 10 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigrati, approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, secondo il quale « è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico » e i congiunti che lo accompagnano o lo raggiungono;

pur essendo tale definizione superata nella prassi, la sua rigida applicazione costituisce, come è avvenuto per la regione siciliana, un motivo di preclusione o di limitazione dei provvedimenti rivolti alla partecipazione ed al sostegno dei connazionali —:

quali iniziative intenda assumere per l'adeguamento della definizione giuridico-legale di « emigrato » alla realtà attuale dell'emigrazione italiana. (4-10476)

RISPOSTA. — I problemi posti dalla definizione di cui all'articolo 10 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione sono da tempo presenti all'attenzione del Ministero degli affari esteri, anche nella prospettiva della revisione dell'insieme delle disposizioni legislative riguardanti l'emigrazione, alla luce della mutata fisionomia del fenomeno migratorio.

Da un lato, infatti, la definizione di cui all'articolo 10 non è più idonea a rappresentare il multiforme fenomeno della presenza dei nostri connazionali all'estero, giacché essa ha assunto aspetti nuovi. Basti pensare all'espatrio come libera scelta

per la valorizzazione della professionalità, alla posizione dei connazionali nati sul posto, all'emigrazione tecnologica ed al crescente numero di migranti impiegati nel settore terziario.

D'altro lato, deve essere attentamente valutato l'insieme delle esigenze che tale diversa natura dell'emigrazione determina ed i migliori strumenti per farvi fronte. La pura e semplice estensione degli interventi, operata attraverso la modifica della definizione di emigrante, allo stato dei fatti, potrebbe provocare una dispersione di risorse, senza raggiungere i risultati voluti.

Si rende quindi necessaria ed urgente un'organica normativa che delinei una concezione aggiornata dello status di emigrante, secondo quanto previsto dai disegni di legge del governo o dalle proposte di legge d'iniziativa parlamentare attualmente all'esame del Parlamento per l'approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

RAUTI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere:

se è a conoscenza della decisione della casa svizzera « Ciba-Geigy » di ritirare il « Tanderil » dal mercato delle medicine, dopo venti anni di massiccia produzione. Inoltre, la multinazionale elvetica ha deciso di « accompagnare » presso i medici, con una informazione che mette in guardia sulle possibili gravi conseguenze gastro-intestinali, la persistente diffusione di altri anti-infiammatori a base di fenilbutazone;

che cosa si intende fare in Italia al riguardo, anche ai fini della più corretta informazione verso l'opinione pubblica e gli stessi medici, visto che il medicamento ora ritirato è ancora in vendita, benché i dubbi sul « Tanderil » — e le relative polemiche — risalgano a diversi mesi fa e negli Stati Uniti addirittura al 1983, senza che gli organi competenti del Ministero della sanità abbiano dato segno di accorgersi della gravità del problema.

(4-09092)

RISPOSTA. — *I farmaci antiinfiammatori e in particolare quelli a base di fenilbutazone (come il Butazolidin) e quelli a base di ossifenilbutazone (come il Tanderil) sono da alcuni anni al centro dell'attenzione di questo Ministero e dei suoi organi tecnici in relazione alla complessa problematica degli effetti indesiderati, correlabili all'uso di tali prodotti.*

Già dal 1985, a seguito di parere del Consiglio superiore di sanità, l'uso del Tanderil e degli altri prodotti a base di ossifenilbutazone è stato limitato alla sola indicazione di fasi acute della spondilite anchilosante; anche per i prodotti a base di fenilbutazone sono state imposte drastiche limitazioni d'impiego terapeutico.

Agli inizi del mese di maggio 1985, la Ciba-Geigy società per azioni ha comunicato l'intenzione di rinunciare alla registrazione della specialità medicinale Tanderil, ad eccezione della forma per uso topico.

Il Ministero della sanità ha, pertanto, predisposto il conseguente provvedimento di revoca della registrazione, invitando nel contempo tutte le società titolari di registrazione di specialità medicinali a base di ossifenilbutazone a rinunciare alle preparazioni per uso sistemico, senza attendere eventuali provvedimenti autorizzativi in relazione alle persistenti perplessità sull'impiego di tal genere di prodotti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: **ROMEI.**

RAUTI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:*

se risponda a verità la notizia secondo la quale alcuni tra i maggiori istituti di credito tra cui il Banco di Santo Spirito avrebbero deciso di sospendere progressivamente l'utilizzazione delle guardie giurate nella vigilanza esterna delle proprie dipendenze;

quali misure si intendano adottare per tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori bancari, messa improvvisamente a repentaglio dalla citata linea di tendenza

e per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali delle decine di migliaia di lavoratori occupati nel settore della vigilanza. (4-10089)

RISPOSTA. — *Non risulta che gli istituti di credito abbiano deciso di sospendere progressivamente la vigilanza esterna delle proprie sedi.*

Risulta soltanto che alcuni di essi, in considerazione dell'elevato numero di rapine consumate malgrado il servizio di vigilanza esterna, hanno programmato una modifica dell'attuale sistema di difesa mediante l'utilizzazione, in presidi protetti all'interno delle rispettive dipendenze, di parte del personale addetto alla sorveglianza esterna e l'adozione di bussole blindate, vetri anti-proiettile, metal-detector e allarmi di vario genere.

Il Banco di Santo Spirito ha abolito il servizio esterno di piantonamento antirapina dal 1984.

In alcune sedi, però, le guardie giurate, appartenenti ad istituti di vigilanza privata, vengono impiegate all'interno dei locali.

Il problema della sicurezza degli istituti di credito è da tempo oggetto di sensibile crescente attenzione di questo Ministero, che fin da novembre 1983 ha inviato apposita circolare ai prefetti.

Con successiva circolare del 25 luglio 1985, sono state impartite nuove istruzioni ai prefetti e ai questori per promuovere un attento riesame di tutte le misure di tutela attive e passive a livello dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrati con la partecipazione dei responsabili del settore bancario.

Il 19 novembre 1985, inoltre, ha avuto luogo, presso questo Ministero, un'apposita riunione, presieduta dal sottoscritto e alla quale sono intervenuti il capo della polizia, il direttore centrale della polizia criminale, il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Associazione bancaria italiana.

Nel corso della riunione è stato costituito un gruppo di lavoro per l'esame di tutti i problemi connessi con la sicurezza degli istituti di credito, che avrà tra l'altro il compito di individuare una serie di ser-

vizi alternativi al semplice piantonamento esterno degli edifici, cui dovrebbero essere adibiti i dipendenti degli istituti di vigilanza.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RIZZO, MANNINO ANTONINO, PERNICE E SPATARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

la cooperativa CELI di Santa Ninfa (Trapani) ha ottenuto, a seguito di regolare appalto, l'assegnazione della costruzione di opere pubbliche a Castelvetro e a Santa Margherita Belice, per un valore complessivo di oltre venti miliardi di lire;

nel corso dei lavori di costruzione, la cooperativa ha subito, nel giro di pochi giorni, due attentati dinamitardi nei due cantieri di Castelvetro e di Santa Margherita Belice;

i due attentati, per le modalità di esecuzione dei due delitti, si qualificano chiaramente di natura mafiosa e diretti a scoraggiare, con il ricorso all'intimidazione ed al danneggiamento, la presenza della cooperativa CELI nella valle del Belice e la sua partecipazione a gare di appalto —:

quali provvedimenti intende adottare, con carattere di urgenza, per assicurare un esito fruttuoso delle indagini gli autori dei due attentati e per garantire che nella valle del Belice le forze sane dell'imprenditoria possano operare liberamente senza dover subire gravi atti di intimidazione. (4-11855)

RISPOSTA. — La cooperativa CELI (Cooperativa edile lavoratori industria), con sede in Santa Ninfa, ha subito i seguenti danneggiamenti:

in Campobello di Mazara, l'8 marzo 1984, in occasione dei lavori di costruzione della strada Palumbo è stato fatto esplodere il motore di una pala meccanica;

in Castelvetro, l'8 ottobre 1985, in occasione dei lavori di costruzione del locale ospedale civile, sono stati danneggiati una pala meccanica e altro mezzo meccanico;

il 22 ottobre 1985, altro atto di danneggiamento è stato compiuto in Santa Margherita Belice nei confronti di un escavatore di proprietà della cooperativa.

Le indagini dirette ad identificare gli autori degli attentati sono tuttora in corso e procedono attivamente in ogni possibile direzione.

Ogni ipotesi viene accuratamente vagliata, da quella della ritorsione per la mancata assunzione di manodopera, a quella della estorsione.

L'azione di contrasto da parte degli organi di polizia si sviluppa, nel contempo anche sul piano della prevenzione.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RUSSO FRANCO E TAMINO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sabato 9 marzo, a Trieste, è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco Pietro Maria Greco di 39 anni;

la vittima era del tutto inoffensiva, essendo il Greco assolutamente disarmato, senza nulla che potesse nuocere agli agenti della Digos che lo hanno freddato, se non si vuol considerare pericoloso un ombrello;

la sparatoria è avvenuta in pieno centro abitato, mettendo a repentaglio la vita di decine di persone in quel momento nelle strade e nei palazzi, ed in pieno giorno, quindi con visibilità ottima che non rende minimamente credibile nessun equivoco tra un ombrello e un'arma, soprattutto per agenti della Digos che dovrebbero essere più che preparati professionalmente;

l'unica reazione della vittima è stata quella di fuggire, urlando per la paura che qualcuno lo volesse uccidere;

ormai moribondo e a terra, Pietro Greco è stato ammanettato da un agente prima di essere portato via in ambulanza;

Pietro Greco si va ad aggiungere alle centinaia di cittadini uccisi o feriti in situazioni analoghe, mai chiarite fino in fondo, in cui l'uso delle armi da fuoco da parte delle forze di polizia non era giustificato da esigenze difensive, episodi che hanno più volte sollevato proteste dell'opinione pubblica;

non essendo mai stato processato, non si è mai provato che Pietro Greco avesse compiuto atti di violenza —:

l'esatta ricostruzione dei fatti;

se non ritengano che l'uso delle armi sia del tutto ingiustificato in casi come questo, contro persone disarmate e nell'impossibilità di costituire un serio pericolo;

se non ritengano che, quand'anche Pietro Greco stesse per darsi alla fuga, non sia più umano e civile un ricercato in fuga, che un assassinato;

se questo uso delle armi non ingeneri una scarsa fiducia nella professionalità di chi dovrebbe essere addetto alla tutela della sicurezza dei cittadini e che al contrario spesso ne mette a repentaglio la stessa vita con sparatorie evitabili e pericolose;

se non ritengano del tutto insufficiente e insoddisfacente la versione del capo della Digos triestina dottor Bruno D'Agostino, che avrebbe affermato che a provocare la sparatoria sarebbe stato un gesto del Greco con qualcosa che aveva in mano;

se non intendano promuovere indagini amministrative e fare in modo che i colpevoli non siano sottratti alla giustizia grazie ai meccanismi della « legge Reale »;

se non ritengano maturi i tempi per un'abrogazione della « legge Reale », che consente una vera e propria licenza di uccidere, come dimostra questo ennesimo fatto di sangue. (4-08555)

RISPOSTA. — Il 6 marzo 1985 la questura di Trieste riceveva informazioni confidenziali, secondo le quali Pietro Maria Walter Greco, colpito da mandati e ordini di cattura per i reati di partecipazione a banda armata e detenzione di armi, era stato notato mentre entrava e usciva più volte dal portone di uno stabile di quella città, presso il quale, con molta probabilità, aveva trovato rifugio.

A seguito di appostamenti predisposti, le notizie ricevute trovavano conferma.

Informata la procura della Repubblica della individuazione del Greco e della stretta sorveglianza disposta, il dirigente della Digos (Divisione informazioni generali e operazioni speciali) impartiva precise disposizioni per preparare la cattura del latitante.

In particolare, il funzionario aveva stabilito che gli stessi addetti alla sorveglianza avrebbero potuto procedere direttamente al fermo del ricercato soltanto nel caso in cui fosse uscito dal palazzo da solo e di giorno, e sempre che fosse stato possibile coglierlo di sorpresa.

In ogni altra ipotesi gli agenti di servizio avrebbero dovuto astenersi da ogni iniziativa informando la centrale operativa e mantenendo la vigilanza a distanza del ricercato.

Il servizio di appostamento veniva affidato a una pattuglia costituita da un vice ispettore e due agenti della polizia di Stato e da un agente del SISDE (Servizio informazione sicurezza democratica) in forza presso la questura, in grado di riconoscere il Greco, tutti elementi prescelti per la loro capacità tecnico-operativa.

Alle ore 10,45 circa del 9 marzo 1985 i componenti della pattuglia, appostati all'esterno del palazzo, notavano uscire e subito rientrare dal portone un individuo nel quale ritenevano di ravvisare il Greco.

Dopo aver rapidamente considerato che non vi erano le condizioni per la cattura del predetto, in quanto la strada era molto frequentata e temendo che il ricercato potesse eclissarsi, il responsabile del servizio decideva di entrare all'interno del palazzo, assieme a due agenti, per fermare il Greco già all'interno, qualora si fosse apprestato

ad uscire. Per ogni evenienza, all'esterno restava di guardia l'altro agente.

I tre si appostavano nel sottoscala: l'agente del SISDE in posizione più avanzata per poter riconoscere il Greco; gli altri due leggermente più indietro.

Trascorso qualche minuto, una persona discendeva le scale e, giunta al termine della scalinata, si dirigeva verso il portone.

L'agente del SISDE, riconosciuto il Greco, gli intimava: *Alt polizia*.

Il Greco si voltava immediatamente. I due agenti, notato che egli brandiva un oggetto proteso verso di essi, simile ad un'arma, reagivano d'impulso.

Tutto si svolgeva istantaneamente. Il vice ispettore, coperto dalla rampa di scala, non si rendeva conto dell'esatto svolgersi dell'azione, ma sentiva soltanto esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco.

Il Greco, raggiunto il portone, fuggiva inseguito dai tre poliziotti, uno dei quali sparava ancora verso di lui.

Mentre i tre non avevano ancora raggiunto il portone, echeggiava un altro colpo di pistola sparato dall'agente di polizia che era rimasto fuori.

Quando giungevano all'esterno del palazzo, il ricercato era steso a terra.

Giudicate non gravi le sue condizioni, il vice ispettore lo ammanettava.

Le manette gli venivano però subito tolte, appena constatata la gravità delle ferite.

Lo stesso personale di polizia disponeva il trasporto immediato del Greco, a bordo di un'autoambulanza, all'ospedale. Qui il ferito decedeva nel corso dell'intervento chirurgico.

Nel frattempo gli agenti si potevano rendere conto che il Greco era disarmato. Egli aveva con sé soltanto un ombrello.

Dall'esame necroscopico risultava che il Greco era stato raggiunto da quattro proiettili: due nella parte anteriore del corpo, uno dietro la schiena ed uno alla coscia destra.

Nel complesso, i colpi esplosi erano stati otto: due sparati dall'agente del SISDE, cinque dall'agente Passanisi ed uno dall'agente Bensa.

Questi i fatti, ricostruiti sulla base delle relazioni di servizio redatte dai protagonisti

dell'episodio e dalle dichiarazioni da ciascuno rese ai magistrati, immediatamente giunti sul luogo dell'accaduto.

La questione è ora all'esame del procuratore generale della Repubblica di Trieste, che il 12 marzo 1985 ha avocato l'istruzione formale del procedimento penale instaurato contro i tre appartenenti alla polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 maggio 1975, n. 152, per il quale l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello di reati commessi in servizio mediante uso delle armi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza.

Spetterà, quindi, al magistrato inquirente accertare le responsabilità effettive dei protagonisti dell'episodio e vagliare attentamente tutte le dichiarazioni rese per poter ricostruire, in maniera esatta, i fatti.

Quanto al più generale problema dell'uso delle armi da parte delle forze di polizia, cui fa specifico riferimento l'interrogante, esso è consentito dall'articolo 53 del codice penale e dall'articolo 14 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, quando si presenta la necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, nonché per contrastare il compimento di delitti gravissimi, come il sequestro di persona, la rapina a mano armata, l'omicidio volontario.

La predetta normativa non legittima, quindi, in alcun modo, l'uso delle armi nei confronti di chi si limita a fuggire.

L'uso delle armi costituisce, comunque, una *extrema ratio*, che va valutata sul momento, per cui è necessaria un'approfondita conoscenza di una estesa casistica di corretta applicazione delle norme, anche per evitare giudizi a posteriori che non sempre rispecchiano la situazione obiettiva verificatasi in caso di uso delle armi.

Per tale motivo l'Amministrazione dell'interno si è fatta carico di preparare adeguatamente sullo specifico punto il personale di polizia, che è perfettamente messo a conoscenza del corretto uso delle armi in operazioni di polizia.

Si è atteso a rispondere ai quesiti formulati dall'interrogante nell'attesa di poter fornire qualche utile ragguaglio in merito all'azione promossa dalla magistratura.

Ma l'istruttoria richiede evidentemente tempi non brevi e al ministro non rimane che riferire i fatti sulla base della relazione resa dal prefetto di Trieste.

In attesa comunque che il magistrato faccia intera luce sulla vicenda, si è disposto, con decreto del 18 marzo 1985, la sospensione cautelare dal servizio degli agenti della polizia di Stato Passanisi e Bensa, in conformità dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, che detta norme in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

RUSSO FRANCO E CALAMIDA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

alla richiesta presentata dal ministro in data 14 gennaio 1985 dai consiglieri di amministrazione del Ministero del tesoro CGIL-CISL-UIL e UNSA, successivamente ribadita dalle stesse confederazioni in data 6 marzo 1985, in merito ad una revisione con la qualifica di commesso presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, il cui rapporto di lavoro è stato dichiarato risolto con effetto dal 20 dicembre 1984, non è stata data ancora risposta;

trattasi di una persona tossicodipendente e quindi in particolare condizioni psico-fisiche tali da far esprimere un immeritato giudizio favorevole nonostante l'impegno e la capacità dimostrati dal medesimo durante i tre anni di servizio precedentemente prestati nella stessa amministrazione —

se non intenda riproporre nuovamente il caso in un'apposita riunione del consiglio di amministrazione il quale, alla luce dei nuovi elementi emersi nei con-

fronti dell'interessato, possa esprimere un diverso e motivato parere revocando il licenziamento e dando così un contributo concreto allo sforzo che il signor Luigi Boe sta conducendo per reinserirsi nella vita sociale. (4-08823)

RISPOSTA. — *Il signor Luigi Boe, assunto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nell'aprile 1980 in applicazione della legge n. 285 del 1977 (legge sull'occupazione giovanile), è stato nominato impiegato in prova nella seconda qualifica funzionale dopo il superamento dell'esame di idoneità previsto dalla legge 28 febbraio 1980, n. 33.*

Alla scadenza del periodo di prova semestrale, prescritto ai fini della nomina in ruolo, il Boe non ha per altro riportato il giudizio favorevole di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sicché, con decreto ministeriale in data 14 marzo 1984, è stata concessa all'interessato la proroga del periodo di prova per la durata di altri sei mesi.

Tuttavia, il giudizio espresso dal consiglio di amministrazione, al termine del secondo periodo di prova, è stato ancora una volta non favorevole, sia per la scarsa attitudine a svolgere i compiti di servizio, sia per il grado di mediocre operosità, sia infine per il comportamento in generale manifestati dall'interessato; per cui, con provvedimento in data 20 dicembre 1984, è stata disposta la risoluzione del rapporto di impiego.

Contro tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ricorso tuttora pendente.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RUSSO FRANCO, RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

alle ore 4,20 di martedì 9 luglio 1985, 600 tra poliziotti e carabinieri, fatti affluire anche da altre regioni, hanno

prima assediato e poi invaso la casa dello studente di Firenze posta in viale Morgagni 51;

le forze dell'ordine hanno proceduto alla perquisizione degli studenti usando intimidazioni e violenze;

sono state fatte spogliare decine di persone, compreso un bambino di due anni figlio di una studentessa, minacciandoli con mitra;

si sono rotte porte, frantumati vetri, smontati termosifoni e tubature;

ad una ragazza è stato intimato di togliersi il tampone, alcuni studenti sono stati sottoposti ad ispezione anale; molti sono rimasti totalmente nudi per oltre un'ora di fronte alle armi spianate dei poliziotti;

il mandato di perquisizione è stato notificato solo a perquisizione avvenuta e che risulta che alla perquisizione stessa non abbiano assistito i sostituti procuratori firmatari del mandato —:

chi ha impartito l'ordine di trattare i residenti della Casa dello studente come pericolosi terroristi o criminali incalliti;

chi pagherà i danni procurati da tale selvaggia perquisizione;

se non ritiene inaccettabile tale atteggiamento delle forze dell'ordine, come fortemente lesivo della dignità umana; se e quali provvedimenti, valutando anche che dalla perquisizione non sono state rinvenute né droghe né armi, obiettivo della perquisizione stessa, il ministro intenda prendere verso i comandanti responsabili, affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. (10469)

RISPOSTA. — *Il giorno 9 luglio 1985, su disposizione dell'autorità giudiziaria, i locali della casa dello studente di Firenze e le persone che vi si trovavano sono stati sottoposti a perquisizione.*

Il provvedimento è stato adottato dalla procura della Repubblica del capoluogo toscano nell'ambito di una vasta indagine,

condotta dalla magistratura, sulla commissione di gravi reati in materia di uso e commercio di sostanze stupefacenti nonché di detenzione di armi, da parte di soggetti collegati in qualche modo con la suddetta casa dello studente, alcuni dei quali già tratti in arresto.

L'esecuzione della perquisizione è stata curata da ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato e dei carabinieri, all'uopo delegati dalla procura della Repubblica ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale che non impongono l'assistenza del magistrato inquirente a tali esperimenti istruttori.

Non risulta che, nella circostanza, siano state usate violenze o intimidazioni tant'è che alla magistratura non è pervenuta alcuna denuncia per le asserite arbitrarietà.

Anzi, a giudizio della procura della Repubblica di Firenze, le operazioni di perquisizione si sono svolte in maniera ineccepibile, come formalmente attestato dal capo della Procura medesima ai responsabili delle forze dell'ordine impiegate.

Allo scopo di salvaguardare la dignità delle persone è stata usata particolare cura affinché la perquisizione nel settore riservato alle donne fosse diretta da personale femminile della polizia di Stato.

Irrilevanti sono stati i danni arrecati alle strutture della casa dello studente; essi sono essenzialmente riconducibili alla forzatura — per altro autorizzata dal provvedimento del magistrato — di alcune porte di accesso.

Gli esiti delle perquisizioni, essendo istruttoria in corso, sono coperti dal segreto.

Pertanto non si ravvisano gli estremi per alcuno degli interventi auspicati dagli interroganti.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RUSSO FRANCO E POLLICE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che*

nella zona val Melaina-Casal Boccone di Roma, è già esistente, da mesi, una cabina della SIP pronta all'impiego,

che potrebbe, se attivata, mettere in condizione migliaia di persone di usufruire del servizio telefonico;

sono già diverse centinaia le richieste di allaccio inoltrate alla SIP da parte di cittadini della zona, peraltro già da mesi in possesso degli apparecchi telefonici e già firmatari di regolare contratto con la SIP;

ormai da mesi la SIP rinvia la messa in funzione della cabina con motivazioni pretestuose, causando gravi disagi agli abitanti della zona;

nella zona in questione non esiste nessun telefono pubblico —:

quali sono le reali motivazioni che impediscono la messa in opera della suindicata cabina;

quali interventi intende attuare perché si riesca ad ovviare a questo grave disservizio. (4-11118)

RISPOSTA. — *Il ritardo nell'attivazione di una centrale da mille numeri a Casal Boccone è stato determinato da una imprevista indisponibilità degli alimentatori necessari al funzionamento della stessa, che sono stati consegnati con notevole ritardo.*

Superata tale difficoltà la concessionaria SIP sta provvedendo all'attivazione di un primo lotto di circa 500 impianti telefonici già predisposti ed ha previsto, con un programma a breve scadenza, la graduale evasione delle domande giacenti.

Nella zona verranno, inoltre, installati anche dei posti telefonici pubblici appena saranno stati rilasciati i necessari permessi per gli attraversamenti stradali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

RUTELLI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

se le ricostruzioni e le testimonianze pubblicate sulla stampa nazionale circa la morte del professor Pietro Greco, militante dell'Autonomia padovana e latitante, sono corrispondenti al vero;

se, in particolare, è vero che Greco è stato ucciso mentre fuggiva, disarmato ed

in assoluta condizione di non nuocere alle forze dell'ordine impegnate per la sua cattura;

quali provvedimenti intenda assumere, nel caso tali fatti siano veri, per individuare e perseguire le responsabilità di un simile comportamento, anche per scoraggiare immediatamente una tendenza all'apertura immotivata dello scontro a fuoco da parte di forze dell'ordine impegnate in operazioni di ordine pubblico. (4-08538)

RISPOSTA. — *Il 6 marzo 1985 la questura di Trieste riceveva informazioni confidenziali, secondo le quali Pietro Maria Walter Greco, colpito da mandati e ordini di cattura per i reati di partecipazione a banda armata e detenzione di armi, era stato notato mentre entrava e usciva più volte dal portone di uno stabile di quella città, presso il quale, con molta probabilità, aveva trovato rifugio.*

A seguito di appostamenti predisposti, le notizie ricevute trovavano conferma.

Informata la procura della Repubblica della individuazione del Greco e della stretta sorveglianza disposta, il dirigente della Digos (Divisione informazioni generali e operazioni speciali) impartiva precise disposizioni per preparare la cattura del latitante.

In particolare, il funzionario aveva stabilito che gli stessi addetti alla sorveglianza avrebbero potuto procedere direttamente al fermo del ricercato soltanto nel caso in cui fosse uscito dal palazzo da solo e di giorno, e sempre che fosse stato possibile coglierlo di sorpresa.

In ogni altra ipotesi gli agenti di servizio avrebbero dovuto astenersi da ogni iniziativa informando la centrale operativa e mantenendo la vigilanza a distanza del ricercato.

Il servizio di appostamento veniva affidato a una pattuglia costituita da un vice ispettore e due agenti della polizia di Stato e da un agente del SISDE (Servizio informazione sicurezza democratica) in forza presso la questura, in grado di riconoscere il Greco, tutti elementi prescelti per la loro capacità tecnico-operativa.

Alle ore 10,45 circa del 9 marzo i componenti della pattuglia, appostati all'esterno del palazzo, notavano uscire e subito rientrare dal portone un individuo nel quale ritenevano di ravvisare il Greco.

Dopo aver rapidamente considerato che non vi erano le condizioni per la cattura del predetto, in quanto la strada era molto frequentata e temendo che il ricercato potesse eclissarsi, il responsabile del servizio decideva di entrare all'interno del palazzo, assieme a due agenti, per fermare il Greco già all'interno, qualora si fosse apprestato ad uscire.

Per ogni evenienza, all'esterno restava di guardia l'altro agente.

I tre si appostavano nel sottoscala: l'agente del SISDE in posizione più avanzata per poter riconoscere il Greco; gli altri due leggermente più indietro.

Trascorso qualche minuto, una persona discendeva le scale e, giunta al termine della scalinata, si dirigeva verso il portone.

L'agente del SISDE, riconosciuto il Greco, gli intimava: Alt polizia.

Il Greco si voltava immediatamente. I due agenti, notato che egli brandiva un oggetto proteso verso di essi, simile ad un'arma, reagivano d'impulso.

Tutto si svolgeva istantaneamente. Il vice ispettore, coperto dalla rampa di scale, non si rendeva conto dell'esatto svolgersi dell'azione, ma sentiva soltanto esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco.

Il Greco, raggiunto il portone, fuggiva inseguito dai tre poliziotti, uno dei quali sparava ancora verso di lui.

Mentre i tre non avevano ancora raggiunto il portone, echeggiava un altro colpo di pistola sparato dall'agente di polizia che era rimasto fuori.

Quando giungevano all'esterno del palazzo, il ricercato era steso a terra.

Giudicate non gravi le sue condizioni, il vice ispettore lo ammanettava.

Le manette gli venivano però subito tolte, appena constatata la gravità delle ferite.

Lo stesso personale di polizia disponeva il trasporto immediato del Greco, a bordo di un'autoambulanza, all'ospedale. Qui il

ferito decedeva nel corso dell'intervento chirurgico.

Nel frattempo gli agenti si potevano rendere conto che il Greco era disarmato. Egli aveva con sé soltanto un ombrello.

Dall'esame necroscopico risultava che il Greco era stato raggiunto da quattro proiettili: due nella parte anteriore del corpo, uno dietro la schiena ed uno alla coscia destra.

Nel complesso, i colpi esplosi erano stati otto: due sparati dall'agente del SISDE, cinque dall'agente Passanisi ed uno dall'agente Bensa.

Questi i fatti, ricostruiti sulla base delle relazioni di servizio redatte dai protagonisti dell'episodio e dalle dichiarazioni da ciascuno rese ai magistrati, immediatamente giunti sul luogo dell'accaduto.

La questione è ora all'esame del procuratore generale della Repubblica di Trieste, che il 12 marzo 1985 ha avocato l'istruzione formale del procedimento penale instaurato contro i tre appartenenti alla polizia di Stato.

La locale procura della Repubblica, che si è occupata della vicenda, ha, infatti, informato la procura generale della Repubblica di Trieste, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede espressamente l'obbligo per l'autorità giudiziaria di informare nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello di reati, dei quali abbia comunque avuto notizia, commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Spetterà quindi al magistrato inquirente accertare le responsabilità effettive dei protagonisti dell'episodio e vagliare attentamente tutte le dichiarazioni rese per poter ricostruire esattamente i fatti.

In attesa che l'autorità giudiziaria faccia piena luce sull'intera vicenda, ho disposto, con decreto del 18 marzo 1985, la sospensione cautelare dal servizio degli agenti della polizia di Stato Passanisi e Bensa, in conformità dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737,

che detta norme in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si è atteso a rispondere ai quesiti formulati dall'interrogante nella speranza di poter fornire qualche utile ragguaglio in merito all'azione promossa dalla magistratura.

Ma l'istruttoria richiede evidentemente tempi non brevi e al ministro non resta che riferire i fatti sulla base della relazione resa dal prefetto di Trieste.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI e TEODORI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che il Ministro ha con apposito decreto ministeriale dichiarato chiusa la « sperimentazione a morfina » autorizzata per le terapie delle tossicodipendenze da oppiacei dal secondo decreto Aniasi del 10 ottobre 1980 —:

1) sulla base di quali indagini, analisi e motivazioni scientifiche il Ministro è pervenuto a tale determinazione;

2) per quale ragione non si è valutato adeguatamente il bilancio tutt'altro che negativo delle sperimentazioni estere, e segnatamente di quelle inglesi, statunitensi ed olandesi, e di quelle italiane quali, tra le altre, quelle delle Cooperative romane « Bravetta 80 », del CMAS di Firenze dei dottori Corradeschi e Santi, dei Centri di Via De Amicis a Milano e Via Germanico a Roma;

3) secondo quanto hanno pubblicamente richiesto i promotori e sostenitori di dette iniziative in una « lettera aperta » alle autorità responsabili, su quale campione risulta esser stata condotta la sperimentazione; con quali modalità e da chi; sulla base di quali parametri se ne è giudicato l'esito; quali dati complessivi sono stati raccolti su questo consistente arco di esperienze ed a quali

altri modelli di intervento essi sono stati comparati;

4) se si sono adeguatamente valutati i risultati conseguiti con dette esperienze quanto alla diminuzione dei decessi e delle malattie, alla riduzione dei tassi di criminalità connessi, alla compressione del mercato della droga, al risanamento e reinserimento dei soggetti interessati;

5) se non considera un grave errore la liquidazione di esperienze animate, tra mille difficoltà ed ostacoli, da serie motivazioni scientifiche, da un tenace volontariato, da un encomiabile spirito di servizio sociale;

6) se giudica invece si debba sancire il successo, presunto ed invece tutto da dimostrare, di esperienze terapeutiche di tipo comunitario-assistenziale — non di rado di ispirazione confessionale — sui cui risultati è invece legittimo esprimere forti dubbi e riserve, anche in ordine alla fruttuosità degli ingenti stanziamenti di sostegno da più parti deliberati;

7) se non ritiene necessario riesaminare a fondo l'intera materia e quindi sospendere i giudizi e le decisioni connesse al citato decreto ministeriale.

(4-12374)

RISPOSTA. — In data 5 agosto 1980 il Consiglio superiore di sanità sottolineò la inopportunità di praticare trattamenti continuativi anche brevi con morfina nei tossicodipendenti.

Successivamente, nella seduta del 7 ottobre 1980 il predetto consiglio, pur ribadendo il precedente parere, sottolineò la necessità che i servizi specifici determinassero la durata dei trattamenti con morfina, ne verificassero i risultati non estendendo tale impiego a nuovi soggetti.

Tenendo in parte conto di questo parere, in data 10 ottobre 1980 il Ministero della sanità emanò un decreto che consentiva l'impiego della morfina per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da eroina, a solo uso sperimentale nei programmi esplicitamente autorizzati dai competenti servizi.

Nel corso del 1984 questo Ministero ha promosso una indagine nazionale attraverso un questionario inviato agli assessori regionali alla sanità sui risultati dell'uso sperimentale di morfina.

Dalle suddette indagini è risultato che dal 1980 al 1984 l'uso della morfina nel trattamento degli eroinodipendenti era stato prima ridotto e poi del tutto interrotto in quasi tutto il territorio nazionale, risultando essere limitato ai servizi di due sole regioni: la Campania e la Toscana, cui si aggiungevano pochi casi isolati di trattamenti in corso in qualche servizio della Liguria, del Lazio e della Puglia.

Dai documenti inviati al Ministero a seguito dell'indagine suddetta, non è emerso che ci siano state sperimentazioni controllate con risultati positivi, come è dimostrato anche dal fatto che la maggior parte dei servizi e delle Regioni hanno ritenuto opportuno interrompere tale uso perché valutato negativamente.

Inoltre, le regioni nelle quali era ancora diffuso l'uso di tale sostanza non hanno presentato risultati che possano far valutare favorevolmente tale sperimentazione, né hanno espresso valutazioni positive.

E, in particolare, la regione Toscana, nonostante i numerosi solleciti, non ha affatto risposto né fornito indicazioni di alcun tipo.

I responsabili dei servizi che hanno utilizzato morfina, convocati da questo Ministero, non hanno fornito valutazioni che consentissero di individuare casi specifici per i quali l'uso della morfina possa essere ritenuto indispensabile o preferibile rispetto al metadone.

Oltre ai risultati di tale indagine, questo Ministero ha tenuto conto anche di una recente ricerca (Journal of Epidemiology, E. Tubaro, V. Avico ed altri), che ha dimostrato, attraverso osservazioni sull'uomo, come la morfina a differenza del metadone induca nei tossicodipendenti una depressione di alcune funzioni del sistema immunitario (ciò era stato precedentemente osservato solo sugli animali da esperimento e non sull'uomo), rendendo in tal senso

sconsigliabile l'uso di tale sostanza in una popolazione a rischio per l'AIDS, quale è quella dei tossicodipendenti.

A quanto suesposto debbono essere aggiunte le seguenti considerazioni che fanno ritenere l'uso della morfina controindicato per i piani di trattamento dei tossicodipendenti:

a) la via parenterale di somministrazione, che facilita lo sviluppo di patologie infettive e rinforza il condizionamento nei confronti della endovena di eroina;

b) gli usi non controllabili che possono essere compiuti con tale sostanza (ad esempio somministrazione endovena e non intramuscolo, somministrazione di dosaggi cumulativi e non frazionati, mercato grigio delle sostanze), che a causa della sua breve durata d'azione dovrà essere somministrata più volte nell'arco delle 24 ore e, quindi, affidata al tossicodipendente;

c) la tolleranza farmacologica che questa sostanza determina in misura maggiore rispetto al metadone, con conseguente difficoltà di decrescere la dose e con conseguente problema di indurre una dipendenza nei confronti di dosi più alte;

d) la farmacocinetica della morfina che non consente, a differenza del metadone, un effetto stabile nel tossicodipendente, ma determina una situazione di instabilità biologica psicologica e comportamentale a causa del notevole effetto enforizzante immediato e alla rapida scomparsa dello stesso, con una precoce apparizione dei primi sintomi astinenziali. Questi due effetti non fanno che aumentare la dipendenza nei confronti dell'eroina.

Sulla base di quanto suesposto, la Direzione generale dei servizi di medicina sociale, il Consiglio superiore di sanità e il comitato tecnico interministeriale hanno ritenuto unanimemente opportuno interrompere l'uso sperimentale della morfina nei piani di trattamento delle eroinodipendenze (decreto ministeriale 23 ottobre 1985).

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: DE LORENZO.

SAVIO. — *Ai Ministri per l'ecologia, della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere —

premessi che gli abitanti dei comuni posti lungo il corso dei fiumi Brendola, Guà, Frassine e Rio, Acquetta, Fratta, che confluiscono nel Gorzone attraversando le province di Vicenza, Verona, Padova e Venezia e quelli dei comuni serviti dagli acquedotti posti in Almisano di Lonigo (Vicenza) segnalano da tempo alle varie autorità il problema gravissimo dell'inquinamento e denunciano che da oltre un ventennio, dove si formano i sopradetti fiumi, esistono forme di inquinamento che hanno raggiunto aspetti non più tollerabili, anche per le falde acquifere, situate in territorio di Almisano di Lonigo, che alimentano gli acquedotti di un'area abitata da circa 400.000 persone;

considerato:

che il bacino imbrifero in cui si formano le cennate falde è situato nella vallata del Chiampo e di Arzignano, caratterizzata da una concentrazione di concerie e industrie varie i cui scarichi, insieme a quelli dei depuratori di Montebello, Zermenghedo e Arzignano, Chiampo, Montorso, hanno reso inutilizzabili per scopi irrigui le acque del Rio, Acquetta, Fratta, creando seri problemi all'agricoltura locale;

che gli incontri con i responsabili della regione Veneto e comitati locali sorti spontaneamente in seguito al disagio provocato dal cennato inquinamento delle acque superficiali non hanno dato esiti completamente tranquillizzanti per le popolazioni interessate;

che la proposta di costruire un collettore (il cui costo si aggirerebbe sui 12 miliardi), in grado di raccogliere le acque di scarico dei depuratori di Trissino (Vicenza), Arzignano, Montecchio Maggiore e Montebello per portarle fino a Cologna Veneta e qui diluirle con le acque del Leb, un canale costruito a scopo

irriguo che preleva le acque del fiume Adige, non si ritiene che possa risolvere il problema —:

come intendano intervenire i Ministri per l'ecologia e della sanità per avviare a soluzione un così grave problema, tenendo presente che occorrono:

1) controlli rigidi e sistematici per evitare scarichi illegali ed immissioni abusive nei corsi d'acqua della zona e nelle fasi di presentazione dei progetti e nel rilascio delle relative licenze per i nuovi insediamenti industriali;

2) incentivi per il riciclaggio delle sostanze impiegate e riutilizzazione dell'acqua con il completamento del depuratore di Arzignano;

3) ulteriori finanziamenti per la depurazione dei reflui. A tal riguardo è importante risolvere anche la questione dei siti speciali per i reflui stessi, evitando di riempire cave e fosse delle così dette « discariche provvisorie » con concentrati di fanghi inquinanti;

4) indagini di laboratorio per lo stato di nocività;

se i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato non intendano far conoscere:

a) l'entità dei danni economici subiti dagli abitanti della zona, dediti in maggioranza all'agricoltura;

b) le provvidenze che hanno in animo di adottare nei loro confronti o nei riguardi degli operai occupati presso il bacino del Chiampo-Arzignano in attività conciarie e che a causa dell'inquinamento in parola corrono il rischio di veder diminuire i loro posti di lavoro.

(4-02883)

RISPOSTA. — *La materia di cui tratta l'interrogazione è disciplinata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare per quanto concerne il controllo degli scarichi pubblici e la relativa verifica dei limiti di*

accettabilità, previsti dalla legge, si precisa che tale funzione è affidata ai comuni, mentre l'accertamento di eventuali fatti in contrasto con la legge rientra nelle competenze della magistratura.

Questo ufficio, pur nei limiti ristretti delle proprie attribuzioni, ha sempre seguito con attenzione la situazione determinata nella Valle del Chiampo dall'attività conciarica e non ha mancato di richiamare su di esse l'attenzione dei competenti organi regionali.

Con una relazione tecnica la giunta della regione Veneto ha fornito elementi circa gli investimenti effettuati e quelli previsti, a medio ed a lungo termine, al fine di evitare i fenomeni di inquinamento ed una commissione tecnico-scientifica è stata preposta, d'intesa con le competenti autorità sanitarie locali e le amministrazioni provinciali, al controllo sistematico delle acque nell'intero sviluppo del bacino Agno-Guà-Fratta-Gorzone.

Per quanto concerne il particolare aspetto degli scarichi dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue, il comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, che opera presso questo ufficio, sta approntando le norme tecniche che dovranno disciplinare la materia, tenendo conto anche della normativa CEE sui fanghi industriali e sui residui tossici.

Fra l'altro si stanno definendo i criteri per il razionale impiego dei fanghi in agricoltura al fine di utilizzare il potere fertilizzante e contribuire, nel contempo, a rendere meno pesante il problema delle discariche.

Circa le provvidenze adottate nei confronti degli abitanti della zona indicata dall'interrogante, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica che a fronte di investimenti in impianti disinquinanti previsti dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, per 1.658 milioni, sono stati concessi finanziamenti agevolati per 708 milioni, così ripartiti:

Montecchio Maggiore: settore chimico; investimento 1.442 milioni; finanziamento agevolato 600 milioni;

Recoaro Terme: settore alimentare; investimento 216 milioni; finanziamento agevolato 108 milioni.

Si noti, inoltre, che secondo il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre del 1976, n. 902, le industrie che, al fine di ottenere il previsto credito agevolato, presentano progetti per nuovi impianti, ampliamenti ed ammodernamenti, possono inserire nello stesso progetto anche le spese per impianti di depurazione acque.

Risulta infine che nessuna industria locale versa in condizioni di precarietà tali da rischiare la chiusura, né tantomeno sono state operate riduzioni delle maestranze.

Il Ministro per l'ecologia: ZANONE.

SCARAMUCCI GUAITINI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere lo stato della pratica di equo indennizzo intestata all'assistente capo di pubblica sicurezza signor Fabretti Remo nato a Castelgiorgio (Terni) il 28 giugno 1930 e residente a Perugia via G.B. Vico n. 20.

L'interessato è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica in data 28 settembre 1983 a seguito del giudizio emerso dal C.M.O. di Perugia in data 1° agosto 1983 e su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982.

La pratica di equo indennizzo è stata inviata al Ministero dell'interno in data 24 gennaio 1979 e sollecitata in data 22 febbraio 1984.

L'interessato non ha ricevuto a tutt'oggi alcuna risposta. (4-11497)

RISPOSTA. — La pratica di equo indennizzo del signor Remo Fabretti, è stata definita con l'emissione del decreto ministeriale del 22 ottobre 1985, n. 2711, e con la liquidazione di lire 900 mila.

Copia del provvedimento è stata inviata alla questura di Perugia, per la notifica all'interessato, il 26 ottobre 1985.

È in corso di istruttoria un'ulteriore istanza del signor Fabretti in merito alla quale è stata interessata la questura di Perugia affinché integri la documentazione già trasmessa.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SCOVACRICCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che le direzioni provinciali del tesoro non sono in grado di dare pratica applicazione ai contenuti dell'articolo 8 della legge n. 141 del 1985 perché privi di disposizioni e sono soltanto informate che i centri meccanografici emetteranno entro novembre un secondo acconto relativo ai miglioramenti maturati dal 1° giugno al 31 dicembre 1985, considerato altresì che la regolarizzazione delle pensioni interessate all'articolo 7 (anzianità pregresse), oltre alla mancanza di disposizioni, è legata al nuovo conteggio, frutto di formali provvedimenti che dovranno essere emanati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza — se e quali direttive siano state impartite, o stiano per esserlo, allo scopo di evitare ulteriori ritardi alla applicazione integrale della perequazione delle pensioni di cui alla citata legge. (4-11709)

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 17 aprile 1985, n. 141, che riguarda complessivamente 1.250.000 partite di pensione, ha ulteriormente aggravato, per la molteplicità e la complessità degli adempimenti previsti, il già rilevante carico di lavoro delle direzioni provinciali del Tesoro.

In particolare, per l'applicazione delle misure percentuali e fisse di aumento, in relazione ai comparti e alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla legge (circa 40 classi di aumento), nonché per la graduazione delle percentuali stesse in base all'anzianità di servizio maturata dai singoli beneficiari, occorre accertare:

a) la qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo, gli anni utili di servizio compiuti ai fini di pensione, la data di decorrenza della pensione stessa;

b) la qualifica rivestita dal dante causa, la decorrenza della pensione diretta e quella del trattamento di reversibilità.

Deve, d'altra parte, rilevarsi che la riscontrata inattendibilità, in molti casi, delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comporta complesse operazioni di regolarizzazione delle posizioni contabili, obbligando pertanto gli uffici periferici del Tesoro a provvedere direttamente alla rilevazione delle anzianità.

Allo scopo tuttavia di accelerare i tempi per l'attuazione della citata legge n. 141, questo Ministero ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione pubblica — al fine di ottenere che, nell'anno 1986, sia consentito al personale dei dipendenti uffici periferici e dei centri interregionali di Bologna e Latina di effettuare un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello del 1985.

In ogni caso sono state impartite alle direzioni provinciali del Tesoro opportune istruzioni per il più rapido disbrigo delle posizioni arretrate, utilizzando tutti i mezzi in atto disponibili.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SOSPURI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di invalidità civile intestata a Franca Restaino, nata il 18 aprile 1922 e residente in Avezzano (L'Aquila). (4-12573)

RISPOSTA. — Con provvedimento del 10 luglio 1985, n. 108153, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica presso la prefettura di L'Aquila ha concesso alla signora Franca Restaino l'assegno di invalidità con decorrenza 1° febbraio 1981.

In data 27 novembre 1985 è stato effettuato il pagamento degli arretrati e del sesto bimestre dello stesso anno per complessive lire 10.744.440.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SPADACCIA, AGLIETTA, CRIVELLINI, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, ROCELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della delibera 3803 della Giunta della regione Lazio riguardante la sorveglianza e il controllo delle sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS) e dei fattori di rischio ad essa collegati e le direttive di igiene e sanità pubblica ex legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, e in particolare se sono a conoscenza che tale delibera prevede un obbligo di notifica nominativa di tutti i casi sospetti o accertati di AIDS, esteso a tutti coloro, anche donatori di sangue, che, pur non affetti dalla malattia, risultino sieropositivi;

inoltre se ritengono che tale delibera sia lecita e legittima in ordine al diritto alla riservatezza che può essere invocato da ogni cittadino, e al dovere del segreto professionale riguardante i medici, e se debba essere ritenuta opportuna potendo la mancanza di riservatezza indurre persone affette dalla malattia a non rivolgersi alle strutture pubbliche diminuendo sia la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci, sia ostacolando la conoscenza della diffusione reale del fenomeno;

infine se non ritengano di dover intervenire nell'ambito dei loro compiti e delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento. (4-10920)

RISPOSTA. — *Anche a seguito di apposito incontro con gli assessori regionali alla sanità, il Ministero della sanità ha disposto che i casi di AIDS accertati, secondo la definizione internazionale di caso, dovranno essere segnalati con scheda nominativa; ciò, al fine di consentire una efficacia sorveglianza attiva sul decorso della malattia e nel contesto della malattia.*

Al contrario, non si è ritenuto di suggerire la notifica dei casi di mera positività sierologica (presenza di anticorpi); fermo restando che i soggetti reattivi, ad un

primo esame, debbono essere indirizzati ai laboratori regionali di riferimento per la verifica e l'eventuale conferma dei risultati nonché per gli interventi di educazione sanitaria e il periodico controllo dello stato di salute.

In tal senso si è provveduto da parte della regione Lazio.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: DE LORENZO.

TAMINO E RONCHI. — *Ai Ministri della sanità e per l'ecologia.* — Per sapere — premesso:

che nella fabbrica Visplan-Chemiren situata a Cento (Ferrara) in località Renazzo si sono verificati diversi incidenti negli ultimi anni;

che in occasione di uno di questi incidenti, avvenuto nel settembre 1984, si è avuta l'emissione di una nube tossica ed in conseguenza di ciò il sindaco di Cento ha decretato la sospensione temporanea della produzione;

che le autorità sanitarie hanno rilevato in diverse occasioni inadempienze dell'azienda per quanto riguarda la tutela della salute degli addetti ai lavori e la salvaguardia dell'ambiente;

che la continuazione dell'attività della fabbrica causa le proteste della popolazione per quanto riguarda le emissioni « normali » in atmosfera;

che il consiglio comunale di Cento, riunitosi in data 1° febbraio 1985, ha approvato un ordine del giorno nel quale si chiede la revoca della concessione alla produzione per l'azienda in questione —

quali misure si intendano prendere ai fini di tutelare la salute degli abitanti di Cento. (4-08072)

RISPOSTA. — *Nei giorni 18, 19 e 20 settembre 1984 il responsabile del servizio di igiene pubblica della USL (unità sanita-*

ria locale) n. 30, competente per territorio, riscontrò che gli impianti della società Visplant-Chimiren di Renazzo di Cento rilasciavano in atmosfera sostanze inquinanti.

A seguito di segnalazione del responsabile suddetto, il sindaco di Cento emanò, nei confronti della Visplant-Chimiren, nel periodo dal 20 settembre al 19 ottobre 1984, una serie di otto ordinanze, con le quali furono disposti la sospensione dell'attività di produzione e lo svuotamento e la bonifica degli impianti; la società interessata fu autorizzata a mantenere in essere solo l'attività commerciale e ad effettuare prove di esercizio controllate (ma da autorizzare di volta in volta) in linee specifiche, allo scopo di verificare l'efficacia delle misure di sicurezza progressivamente attuate per giungere alla revoca definitiva dell'ordinanza di sospensione, qualora i controlli avessero dato esito positivo.

Il progressivo riavvio dei reparti è stato quindi vincolato, da parte del comune di Cento, all'adozione nei vari impianti delle misure di sicurezza indicate in una relazione tecnica predisposta da una commissione di esperti, già nominata in data 21 giugno 1983, del comune d'intesa con la USL. La commissione produsse un elaborato conclusivo nel mese di luglio 1984.

Le garanzie che le misure di sicurezza degli impianti siano state adottate consistono in una perizia giurata da parte di due docenti universitari, incaricati del controllo di rispondenza, ed in un parere di riscontro del servizio di igiene pubblica della USL n. 30 e di tecnici della stessa USL.

In data 23 settembre 1984 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Ministero della sanità (per gli aspetti autorizzativi) e dell'assessorato regionale alla sanità, allo scopo di accertare lo stato dei fatti. Il relativo verbale è stato trasmesso al sindaco di Cento, al quale il Ministero medesimo ha richiesto di essere costantemente informato sui provvedimenti adottati, così da poter assumere a sua volta le necessarie determinazioni in merito ai conseguenti aspetti autorizzativi di competenza.

Con due ordinanze, rispettivamente del 29 ottobre 1984 e del 5 gennaio 1985, il sindaco ha autorizzato (dopo aver ottenuto

le garanzie previste) il riavviamento a termine di due linee di produzione riguardanti, l'una la produzione ed il confezionamento di sospensioni acquose concentrate di polveri di principi attivi di fitofarmaci, e l'altra la formulazione ed il confezionamento di prodotti in polvere con utilizzazione di principi attivi della seconda, terza e quarta classe tossicologica.

Il consiglio comunale di Cento, valutato l'indirizzo produttivo dell'azienda a fronte dell'alta densità urbana della zona di insediamento, è venuto, tuttavia, nella determinazione di valutare l'opportunità di una revoca delle licenze di produzione.

Nell'ambito di una indagine promossa dal Ministero della sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ha svolto presso la Visplant-Chimiren alcuni interventi, rivolti — in proposito — al reperimento di dati sulle materie prime, sui prodotti finiti (in lavorazione ed in deposito) e sui processi di lavorazione.

Per completezza, si fa presente che la produzione, il commercio e la vendita di fitofarmaci e di derrate alimentari immagazzinate sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Le formulazioni antiparassitarie per uso agricolo (presidi sanitari) sono autorizzate all'impiego solo dopo aver ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità. Le condizioni della registrazione, le indicazioni, la classificazione di pericolo e le norme e raccomandazioni per l'uso corretto sono riportate sulle etichette dei prodotti autorizzati.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il controllo su produzione, detenzione, commercio ed impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose rientra nelle funzioni attribuite alle regioni, alle quali periodicamente il Ministero della sanità comunica le avvenute registrazioni ed i termini delle stesse, come pure i provvedimenti e le informazioni di maggiore rilievo relativi al particolare settore.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: DE LORENZO.

TAMINO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il finanziamento alle industrie farmaceutiche per l'informazione sui farmaci fatta ai medici, essendo di parte, è la causa prima di prescrizioni errate che secondo statistiche autorevoli ammontano fino all'80 per cento;

in molti casi gli stessi medici considerano frastornante piuttosto che utile l'informazione scientifica fatta dalle case farmaceutiche;

molti informatori scientifici considerano drammatica la loro situazione lavorativa a causa dei criteri meramente mercantili cui si ispira la loro attività —

se non ritenga opportuno:

l'abolizione del rimborso alle industrie farmaceutiche delle spese per l'informazione sui farmaci ammontante all'incirca al 12,1 per cento del prezzo, che per essere frastornante per gli stessi medici, è da ritenersi in violazione dell'articolo 41 della Costituzione;

l'abolizione della raccolta delle schede sugli effetti secondari dei farmaci affidata alle stesse industrie, per evitare che siano esse stesse a controllarsi per i farmaci che producono;

affidare la raccolta di questi dati sugli effetti collaterali dei farmaci, molto importanti e delicati, così come è emerso anche dalla esperienza di *routine* di molti medici, direttamente alle USL con regolare archivio accessibile al pubblico ed a disposizione del Ministero per il relativo inoltro ai centri qualificati per la valutazione degli stessi;

organizzare periodici corsi di aggiornamento per i medici anche sui farmaci di nuova registrazione, affinché si realizzi una informazione sicura e non di parte sui farmaci in commercio;

promuovere una sistematica educazione sanitaria della popolazione a cominciare dalle scuole, inderogabile per la prevenzione di fenomeni come la droga, il tabagismo, l'alcolismo, ma anche e so-

prattutto per ridimensionare il « mito » del farmaco e dissuadere la popolazione da fare pressioni per avere comunque e sempre prescritto il farmaco. (4-09609)

RISPOSTA. — *L'informazione scientifica, resa ai medici da parte degli operatori sanitari debitamente qualificati, è istituito recentemente introdotto nell'ordinamento giuridico con l'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978.*

In particolare, la relativa disciplina è prevista dagli articoli 29 e 31 della stessa legge. L'articolo 31 reca una disciplina transitoria con rinvio alla decretazione ministeriale; mentre l'articolo 29 — lettera g) detta norme programmatiche per l'assetto definitivo della materia.

Ad oggi, con decreto ministeriale 23 giugno 1981 e con successivo decreto ministeriale 23 novembre 1982, si è provveduto per l'attuazione della disciplina transitoria nel senso che è stata stabilita una regolamentazione sia dell'informazione scientifica sia della attività degli stessi informatori. A ciò va aggiunto che le disposizioni di cui agli articoli 29 e 31 sopra citati, dirette agli informatori scientifici e ai medici, sono ispirate ai principi enunciati nella legge di riforma sanitaria, fra i quali emerge quello relativo all'educazione sanitaria.

Vista in questo quadro normativo, la spesa per l'informazione scientifica rappresenta un vero e proprio costo sociale e, pertanto, non può che ricadere sulla collettività.

Sotto questo profilo, quindi, risulta priva di fondamento la proposta intesa ad abolire il riconoscimento all'industria farmaceutica del costo per l'informazione scientifica; costo che, comunque, sulla base della nuova metodologia per la determinazione del prezzo delle specialità medicinali, presenta un'aliquota non del 12,1 per cento ma del 5,2 per cento del prezzo al pubblico (incidenza pari all'8,4 per cento del ricavo-industria). Né può accettarsi una critica che intenda sostenere che l'informazione resa ai medici sarebbe carente di obiettività e mirata al solo scopo di promuovere le vendite dei farmaci, stante il compiuto si-

stema regolamentare introdotto con i decreti ministeriali sopra richiamati, i quali sono finalizzati a rendere consapevole il medico sulla validità terapeutica del medicinale e sui limiti della sua prescrivibilità.

Ciò viene avvalorato dal fatto che l'attività di informazione medico-scientifica deve seguire il rigido protocollo indicato nella scheda-tecnica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1982 (modificato con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 in relazione alle direttive CEE sull'argomento) e, inoltre, che lo stesso materiale informativo è sottoposto a preventiva approvazione del Ministero della sanità (ex articolo 2 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 1985).

Ancora: le notizie recate dalle schede (che devono pervenire al Ministero della sanità) trovano ampia diffusione, unitamente a qualsiasi informazione sugli effetti collaterali (da qualunque parte questa provenga), tramite il Bollettino d'informazione sui farmaci che lo stesso Ministero invia ai medici e agli operatori sanitari.

A questo punto, vale sottolineare che qualsiasi affermazione preconcepita di illecito comportamento nel rapporto informatore-medico deve restare fuori discussione perché basata su presupposti di situazioni illegittime che, qualora emergessero, troverebbero la loro sanzione nell'articolo 10 del decreto ministeriale più volte ricordato (revo-ca della registrazione) e, se del caso, in altra appropriata sede.

Occorre far presente, inoltre, che la disciplina italiana sull'informazione scientifica dei farmaci è considerata all'avanguardia, in ambito europeo, per espresso riconoscimento di qualificate fonti internazionali, come è emerso in occasione di alcuni convegni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: ROMEI.

TAMINO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

il diritto-dovere al voto è un principio costituzionale che si applica a qualsiasi tipo di elezione (politica, amministrativa e referendaria);

il trattamento giuridico ed economico in relazione all'esercizio del diritto-dovere di voto deve essere improntato alla eguaglianza di trattamento indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro —

a quali principi si ispira la circolare telegrafica n. 13962 del Ministro del tesoro del 10 maggio 1982 che in risposta ad un quesito del Ministero della pubblica istruzione ha sancito la non applicabilità in occasione delle elezioni amministrative delle norme previste per il personale di ruolo al personale con rapporto di lavoro a termine;

se si rende conto che l'applicazione di quella circolare ha gravemente ostacolato anche nella successiva votazione referendaria l'esercizio del diritto-dovere al voto;

se intenda modificare la circolare in questione in modo che non vengano penalizzati quei lavoratori che intendano esercitare il loro diritto-dovere al voto.

(4-10510)

RISPOSTA. — In ordine al quesito di cui all'interrogazione — premesso che da parte di questa Amministrazione non è stata emanata la circolare cui si fa riferimento nella stessa interrogazione — si è provveduto ad informare il Ministero del tesoro che la vigente disciplina non prevede, in occasione di elezioni amministrative, la concessione di permessi retribuiti né della indennità di missione a favore del personale supplente temporaneo. Si è, quindi, precisato che le disposizioni in materia, dettate dalla circolare in data 9 giugno 1983, n. 37, della ragioneria generale dello Stato, vanno applicate soltanto nel caso di svolgimento di elezioni politiche, esclusivamente a favore del personale di ruolo.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei trasporti. — Per sapere:

che cosa intendano fare, specie per il prossimo periodo di grande afflusso tu-

ristico sulle strade e autostrade d'Italia, in merito ai gravissimi pericoli determinati dalla ormai inveterata abitudine dei grossi autoarticolati e autosnodati, specie se stranieri, di non rispettare assolutamente le norme sulla limitazione della velocità e soprattutto di divieto di sorpasso. Da controlli statistici risulta infatti infima la percentuale di contravvenzioni (soprattutto per la manovra di sorpasso, frequentissima in zone vietate come i tratti montuosi, le curve e le gallerie) elevate dagli agenti addetti ai controlli, preoccupati quasi esclusivamente al controllo dei sovraccarichi che, invece, vengono perseguiti, anche con eccessiva fiscalità;

inoltre, se sia allo studio nel piano cosiddetto di emergenza per il periodo delle vacanze anche la intensificazione dei controlli come sopra richiesti.

(4-10178)

RISPOSTA. — *L'impegno delle forze di polizia nel particolare settore della prevenzione degli illeciti contravvenzionali connessi alla circolazione dei mezzi pesanti, può fare affidamento su adeguate strumentazioni tecniche in dotazione a tutti i reparti (autovelox, camiontest, opacimetro, fonometro, pesa pubblica). Esse consistono in apparecchi per il controllo della velocità, che possono essere integrati da un accessorio per accertamenti a carico di mezzi pesanti, nonché in strumenti per la verifica dei gas di scarico, della intensità dei rumori e del carico degli autocarri ed autoarticolati.*

Il costante, particolare impegno riservato dalla polizia stradale nello svolgimento della propria attività istituzionale trova confronto nella statistica delle contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada: 3.207.730 (di cui 1.414.946 a carico di veicoli pesanti) nel 1983; 3.236.430 (di cui 1.419.653 a carico di veicoli pesanti) nel 1984.

Per quel che concerne, in particolare, le violazioni alle norme sui limiti di velocità, sono state elevate, nei confronti dei mezzi pesanti, 169.822 contravvenzioni nell'anno 1984 e 72.131 nel primo semestre del 1985.

Per violazione dei divieti di sorpasso, sono state elevate, sempre nei confronti dei mezzi pesanti, 56.147 contravvenzioni nel 1984 e 21.272 nel primo semestre del 1985.

Nel periodo estivo, in coincidenza con l'intensificarsi del traffico veicolare sull'intera rete stradale, vengono adottate misure di potenziamento degli ordinari servizi di vigilanza, attraverso la predisposizione di piani organici di intervento che prevedono l'impiego di tutto il personale e di tutti i mezzi a disposizione. Di tale impegno, è riprova — a titolo esemplificativo — la circostanza che nei soli undici giorni che vanno dal 13 al 23 luglio 1985, risultano elevate ben 20.708 contravvenzioni a carico di veicoli pesanti.

Per altro, l'attività di prevenzione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale non mancherà di beneficiare degli effetti della legge 19 aprile 1985, n. 150, man mano che verrà attuato l'aumento degli organici della polizia di Stato ivi previsto.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità. — Per sapere:*

se risponda a verità che alla casa circondariale di San Vittore in Milano il « pronto soccorso » sia aperto solo dodici ore al giorno, quando la popolazione colà detenuta è di circa duemila persone, con la possibilità, anche semplicemente statistica, di urgenze e casi gravissimi, anche nelle ore notturne;

se sia vero che l'ambulatorio medico di quella casa circondariale abbia il medico responsabile presente meno di due ore al giorno, esclusi i festivi;

se sia vero che in quella casa circondariale, nelle ore notturne manchi anche un semplice infermiere;

se in quelle condizioni, del resto non dissimili da quelle di altri carceri, ove sempre e comunque è carente l'organico

anche degli agenti di custodia, per le effettive necessità e addirittura, come avviene da anni alla casa circondariale di Piacenza, anche l'organico di per sé insufficiente, mai è stato integralmente coperto e ci si mantiene da anni con personale inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello fissato e di oltre il 30 per cento rispetto alle reali esigenze: tanto è vero che non vengono rispettati né concessi i riposi dovuti e le ferie legali. (4-11530)

RISPOSTA. — *Il servizio di pronto soccorso a favore dei detenuti ristretti presso la casa circondariale di Milano è garantito da dieci medici per un monte orario giornaliero di cinquantasei ore, di cui otto riservate all'assistenza dei detenuti tossicodipendenti.*

L'assistenza di base è fornita da undici sanitari incaricati i quali si avvalgono della consulenza di ventuno specialisti nelle varie branche della medicina ivi compresa quella pediatrica.

I medici sono coadiuvati da un servizio parasanitario assicurato da trentatré militari adibiti esclusivamente a tale compito e da un infermiere civile di ruolo.

La situazione dell'organico del personale militare della casa circondariale di Milano risulta carente di tredici elementi; tuttavia, recenti nuove assegnazioni di 45 unità hanno addirittura superato la forza complessiva prevista in 585 unità.

Per quanto riguarda le giornate di riposo settimanale, risulta che gradualmente sono stati concessi i riposi non goduti a tutto il personale; alcune giornate di licenza non godute, per motivi di servizio, in conto anno 1984, sono state regolarmente retribuite.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

TRAMARIN. — *Ai Ministri per l'ecologia e della sanità.* — Per sapere — dopo che per troppi anni si è sottovalutato il problema dell'inquinamento delle falde freatiche — se siano a conoscenza del caso

verificatosi a Galliera Veneta (Padova) dove in una discarica a cielo aperto, pudicamente e significativamente circondata da cipressi, sono stati gettati per anni rifiuti di ogni tipo tra cui bidoni di coloranti aperti, fanghi industriali ecc., al punto che ora l'acqua non è più potabile, non solo a Galliera ma anche a Tombolo e a San Martino di Lupari, a causa dell'altissima concentrazione di trielina in essa contenuta (oltre 400 microgrammi per litro) tanto che il pretore di Cittadella ha inviato una comunicazione giudiziaria al titolare di una tintoria, che già in un'altra parte del Veneto era stato costretto a chiudere per un fatto analogo, ma che d'altra parte non si ritiene giusto che debba essere l'unico a pagare gli errori di tanti.

Per sapere che cosa intendono fare — d'intesa con gli enti locali e la regione Veneto — per affrontare sistematicamente e radicalmente il problema, considerato che ci vorranno molti anni per ripristinare i livelli di sicurezza, e soprattutto se intendono predisporre un piano di controllo delle industrie che producono o impiegano materiali tossici e una mappa delle discariche industriali e civili che per troppo tempo comuni e regione Veneto hanno colpevolmente tollerato o trascurato. (4-07844)

RISPOSTA. — *La questione sollevata è da tempo oggetto di viva attenzione da parte di questo ufficio.*

Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento di una falda freatica a Galliera Veneta, la regione Veneto interessata ha comunicato che è stato imposto il divieto di utilizzo potabile dell'acqua dei pozzi risultati inquinati o ubicati nelle zone inquinate; a scopo cautelativo le utenze servite dalla rete acquedottistica dei comuni di Galliera, Tombolo e San Martino di Lupari sono state invitate a non utilizzare l'acqua erogata per fini potabili. Per detti comuni, per altro, si è subito dato inizio all'attivazione del pozzo La moletta risultato esente da inquinamenti, per allacciarlo all'acquedotto.

I campionamenti e le analisi sui campioni d'acqua tuttavia proseguono sulla base del programma di lavoro concordato tra settore igiene pubblica della USL n. 19, dipartimento per l'ambiente della regione Veneto, Consiglio nazionale ricerche, istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse di Venezia, con l'obiettivo di studiare a fondo l'evoluzione di inquinamento e predisporre quindi le opportune opere di risanamento estendendo, inoltre, l'indagine idrogeologica ed idrochimica al fine di verificare la possibilità di diffusione dell'inquinamento della falda freatica interessata alle falde in pressione sottostanti.

Relativamente alla seconda parte dell'interrogazione, circa gli interventi di bonifica ed il censimento delle industrie che producono rifiuti tossici nocivi, si precisa che questo ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ha assunto le seguenti iniziative:

incontro con le regioni, in data 19 novembre 1985, allo scopo precipuo di dare avvio all'attuazione del disposto della lettera h) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che assegna allo Stato la funzione di coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali. In occasione di detto incontro la regione Veneto ha informato questo ufficio, dell'imminente pubblicazione di un piano di smaltimento per i soli rifiuti solidi urbani. Una copia di detto piano è stata trasmessa a questo ufficio per conoscenza. Per gli altri rifiuti (speciali, tossici e nocivi) il piano è in fase di ultimazione;

incontro, in data 6 dicembre 1985, con tutte le province della regione Veneto, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di valutare lo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 relativamente ai controlli sullo smaltimento dei rifiuti (ex articolo 7).

Si assicura comunque l'interrogante che si porrà il massimo impegno al fine di dare pratica attuazione all'articolo 4 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Il Ministro per l'ecologia: ZANONE.

TRAMARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che*

da vari anni l'istituto professionale « E. Uselli Ruzza » di Padova adotta il metodo del sorteggio, alla presenza di un notaio, per ammettere i nuovi iscritti, istituendo di fatto il numero chiuso;

nel maggio del 1985 l'estrazione è stata piuttosto drammatica in quanto su oltre 460 domande di iscrizione ne sono state accolte solo 150;

l'alto numero di domande si spiega con la buona fama goduta dall'istituto sia per la qualità degli insegnamenti impartiti sia per l'ottima conduzione della preside professoressa Attilia Garbellini —:

quali sono i motivi reali, oltre a quelli poco credibili della mancanza di spazio, che hanno indotto il ministro ad avallare questo metodo così drastico e ingiusto (forse anche anticostituzionale);

quali misure si intendono prendere per porre riparo a questa incresciosa situazione, che nega al cittadino la libertà di scegliere la scuola che più gli aggrada e che più si adatta alle sue qualità ed aspirazioni. (4-12172)

RISPOSTA. — *Il problema dell'istituto professionale femminile U. Ruzza di Padova, relativo all'afflusso di alunni in numero non corrispondente alle possibilità ricettive dell'istituto, è seguito con particolare attenzione dagli organi competenti. Questo Ministero per altro non ha mancato di corrispondere, anche se parzialmente, alle esigenze della popolazione scolastica interessata, promuovendo nell'anno scolastico 1984-1985 la situazione di una sezione staccata (scuola coordinata) nel comune di Albignasego dove funzionano tre prime classi.*

Purtroppo, per l'anno scolastico 1985-1986, l'amministrazione comunale di Albignasego non ha potuto consegnare i promessi nuovi locali, né è stato possibile valutare la richiesta, avanzata con ritardo, dal comune di Composampiero per una nuova istituzione.

Quanto al criterio, deliberato nella propria competenza dal consiglio d'istituto, per individuare le domande da respingere, esso è parso al consiglio d'istituto medesimo il più obiettivo, considerato il particolare tipo d'istituto, per il quale appariva discutibile per ovvi motivi, il criterio di iscrizione connesso alla territorialità o al merito. Si desidera, comunque, far presente che, nell'anno scolastico 1986-1987, la situazione dovrebbe sanarsi con la consegna del nuovo edificio realizzato dal comune di Albignasego.

Per quanto riguarda l'istituzione di una scuola coordinata nel comune di Camposampiero, questo Ministero esaminerà la richiesta sulla base delle proposte che formulerà in proposito la regione Veneto. Ai sensi, infatti, della normativa vigente, per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine di priorità espresso dalla regione è vincolante ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

TRAMARIN. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quali sono i motivi per i quali il signor Rosario Poidimani ha potuto ottenere in un solo anno, quando normalmente ce ne vogliono cinque, il riconoscimento delle scuole private da lui aperte e dirette in Vicenza e da tempo al centro di scandali che l'inquirente, applicando la « legge Rognoni-La Torre », ha giudicato di stampo mafioso. (4-12174)

RISPOSTA. — L'istituto tecnico commerciale e l'istituto tecnico per geometri Alfieri di Vicenza ottennero il riconoscimento legale nel 1982, su istanza presentata dal signor Dario Pravisani, nella sua qualità di rappresentante legale della società a responsabilità limitata, dalla quale i due istituti dipendono.

Solo successivamente questo Ministero venne a conoscenza, per il tramite del com-

petente provveditore agli studi, che amministratore unico della suddetta società era stato nominato il signor Rosario Poidimani, del quale l'amministrazione, per mancanza in capo allo stesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, ha sollecitato la situazione alla quale la società suindicata ha dato conseguentemente corso.

Con riferimento poi alla comunicazione qui fatta dall'ufficio istruzione del tribunale di Vicenza in data 5 ottobre 1984, l'amministrazione ha dato avvio ad accurati accertamenti ispettivi, a conclusione dei quali veniva disposta, con provvedimento del 22 gennaio 1985, la chiusura dei due summenzionati istituti.

Tale provvedimento, tuttavia, è al momento privo di effetti, in quanto il tribunale amministrativo regionale del Veneto, con ordinanza del 12 aprile 1985, risulta aver accolto la richiesta di sospensiva, mentre l'appello al riguardo proposto dall'Avvocatura generale dello Stato è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza del 12 luglio 1985, n. 390.

Con specifico riferimento, infine, al quesito formulato, si fa presente che le disposizioni vigenti, contenute negli articoli 1 e 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, non impediscono che il riconoscimento legale — una volta espletati i previsti adempimenti istruttori — possa essere attribuito nello spazio di un solo anno per l'intero corso di studi, così come risulta, a suo tempo, avvenuto per gli istituti in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

TREMAGLIA E BERSELLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la cooperativa di San Patrignano (Forlì), gestita da Vincenzo Muccioli, è stata oggetto di tre distinti accertamenti di carattere tributario, rispettivamente negli anni 1981, 1982 e 1983;

negli ultimi anni la medesima cooperativa è stata oggetto di altre due verifiche da parte dell'ispettorato del lavoro;

si ha notizia che dopo la recente incredibile sentenza di condanna di Vincenzo Muccioli, emessa dal tribunale di Rimini, sarebbe scattata una nuova verifica di carattere fiscale nei confronti sempre della cooperativa di San Patrignano;

il tutto ha la caratteristica di una vera e propria persecuzione a danno di un uomo, Vincenzo Muccioli, che con le sole proprie forze ed impegnando disinteressatamente l'intero suo capitale, ha realizzato una iniziativa che è esempio per tutti e con la quale i giovani, con lavoro organizzato nella comunità di San Patrignano, riscoprendo l'entusiasmo per la vita, escono dal tunnel della droga —

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza per fare revocare la verifica fiscale in corso, affinché cessi la vera e propria persecuzione nei confronti di Vincenzo Muccioli e della comunità di San Patrignano. (4-08238)

RISPOSTA. — La Guardia di finanza di Rimini ha a suo tempo svolto nei confronti della cooperativa a cui si riferiscono gli interroganti indagini relative al periodo 1° novembre 1979-28 febbraio 1983, i cui risultati sono stati comunicati all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rimini il 14 febbraio 1984. A tutt'oggi il predetto ufficio non ha ritenuto di emettere alcun avviso di accertamento a carico della menzionata cooperativa.

Giusta le notizie riferite dal competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette, nessun'altra indagine o verifica era in corso a tutto il mese di settembre 1985, da parte dello stesso ufficio, né da parte dell'ufficio IVA di Forlì o del comando della Guardia di finanza di Rimini.

Si soggiunge, per completezza, che la cooperativa predetta ha presentato, ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 516 (cosiddetto condono) dichiarazione integrativa con definizione automatica per gli esercizi precedenti al 1982.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

TREMAGLIA E RUBINACCI. — Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e degli affari esteri. — Per sapere —

alla luce di quanto successo nel mese di maggio scorso al connazionale emigrato in Svizzera Angelo Rinaldi, bloccato alla dogana di Chiasso, arrestato, rilasciato e rinviato a giudizio perché in possesso di un libretto di risparmio al portatore a lui intestato; fatto questo che ha destato grande scalpore e amarezza fra i nostri lavoratori all'estero, di cui si è fatto portavoce il console generale d'Italia a Zurigo con una lunga lettera inviata al presidente del tribunale di Como, il cui spirito e motivazioni non possono che essere condivise;

considerato che il Parlamento sta esaminando un disegno di legge valutaria che prevede, fra l'altro, una generale liberalizzazione nei confronti di tutti quegli atti che non siano espressamente vietati, e porta a 100 milioni di lire il limite per la perseguibilità penale —

quale sia in proposito l'opinione del Governo e quali disposizioni si intendono dare agli uffici doganali di frontiera, in attesa della approvazione della legge citata, per evitare ai nostri emigrati, in maggioranza onesti lavoratori, che in perfetta buona fede vivono nei riguardi delle disposizioni valutarie ai limiti della legalità o le infrangono per ignoranza, la umiliazione delle manette e le complicazioni che potrebbero per loro verificarsi anche agli effetti del posto di lavoro al rientro nel Paese di emigrazione a causa del giudizio subito. (4-11420)

RISPOSTA. — Questo Ministero, proprio allo scopo di evitare il verificarsi di episodi come quello riportato, con note del 9 dicembre 1985 V/306521 e V/306311, ha rispettivamente pregato l'ABI (Associazione bancaria italiana) di invitare le aziende di credito a informare i possessori dei libretti dell'esistente divieto all'esportazione apponendo un'annotazione su detti titoli ed ha chiesto al Ministero delle finanze — Direzione generale dogane di esaminare la pos-

sibilità che la domanda di rito rivolta agli italiani che varcano la frontiera volta a conoscere se abbiano nulla da dichiarare venga integrata con la menzione dei libretti di risparmio bancari e postali.

Si conferma comunque che l'approvazione della nuova normativa valutaria, attualmente all'esame del Parlamento, comportando una notevole liberalizzazione nel settore, potrà consentire di evitare inconvenienti come quello segnalato.

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

VIRGILI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:

i motivi per i quali il Ministero delle finanze intenderebbe provvedere alla soppressione dell'ufficio imposte di Fiera di Primiero nel Trentino, procedimento già tentato negli anni passati ma sospeso in seguito all'unanime parere contrario degli enti locali e alla protesta delle popolazioni dell'intera zona del Primiero già penalizzati dalla chiusura e dal trasferimento di altri servizi finanziari con pesantissimi disagi logistici ed economici per i singoli cittadini e le comunità locali;

se il ministro non ritiene di dover bloccare ogni provvedimento di segno diverso dal mantenimento dello stesso ufficio in Fiera di Primiero. (4-12792)

RISPOSTA. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, venne stabilita la soppressione degli uffici distrettuali indicati nella tabella A e venne altresì disposto che gli stessi potessero continuare ad esercitare, anche posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ma non oltre il 31 dicembre 1976, le proprie funzioni relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla data del 1° gennaio 1974. Con successivi provvedimenti il predetto termine del 31 dicembre 1976 è stato reiteratamente prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Con decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è stata stabilita una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1984 (termine poi slittato al 31 dicembre 1986 per effetto dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 marzo 1985, n. 101), ma è stata fatta salva la facoltà del ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, alla soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte inclusi nella già citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 644, nel quadro di quella graduale sistemazione territoriale degli uffici periferici finanziari che il legislatore del 1972 aveva posto come uno dei passaggi obbligati per ottenere la piena funzionalità degli stessi. Va da sé che nell'esercizio della predetta facoltà non si è mancato di tener conto delle esigenze delle popolazioni interessate.

A quest'ultimo riguardo non può sottovalutarsi che la chiusura dei servizi catastali negli uffici delle imposte, la cessazione del rilascio delle certificazioni e l'eliminazione dell'istituto del concordato hanno sensibilmente ridotto le occasioni di accesso dei contribuenti presso gli uffici stessi, né va sottovalutato, in prospettiva, che, una volta completata l'attivazione dei centri di servizio, saranno questi ultimi ad avere la effettiva gestione delle dichiarazioni dei redditi rimanendo riservata agli uffici delle imposte la sola attività accertatrice.

È questa quindi l'ottica in cui va valutato e compreso il provvedimento (decreto ministeriale 10 dicembre 1985 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 1985, n. 295) con cui è stato soppresso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiera di Primiero, sede di relativa importanza dal punto di vista fiscale, adottato per venire incontro alle necessità dell'amministrazione individuabili, da una parte, nella esigenza di ridurre il costo dei servizi e dall'altra nella possibilità di renderli maggiormente funzionali attraverso una loro migliore organizzazione.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

ZARRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma sesto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), recita: « Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, è autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere è valutato in 30 miliardi per l'anno 1985 »;

la ferrovia in gestione commissariale governativa Benevento-Cancello via Valle Caudina si trova nella fattispecie di cui al richiamato articolo 8, comma sesto, della citata legge n. 887 del 1984;

la regione Campania più volte si è espressa per la statizzazione della linea e, recentemente, con il piano di sviluppo triennale *ex* legge n. 651 del 1983 ha stanziato fondi per l'adeguamento della linea stessa alle esigenze di sicurezza;

è in atto una situazione di forte degrado dell'armamento e del materiale rotabile in dotazione alla linea Cancello-Benevento, che è insicura ed addirittura pericolosa —;

se è intendimento del ministro adottare un provvedimento relativo alla statizzazione della linea ferroviaria attualmente in gestione commissariale governativa Cancello-Benevento via Valle Caudina, *ex* articolo 8, comma sesto, della legge n. 887 del 1984 richiamata in premessa;

quali iniziative urgenti intenda assumere per far fronte alle gravi emergenze che si registrano sulla linea. (4-08706)

ZARRO. — *Al Ministro dei trasporti.* Per sapere — premesso:

che l'articolo 8, 6° comma, della legge finanziaria 1985 autorizza il mini-

stro dei trasporti, sentito quello del tesoro e le regioni, a trasferire nella rete statale le ferrovie in gestione commissariale;

che tra queste, rientra la ferrovia Cancello-Benevento via valle Caudina in gestione commissariale governativa che è una infrastruttura essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno interno, per garantire l'economia e la sicurezza nei trasporti rappresentando la via più breve per la trasversale tra il mare Adriatico ed il Tirreno;

l'impegno delle forze politiche e sindacali e di semplici cittadini, nonché della regione Campania e della azienda delle FS per conseguire un migliore servizio da parte della ferrovia, oggi assolutamente insufficiente, e per determinare l'assunzione da parte dello Stato della linea medesima;

che il ministro dei trasporti attualmente in carica rispondeva all'interrogazione in data 17 ottobre 1983 con nota M.VI.20.9644 con la quale affermava di essere convinto dell'utilità dell'operazione e di essere pronto a presentare un disegno di legge *ad hoc*;

che a tutt'oggi nessun orientamento favorevole alla statizzazione è emerso ufficialmente in sede governativa tanto è vero che ancora lunedì 22 aprile 1985 il direttore generale della motorizzazione civile, parlando a nome del Governo a Benevento ad una manifestazione ufficiale per la presentazione di due nuovi elettrotreni della ferrovia Cancello-Benevento, si soffermava sulla necessità che si sciogliesse il nodo circa l'utilità del passaggio allo Stato o del ritorno ai privati della più volte citata ferrovia —;

qual è il pensiero del Governo in ordine al problema della invocata statizzazione della ferrovia Cancello-Benevento;

se risultano vere le voci raccolte in ambienti ministeriali secondo le quali, rispetto a precedenti orientamenti, il passaggio allo Stato della ferrovia Cancello-Benevento non sarebbe più ritenuto utile;

quali sono i motivi che ancora producono perplessità sull'adozione di provvedimenti per detta statizzazione, quando questa operazione può rivestire tali e tanti vantaggi per il pubblico, in quanto a sicurezza e puntualità nei viaggi, per lo sviluppo economico delle aree interne meridionali, e per l'azienda delle ferrovie dello Stato stessa che vedrebbe accorciati i tempi di percorrenza sulla Napoli-Bari di almeno 50 chilometri. (4-09744)

RISPOSTA. — *La linea in gestione commissariale governativa Benevento-Cancello via Valle Caudina presenta condizioni piano-altimetriche e situazioni infrastrutturali (armamento, manufatti ed opere d'arte in genere, impianti di trazione elettrica e di sicurezza) non adeguate all'espletamento di un servizio ferroviario diverso da quello del trasporto di viaggiatori a carattere locale, in atto svolto.*

Pertanto, nel programma integrativo per il riclassamento, potenziamento ed ammodernamento della rete ferroviaria dello Stato di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, è stata stanziata, in previsione dell'inserimento di tale linea nella rete delle ferrovie dello Stato, la somma di 20 miliardi di lire per l'installazione del controllo centralizzato del traffico, compreso il rinnovo dell'armamento e degli impianti di trazione elettrica.

Da una più approfondita analisi, per altro, è risultato che detti interventi non sono sufficienti a consentire una proficua utilizzazione della linea anche per traffici a lungo percorso, sia viaggiatori sia merci, tra Napoli e Foggia, condizione che, di fatto, costituisce l'indispensabile presupposto per l'inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato.

Si stanno quindi definendo gli ulteriori interventi a tal fine necessari, il cui costo, in linea di larga massima, può essere valutato in circa 70 miliardi, per i quali la legge di inserimento nella rete ferroviaria statale dovrebbe prevederne anche il finanziamento.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

ZOLLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

il Piemonte, regione di confine, guarda con particolare attenzione ai collegamenti con le nazioni limitrofe e, per la sua posizione geografica, al ruolo che può svolgere come tramite per il trasporto di passeggeri e merci fra l'Europa ed il resto d'Italia;

in tale ottica assumono notevole importanza le relazioni ferroviarie attraverso i valichi alpini ed il collegamento di questi con le zone più industrializzate del paese;

tra questi, il transito del Sempione costituisce il naturale collegamento fra l'Italia, la Svizzera occidentale e la Francia orientale ed anche un'alternativa all'asse del Gottardo, che è oggi il più impegnato dei valichi alpini;

premessi inoltre che:

dall'esame della bozza dello schema di piano presentata (il 27 luglio 1985) ai componenti della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti emerge l'assenza, fra le linee costituenti la rete ferroviaria fondamentale, del collegamento Sempione-Novara-Alessandria-Genova;

tale scelta risulta contrastante con quanto affermato nel suddetto schema di piano laddove si evidenzia che il sistema ferroviario, per essere adeguato alla domanda di trasporto, richiede un certo grado di ridondanza per ottenere il quale si ipotizza la duplicazione degli itinerari di collegamento tra i centri principali, utilizzando e migliorando le infrastrutture esistenti;

sotto questo aspetto la suddetta linea Sempione-Novara-porto di Voltri rappresenta il naturale duplicamento della relazione Sempione-Milano-Genova che, viceversa, è inserita nello schema di rete fondamentale;

premessi infine che:

occorre anche considerare che su tale direttrice è previsto il potenziamento

e la rivitalizzazione degli interporti di Novara Boschetto e di Rivalta Scrivia, entrambi inseriti nella rete rispettivamente di secondo e di primo livello del sistema interportuale del piano generale dei trasporti, e che notevole importanza assumono inoltre le intersezioni della direttrice Sempione-Porti Liguri con la linea Modane-Torino-Milano-Venezia (a Novara), con la linea « medio-padana » (a Casale-Valenza) e con la linea Torino-Piacenza-Bologna (ad Alessandria);

va considerato inoltre che un adeguato utilizzo del traforo del Sempione, anche in considerazione dei notevoli interventi affrontati per la realizzazione della stazione smistamento di Domodossola-Beura in territorio italiano e del raddoppio del Loetschberg in territorio elvetico, è in grado di svolgere una funzione fondamentale anche qualora l'ipotesi di realizzazione della nuova galleria di base dello Spluga diventasse esecutiva, oltretutto necessariamente in tempi lunghi —

se ritiene che, per quanto sopra esposto, tale direttrice debba essere inserita nella rete ferroviaria fondamentale.

(4-11486)

RISPOSTA. — *Il piano generale dei trasporti (PGT) ha considerato con la massima parte l'importanza dei collegamenti ferroviari di valenza internazionale, inserendo, salvo casi particolarissimi, nella rete fondamentale sia i tratti adducanti ai transiti sia le direttrici che, diramandosi da tali tratti, ne assicurano il collegamento con i più importanti poli di traffico sia merci sia viaggiatori.*

Ed in tale ottica è stata prevista l'inclusione della direttrice Sempione-Novara-Alessandria-Genova nello schema di rete fondamentale delle ferrovie dello Stato.

Il dubbio in senso contrario potrebbe essere spiegato con la complessità e difficoltà della lettura dei grafici del PGT, che, per esigenze tipografiche, sono stati rappresentati in scala molto ridotta.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quante sono le domande di riscatto tutt'ora inevase e presentate in base alla legge 8 marzo 1968, n. 152, giacenti presso la sede provinciale INADEL di Milano;

quali sono le cause e le ragioni che stanno alla base dei ritardi e quali iniziative intende prendere per mettere la sede INADEL di Milano nella condizione di eliminare il forte malcontento manifestato tra gli iscritti all'assicurazione;

quali sono i motivi che finora hanno impedito la liquidazione della indennità premio di servizio, alla signora Ciucchi Graziella nata il 24 dicembre 1939, residente a Milano. La signora Ciucchi, quale ex dipendente del comune di Milano, ha presentato la domanda di riscatto il 25 giugno 1979 che ha preso il numero 265084/4. La delibera assuntiva dell'impegno di pagamento del contributo di lire 830.700, è stata presa dall'INADEL nel 1982 e porta il n. 1295. (4-12414)

RISPOSTA. — *Il rappresentante di questa amministrazione in seno al collegio sindacale dell'INADEL ha riferito quanto segue:*

presso la sede provinciale dell'INADEL di Milano sono state presentate, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152, 2.900 domande di riscatto per le quali le amministrazioni di appartenenza dei richiedenti dovranno fornire i dati economici riferiti ai contratti di categoria dell'anno 1983;

il ritardo nella definizione delle citate pratiche va attribuito, principalmente, alla carenza di personale verificatasi nella citata sede a seguito del collocamento a riposo di numerosi dipendenti, che non è stato possibile sostituire in mancanza della prescritta autorizzazione a nuove assunzioni. Al riguardo, va comunque segnalato che l'istituto ha provveduto ad adottare, in attesa che venga approvato il nuovo ordinamento

dei servizi dell'INADEL, opportuni rimedi al fine di rendere più rapido il disbrigo delle pratiche di cui trattasi;

per quanto concerne, infine, la liquidazione dell'indennità di premio di servizio a favore della signora Graziella Ciucchi, si precisa che, solo di recente, l'amministrazione di appartenenza dell'interessata ha

fornito i dati economici concernenti le maggiorazioni stipendiali, per cui, quanto prima, si provvederà ad emettere, tramite banca, l'assegno per il pagamento di quanto dovuto.

Il Ministro del tesoro: GORIA.